

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SALERNO

ALL. A

PREVENTIVO

(previsto dall'articolo 6, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2020	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	13.098.052,25	13.886.310,39		11.014.090,50		2.872.219,89	13.886.310,39
2 Diritti di Segreteria	3.967.089,93	3.933.150,00			3.933.150,00		3.933.150,00
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	188.871,28	164.100,00		105.000,00	59.100,00		164.100,00
4 Proventi da gestione di beni e servizi	185.623,07	188.200,00		162.200,00	26.000,00		188.200,00
5 Variazione delle rimanenze	-66.356,88	-1.324,38		-1.324,38			-1.324,38
Totale Proventi Correnti A	17.373.279,65	18.170.436,01		11.279.966,12	4.018.250,00	2.872.219,89	18.170.436,01
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-4.088.875,10	-4.117.913,09	-1.128.902,46	-833.370,30	-1.842.800,33	-312.840,00	-4.117.913,09
7 Funzionamento	-4.572.660,10	-4.615.622,22	-1.142.828,57	-1.818.901,57	-1.277.856,42	-376.035,66	-4.615.622,22
8 Interventi Economici	-2.473.239,90	-3.252.128,11	-1.385.520,11		-59.100,00	-1.807.508,00	-3.252.128,11
9 Ammortamenti e accantonamenti	-6.196.504,04	-6.196.960,14	-83.098,36	-4.833.639,28	-276.561,74	-1.003.660,76	-6.196.960,14
Totale Oneri Correnti B	-17.331.279,14	-18.182.623,56	-3.740.349,51	-7.485.911,16	-3.456.318,48	-3.500.044,41	-18.182.623,56
Risultato della gestione corrente A-B	42.000,51	-12.187,55	-3.740.349,51	3.794.054,96	561.931,52	-627.824,52	-12.187,55
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	12.187,55	12.187,55		12.187,55			12.187,55
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	12.187,55	12.187,55		12.187,55			12.187,55
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	85.737,76						
13 Oneri Straordinari	-32.894,88						
Risultato della gestione straordinaria (D)	52.842,88						
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale	72.630,33						
15 Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenze rettifiche attività finanziarie	72.630,33						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	179.661,27	0,00	-3.740.349,51	3.806.242,51	561.931,52	-627.824,52	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali		5.000,00		5.000,00			5.000,00
F Immobilizzazioni Materiali	175.285,87	513.000,00		513.000,00			513.000,00
G Immobilizzazioni Finanziarie	599,35	5.000,00	5.000,00				5.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	175.885,22	523.000,00	5.000,00	518.000,00			523.000,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2020	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		17.878.560,39		17.071.573,90
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	59.100,00		6.431,72	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione				
c3) Contributi da altri enti pubblici	59.100,00		6.431,72	
c4) Contributi dall'Unione Europea				
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali	13.886.310,39		13.098.052,25	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.933.150,00		3.967.089,93	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.324,38		-66.356,88
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
4) Incremento di immobili per lavori interni				
5) Altri ricavi e proventi		293.200,00		368.062,63
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	293.200,00		368.062,63	
Totale valore della produzione (A)		18.170.436,01		17.373.279,65
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-5.465.004,83		-4.658.418,21
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.252.128,11		-2.473.239,90	
b) Acquisizione di servizi	-2.159.876,72		-2.136.053,41	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-4.000,00		-4.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-49.000,00		-45.124,90	
8) Per godimento di beni di terzi		-30.000,00		-27.000,00
9) Per il personale		-4.117.913,09		-4.088.875,10
a) Salari e stipendi	-3.026.416,38		-2.936.984,01	
b) Oneri sociali	-715.287,25		-779.599,19	
c) Trattamento di fine rapporto	-316.234,46		-314.839,97	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-59.975,00		-57.451,93	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.196.960,14		-6.196.504,04
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-138,92		-138,93	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-480.273,49		-479.817,38	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.716.547,73		-5.716.547,73	
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-2.372.745,50		-2.360.481,79
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.155.379,67		-1.155.379,67	
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.217.365,83		-1.205.102,12	
Totale costi (B)		-18.182.623,56		-17.331.279,14
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-12.187,55		42.000,51
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		12.187,55		12.187,55
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.187,55		12.187,55	
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		12.187,55		12.187,55
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni		0,00		72.630,33
a) Di partecipazioni	0,00		72.630,33	
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni		0,00		0,00

a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0,00		72.630,33
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00		85.737,76
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00		-32.894,88
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00		52.842,88
Risultato prima delle imposte		0,00		179.661,27
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00		179.661,27

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		17.878.560,39		17.258.413,39		15.130.352,63
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	59.100,00		60.000,00		59.100,00	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione						
c3) Contributi da altri enti pubblici	59.100,00		60.000,00		59.100,00	
c4) Contributi dall'Unione Europea						
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali	13.886.310,39		13.215.263,39		11.088.102,63	
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi	3.933.150,00		3.983.150,00		3.983.150,00	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-1.324,38		0,00		2.000,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione						
4) Incremento di immobili per lavori interni						
5) Altri ricavi e proventi		293.200,00		293.200,00		293.200,00
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	293.200,00		293.200,00		293.200,00	
Totale valore della produzione (A)		18.170.436,01		17.551.613,39		15.425.552,63
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		-18.182.623,56		-17.490.495,45		-15.390.495,45
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi		-5.465.004,83		-4.772.876,72		-2.672.876,72
a) Erogazione di servizi istituzionali	-3.252.128,11		-2.500.000,00		-400.000,00	
b) Acquisizione di servizi	-2.159.876,72		-2.219.876,72		-2.219.876,72	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-49.000,00		-49.000,00		-49.000,00	
8) Per godimento di beni di terzi		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00
9) Per il personale		-4.117.913,09		-4.117.913,09		-4.117.913,09
a) Salari e stipendi	-3.026.416,38		-3.026.416,38		-3.026.416,38	
b) Oneri sociali	-715.287,25		-715.287,25		-715.287,25	
c) Trattamento di fine rapporto	-316.234,46		-316.234,46		-316.234,46	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-59.975,00		-59.975,00		-59.975,00	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-6.196.960,14		-6.196.960,14		-6.196.960,14
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-138,92		-138,92		-138,92	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-480.273,49		-480.273,49		-480.273,49	

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide	-5.716.547,73		-5.716.547,73	-5.716.547,73
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti				
14) Oneri diversi di gestione		-2.372.745,50	-2.372.745,50	-2.372.745,50
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	-1.155.379,67		-1.155.379,67	-1.155.379,67
b) Altri oneri diversi di gestione	-1.217.365,83		-1.217.365,83	-1.217.365,83
Totale costi (B)		-18.182.623,56	-17.490.495,45	-15.390.495,45
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		-12.187,55	61.117,94	35.057,18
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		12.187,55	12.187,55	12.187,55
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		12.187,55	12.187,55	12.187,55
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.187,55		12.187,55	12.187,55
d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
17) Interessi ed altri oneri finanziari				
a) Interessi passivi				
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari				
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		12.187,55	12.187,55	12.187,55
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni		0,00	0,00	0,00
a) Di partecipazioni	0,00		0,00	0,00
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
19) Svalutazioni		0,00	0,00	0,00
a) Di partecipazioni				
b) Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00		0,00	0,00
Totale delle rettifiche di valore (18 - 19)		0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0,00	0,00	0,00
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)		0,00	0,00	0,00
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0,00	0,00	0,00
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte		0,00	73.305,49	47.244,73
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00	73.305,49	47.244,73

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	6.2.1.A.1 Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione e organizzare incontri tematici in occasione di bandi di finanziamento
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Descrizione	Effettuare campagne di sensibilizzazione in occasione di bandi di finanziamento
Algoritmo	numero campagne di sensibilizzazione realizzate in occasione di bandi di finanziamento
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	12
Target 2022: >=	12
Target 2023: >=	12

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	5.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Descrizione	Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di Sistema Camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alle professioni"
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Descrizione	Erogare voucher alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Algoritmo	Numero voucher erogati alle imprese per la realizzazione di percorsi di A.S.L.
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	15
Target 2022: >=	30
Target 2023: >=	30

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.B Realizzare l'iniziativa di sistema camerale per il Sostegno all'export delle imprese del territorio cofinanziata dall'incremento del D.A.
	Descrizione	Realizzare l'iniziativa di sistema camerale per il Sostegno all'export delle imprese del territorio cofinanziata dall'incremento del D.A.
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Progetto Campania Felix o similare - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano
Descrizione	Progetto Campania Felix o similare - erogare voucher per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano
Algoritmo	Numero voucher erogati per la realizzazione di eventi presso lo Show room di Milano
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	2
Target 2022: >=	5
Target 2023: >=	5

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
----------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
-----------	---

Obiettivo	Titolo	9.1.1.A.1 Realizzare iniziative per favorire la digitalizzazione dei servizi alle imprese e la diffusione di soluzioni digitali
	Descrizione	Realizzazione del progetto "Punto impresa digitale"
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
Descrizione	Erogare voucher alle imprese per favorire la digitalizzazione
Algoritmo	Numero voucher erogati alle imprese per favorire la digitalizzazione
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	15
Target 2022: >=	30
Target 2023: >=	30

MISSIONE	011 Competitività e sviluppo delle imprese
-----------------	--

PROGRAMMA	05 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
------------------	---

Obiettivo	Titolo	6.2 Accompagnare le imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento nel periodo dell'emergenza Covid-19
	Descrizione	...
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	2

Indicatore	Istruttoria pratiche per il sostegno alle Imprese, nel periodo Covid-19
Descrizione	Istruttoria pratiche per il sostegno alle Imprese, nel periodo Covid-19 (numero pratiche)
Algoritmo	Istruttoria pratiche per il sostegno alle Imprese, nel periodo Covid-19 (numero pratiche)
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	3.000
Target 2022: >=	0
Target 2023: >=	0

Indicatore	numero imprese beneficiarie dei finanziamenti su interessi passivi, periodo Covid-19
Descrizione	numero imprese beneficiarie dei finanziamenti su interessi passivi, periodo Covid-19
Algoritmo	numero imprese beneficiarie dei finanziamenti su interessi passivi, periodo Covid-19
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	1.000
Target 2022: >=	0
Target 2023: >=	0

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	1.1.1.A.1 Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Descrizione	Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di conclusione dei procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità del R.I. (tra il 2011 ed il 2012)
Algoritmo	Numero cancellazioni effettuate, subordinatamente all'effettivo riscontro degli Enti terzi ed al permanere delle condizioni di cui al DPR 247/004 da verificarsi per ogni singola posizione./Numero procedimenti di cancellazione avviati con il progetto Qualità R.I. tra il 2011 ed il 2012*100
Unità di misura	Numero %
Target 2021: >=	2%
Target 2022: >=	3%
Target 2023: >=	3%

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.6.1.A.1 Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Descrizione	Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Descrizione	Tempo medio organizzazione primo incontro mediazione civile obbligatoria
Algoritmo	Durata complessiva dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione civile obbligatoria nell'anno/Procedure di mediazione civile obbligatorie gestite dalla CCIAA nell'anno
Unità di misura	Numero
Note	(Somma totale delle durate dei processi di organizzazione del primo incontro di mediazione)/(Somma totale delle procedure di mediazione gestite dalla CCIAA)
Target 2021: <=	43
Target 2022: <=	43
Target 2023: <=	43

MISSIONE	012 Regolazione dei mercati
----------	-----------------------------

PROGRAMMA	04 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
-----------	--

Obiettivo	Titolo	4.2 vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio
	Descrizione	Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Descrizione	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Algoritmo	Numero ispezioni sulla sicurezza prodotti realizzate nell'anno (controllo visivo-formale)	
Unità di misura	Numero	
Target 2021: >=	28	
Target 2022: >=	28	
Target 2023: >=	28	

MISSIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
-----------------	---

PROGRAMMA	05 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
------------------	---

Obiettivo	Titolo	7.1.1.A.1 Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
	Descrizione	NUMERO IMPRESE BENEFICIARIE
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
Descrizione	Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi
Algoritmo	Concessione di CTR per la partecipazione a manifestazioni fieristiche - n. imprese:
Unità di misura	Numero
Target 2021: >=	50
Target 2022: >=	100
Target 2023: >=	100

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

02 Indirizzo politico

Obiettivo	Titolo	3.1 RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA
	Descrizione	RIDUZIONE DEI COSTI DELLA BUROCRAZIA INNOVANDO L'EROGAZIONE DEI SERVIZI
	Validità	2021-2023
	Note	Minore richiesta certificazioni PP.AA. per contemporanea maggiore richiesta di accesso diretto alla banca dati.
	n° Indicatori	1

Indicatore	Livello di collaborazione con altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Descrizione	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Algoritmo	Misura il numero di visure rilasciate ad altre PP.AA. (certificazioni PP.AA.)	
Unità di misura	Numero	
Target 2021: <=	1.200	
Target 2022: <=	1.000	
Target 2023: <=	900	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3.1.A.1 qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Descrizione	qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi gradi di giudizio tributario
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari)
Descrizione	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) / numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari)*100
Algoritmo	misura la percentuale di discussioni vinte (giudizi tributari) - le misure vanno intese con questa precisazione: numero discussioni vinte (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) favorevoli alla camera (giudizi tributari); numero di ricorsi notificati alla Camera (giudizi tributari) = numero dei dispositivi (merito) notificati alla camera (giudizi tributari).
Unità di misura	Numero %
Target 2021: >=	75%
Target 2022: >=	75%
Target 2023: >=	75%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.1.1.A.2 Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Descrizione	Grado di partecipazione del personale alle attività formative
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Descrizione	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Algoritmo	misura il grado di partecipazione del personale dipendente stabile ad almeno due corsi di formazione
Unità di misura	Numero %
Target 2021: >=	92%
Target 2022: >=	92%
Target 2023: >=	92%

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.3 MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Descrizione	MODULARE UN SISTEMA DI INCREMENTO DELLE ENTRATE
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	2

Indicatore	Grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Descrizione	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Algoritmo	rileva il grado di errore nell'individuazione degli inadempimenti relativi al diritto annuale (iscrizioni dirette a ruolo)	
Unità di misura	Numero %	
Target 2021: <=	1,7%	
Target 2022: <=	1,7%	
Target 2023: <=	1,7%	

Indicatore	Percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Descrizione	misura la percentuale di incasso del Diritto Annuale nell'anno	
Algoritmo	Diritto Annuale: Incassi effettivi nell'anno /Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio nell'anno al netto dell'accantonamento annuale al fondo	
Unità di misura	Numero %	
Target 2021: >=	85%	
Target 2022: >=	85%	
Target 2023: >=	85%	

MISSIONE

032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

PROGRAMMA

03 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

Obiettivo	Titolo	10.4 Miglioramento dell'efficienza/efficacia interna: incremento dei mandati di pagamento, rispetto all'anno precedente, per fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19
	Descrizione	..
	Validità	2021-2023
	n° Indicatori	1

Indicatore	Incremento mandati di pagamento rispetto all'anno precedente (%)
Descrizione	Incremento mandati di pagamento rispetto all'anno precedente (%) nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19
Algoritmo	Incremento mandati di pagamento rispetto all'anno precedente (%) nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19
Unità di misura	Numero %
Target 2021: >=	1%
Target 2022: >=	-2%
Target 2023: >=	0%

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	DIRITTI	
1100	Diritto annuale	7.200.000,00
1200	Sanzioni diritto annuale	235.000,00
1300	Interessi moratori per diritto annuale	40.000,00
1400	Diritti di segreteria	3.800.000,00
1500	Sanzioni amministrative	32.000,00
	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	
2101	Vendita pubblicazioni	
2199	Altri proventi derivanti dalla cessione di beni	450,00
2201	Proventi da verifiche metriche	13.000,00
2202	Concorsi a premio	1.500,00
2203	Utilizzo banche dati	
2299	Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi	11.000,00
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato per attività delegate	
3102	Altri contributi e trasferimenti correnti da Stato	
3103	Contributi e trasferimenti correnti da enti di ricerca statali	
3104	Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali	1.000,00
3105	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per attività delegate	
3106	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	
3107	Contributi e trasferimenti correnti da province	
3108	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	
3109	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	
3110	Contributi e trasferimenti correnti da unioni di comuni	
3111	Contributi e trasferimenti correnti da comunità montane	
3112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	
3113	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	
3114	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
3115	Contributi e trasferimenti correnti dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
3116	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	
3117	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di previdenza	
3118	Contributi e trasferimenti correnti da Enti di ricerca locali	
3119	Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio	
3120	Contributi e trasferimenti correnti da Unioni regionali delle Camere di Commercio	1.000,00
3121	Contributi e trasferimenti correnti da Centri esteri delle Camere di Commercio	
3122	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidità di bilancio	
3123	Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti	105.000,00
3124	Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere	57.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti da Autorità portuali	
3126	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica	
3127	Contributi e trasferimenti correnti da Università	
3128	Contributi e trasferimenti correnti da Enti gestori di parchi	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
3129	Contributi e trasferimenti correnti da ARPA	
3199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti privati	
3201	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	
3202	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
3203	Riversamento avanzo di bilancio da Aziende speciali	
3204	Altri contributi e trasferimenti correnti da Aziende speciali	
3205	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	
	Contributi e trasferimenti correnti dall'estero	
3301	Contributi e trasferimenti correnti da Unione Europea	
3302	Contributi e trasferimenti correnti da altre istituzioni estere	
3303	Contributi e trasferimenti correnti da soggetti esteri privati	
	ALTRE ENTRATE CORRENTI	
	Concorsi, recuperi e rimborsi	
4101	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato	
4103	Rimborso spese dalle Aziende Speciali	
4198	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	130.315,43
4199	Sopravvenienze attive	
	Entrate patrimoniali	
4201	Fitti attivi di terreni	
4202	Altri fitti attivi	190.000,00
4203	Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche	
4204	Interessi attivi da altri	5.000,00
4205	Proventi mobiliari	
4499	Altri proventi finanziari	
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	
5200	Alienazione di immobilizzazioni immateriali	
	Alienazione di immobilizzazioni materiali	
5101	Alienazione di terreni	
5102	Alienazione di fabbricati	
5103	Alienazione di Impianti e macchinari	
5104	Alienazione di altri beni materiali	
	Alienazione di immobilizzazioni finanziarie	
5301	Alienazione di partecipazioni di controllo e di collegamento	
5302	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	
5303	Alienazione di titoli di Stato	
5304	Alienazione di altri titoli	
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6101	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Stato	
6102	Contributi e trasferimenti c/capitale da enti di ricerca statali	
6103	Contributi e trasferimenti c/capitale da altre amministrazioni pubbliche centrali	
6104	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma	
6105	Contributi e trasferimenti in c/capitale da province	
6106	Contributi e trasferimenti in c/capitale da città metropolitane	
6107	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comuni	

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Amministrazioni pubbliche	
6108	Contributi e trasferimenti in c/capitale da unioni di comuni	
6109	Contributi e trasferimenti in c/capitale da comunità montane	
6110	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende sanitarie	
6111	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende ospedaliere	
6112	Contributi e trasferimenti in c/capitale da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	
6113	Contributi e trasferimenti in c/capitale dagli Istituti Zooprofilattici sperimentali	
6114	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Policlinici universitari	
6115	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di previdenza	
6116	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti di ricerca locali	
6117	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Camere di commercio	
6118	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioni regionali delle Camere di commercio	
6119	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Centri esteri delle Camere di Commercio	
6120	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Unioncamere	
6121	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Autorità portuali	
6122	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Aziende di promozione turistica	
6123	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Università	
6124	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Enti Parco Nazionali	
6125	Contributi e trasferimenti in c/capitale da ARPA	
6199	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Amministrazioni pubbliche locali	
	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti privati	
6201	Contributi e trasferimenti in c/capitale da aziende speciali	
6202	Contributi e trasferimenti in c/capitale da altre Imprese	
6203	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Famiglie	
6204	Contributi e trasferimenti in c/capitale da Istituzioni sociali senza fine di lucro	
	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'estero	
6301	Contributi e trasferimenti in c/capitale dall'Unione Europea	
6302	Contributi e trasferimenti in conto capitale da altre istituzioni estere	
6303	Contributi e trasferimenti in conto capitale da soggetti esteri privati	
	OPERAZIONI FINANZIARIE	
7100	Prelievi da conti bancari di deposito	
7200	Restituzione depositi versati dall'Ente	
7300	Depositi cauzionali	
7350	Restituzione fondi economali	
	Riscossione di crediti	
7401	Riscossione di crediti da Camere di Commercio	
7402	Riscossione di crediti dalle Unioni regionali	
7403	Riscossione di crediti da altre amministrazioni pubbliche	
7404	Riscossione di crediti da aziende speciali	
7405	Riscossione di crediti da altre imprese	
7406	Riscossione di crediti da dipendenti	
7407	Riscossione di crediti da famiglie	
7408	Riscossione di crediti da istituzioni sociali private	
7409	Riscossione di crediti da soggetti esteri	
7500	Altre operazioni finanziarie	1.720.000,00

PREVISIONI DI ENTRATA - ANNO 2021

Liv.	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	
8100	Anticipazioni di cassa	
8200	Mutui e prestiti	12.100,00

TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA

13.554.365,43

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	108.102,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	53.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.000,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	400,00
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	130,00
2104	Altri materiali di consumo	2.522,24
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	100,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	299,88
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	319.698,88
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	30.000,00
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	3.200,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	800,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	4.413,94
2117	Utenze e canoni per altri servizi	2.649,64
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.417,39
2121	Spese postali e di recapito	2.100,00
2122	Assicurazioni	2.566,53
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.751,97
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	871,19
2126	Spese legali	44.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	460.000,00
3103	Contributi e trasferimenti correnti ad altre amministrazioni pubbliche centrali	23.190,00
3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni	15.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	205.000,00
3125	Contributi e trasferimenti correnti a Università	154.733,97
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.095.000,00
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	9.585,00
4401	IRAP	15.000,00
4499	Altri tributi	2.032,09
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	179,26

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	3,71
7500	Altre operazioni finanziarie	9.456,00
TOTALE		2.572.203,69

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	622.586,34
1301	Contributi obbligatori per il personale	307.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	3.970,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	1.646,04
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	536,72
2104	Altri materiali di consumo	13.557,07
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	330,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	1.611,86
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	142.346,28
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	19.000,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	4.000,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	23.724,99
2118	Riscaldamento e condizionamento	7.618,36
2121	Spese postali e di recapito	2.800,00
2122	Assicurazioni	9.763,84
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	4.041,70
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	4.682,64
2298	Altre spese per acquisto di servizi	368.841,42
4101	Rimborso diritto annuale	101,00
4201	Noleggi	1.500,00
4401	IRAP	95.000,00
4499	Altri tributi	10.761,24
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1.075,70
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	22,26
5104	Mobili e arredi	2.000,00

TOTALE

1.648.517,46

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	210.207,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	102.700,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	6.100,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	497,64
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	162,27
2104	Altri materiali di consumo	4.098,68
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	150,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	487,31
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	43.034,89
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.500,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.900,00
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	7.172,68
2118	Riscaldamento e condizionamento	2.303,22
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	31.461,27
2121	Spese postali e di recapito	2.500,00
2122	Assicurazioni	2.951,86
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.221,91
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.415,69
2126	Spese legali	8.000,00
2298	Altre spese per acquisto di servizi	115.000,00
3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo	1.000,00
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	500,00
4102	Restituzione diritti di segreteria	562,01
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	136,26
4201	Noleggi	1.500,00
4401	IRAP	32.000,00
4499	Altri tributi	3.253,40
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	358,57
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	7,42

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
	TOTALE	588.182,08

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	29.780,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	13.308,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	200,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	76,56
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	24,96
2104	Altri materiali di consumo	630,56
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	74,97
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	3.136,36
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	6.620,79
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.910,26
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	176,41
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	1.103,49
2118	Riscaldamento e condizionamento	354,33
2121	Spese postali e di recapito	2.944,00
2122	Assicurazioni	454,13
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	188,00
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	217,80
2298	Altre spese per acquisto di servizi	17.155,43
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	110.194,56
4201	Noleggi	1.500,00
4401	IRAP	4.000,00
4499	Altri tributi	500,52
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	51,23
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	1,06

TOTALE

194.603,42

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	250.000,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	85.100,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	4.200,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	421,08
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	137,31
2104	Altri materiali di consumo	3.468,11
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	6.770,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	25.249,49
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	36.414,19
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	7.010,00
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	970,14
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	6.069,20
2118	Riscaldamento e condizionamento	1.948,90
2121	Spese postali e di recapito	1.750,00
2122	Assicurazioni	2.497,73
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	1.033,92
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.197,88
2126	Spese legali	50.000,00
2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza	280,15
2298	Altre spese per acquisto di servizi	94.940,40
3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere	229.500,00
3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio	202.000,00
3199	Contributi e trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Pubbliche locali	40.280,14
3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	1.800,00
3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	14.691,20
4101	Rimborso diritto annuale	489,01
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.594,33
4401	IRAP	25.000,00
4403	I.V.A.	21.000,00

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4499	Altri tributi	1.053.141,86
4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio	1.000,00
4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta	800,00
4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	800,00
4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	27.786,43
4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione	9.500,00
4507	Commissioni e Comitati	2.200,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	281,73
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	5,83
5102	Fabbricati	70.000,00
5202	Partecipazioni azionarie in altre imprese	5.000,00
5299	Altri titoli	81.004,83
7500	Altre operazioni finanziarie	16,00
TOTALE		2.367.349,86

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	370.641,00
1301	Contributi obbligatori per il personale	183.709,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	5.000,00
1599	Altri oneri per il personale	207,70
2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico	880,44
2103	Pubblicazioni, giornali e riviste	287,07
2104	Altri materiali di consumo	7.251,32
2108	Corsi di formazione per il proprio personale	769,00
2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	3.924,14
2111	Organizzazione manifestazioni e convegni	5.327,87
2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza	76.138,68
2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	10.467,97
2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	2.028,39
2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas	12.690,01
2117	Utenze e canoni per altri servizi	41,68
2118	Riscaldamento e condizionamento	4.074,91
2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate	105.814,47
2121	Spese postali e di recapito	3.005,00
2122	Assicurazioni	5.222,52
2123	Assistenza informatica e manutenzione software	2.161,83
2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	41.922,50
2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	8.374,45
2298	Altre spese per acquisto di servizi	198.987,09
4101	Rimborso diritto annuale	2.254,92
4201	Noleggi	16.385,04
4401	IRAP	75.000,00
4405	ICI	58.871,00
4499	Altri tributi	1.150.000,00
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	614,68
4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	12,72
5102	Fabbricati	370.000,00
5106	Materiale bibliografico	1.000,00

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
5155	Acquisizione o realizzazione software	5.000,00
TOTALE		2.728.065,40

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
--------------	--------------------	---------------------------

TOTALE

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	324.000,00
1202	Ritenute erariali a carico del personale	897.000,00
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	36.028,49
1301	Contributi obbligatori per il personale	72.840,00
1502	TFR a carico direttamente dell'Ente	0,00
4101	Rimborso diritto annuale	10.201,05
4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	655,22
4402	IRES	15.222,72
4403	I.V.A.	288.618,83
4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	46.624,43
7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	990,00
7500	Altre operazioni finanziarie	1.612.931,53
TOTALE		3.305.112,27

CONTO PREVENTIVO IN TERMINI DI CASSA - USCITE ANNO 2021

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

SIOPE	DESCRIZIONE	IMPORTO PREVISIONE
4101	Rimborso diritto annuale	11,04
TOTALE		11,04

MISSIONE	011	Competitività e sviluppo delle imprese
PROGRAMMA	005	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE

2.572.203,69

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE

1.648.517,46

MISSIONE	012	Regolazione dei mercati
PROGRAMMA	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE

588.182,08

MISSIONE	016	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
PROGRAMMA	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
DIVISIONE	4	AFFARI ECONOMICI
GRUPPO	1	Affari generali economici, commerciali e del lavoro

TOTALE MISSIONE

194.603,42

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	002	Indirizzo politico
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE

2.367.349,86

MISSIONE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
PROGRAMMA	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE

2.728.065,40

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	001	Fondi da assegnare
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri

TOTALE MISSIONE

MISSIONE	033	Fondi da ripartire
PROGRAMMA	002	Fondi di riserva e speciali
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE

MISSIONE	090	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	001	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE

3.305.112,27

MISSIONE	091	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
PROGRAMMA	001	Debiti da finanziamento dell'amministrazione
DIVISIONE	1	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMNISTRAZIONI
GRUPPO	3	Servizi generali

TOTALE MISSIONE

11,04

TOTALE GENERALE

13.404.045,22

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	13.886.310,39				11.014.090,50		
2) Diritti di Segreteria	3.933.150,00						
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	164.100,00				105.000,00		
4) Proventi da gestione di beni e servizi	188.200,00				162.200,00		162.200,00
5) Variazione delle rimanenze	-1.324,38				-1.324,38		-1.324,38
Totale Proventi Correnti A	18.170.436,01				11.279.966,12		160.875,62
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-4.117.913,09	-1.120.171,12	-758.643,31	-361.527,81	-869.638,96	-45.000,00	-396.282,74
a) Competenze al personale	-3.026.416,38	-811.790,02	-565.058,70	-246.731,32	-622.959,59		-294.344,58
b) Oneri sociali	-715.287,25	-216.784,90	-145.238,47	-71.546,43	-131.263,71		-68.652,50
c) Accantonamenti al T.F.R.	-316.234,46	-79.721,20	-47.971,14	-31.750,06	-70.415,66		-33.285,66
d) Altri costi	-59.975,00	-11.875,00	-375,00	-11.500,00	-45.000,00	-45.000,00	
7) Funzionamento	-4.615.622,22	-786.141,17	-760.768,57	-25.372,60	-3.388.322,99	-1.907.229,20	-164.228,29
a) Prestazioni servizi	-2.163.876,72	-94.319,19	-93.872,59	-446,60	-1.969.341,46	-1.819.729,20	-51.439,50
b) Godimento di beni di terzi	-30.000,00				-30.000,00		-30.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.595.145,50	-71.221,98	-46.295,98	-24.926,00	-1.388.981,53	-87.500,00	-82.788,79
d) Quote associative	-777.600,00	-571.600,00	-571.600,00				
e) Organi istituzionali	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00				
8) Interventi economici	-3.252.128,11	-1.385.520,11	-1.278.626,11	-106.894,00			
9) Ammortamenti e accantonamenti	-6.196.960,14				-5.245.235,86	-480.412,41	
a) Immob. Immateriali	-138,92				-138,92	-138,92	
b) Immob. Materiali	-480.273,49				-480.273,49	-480.273,49	
c) Svalutazione crediti	-5.716.547,73				-4.764.823,45		
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-18.182.623,56	-3.291.832,40	-2.798.037,99	-493.794,41	-9.503.197,81	-2.432.641,61	-560.511,03
Risultato della gestione corrente A-B	-12.187,55	-3.291.832,40	-2.798.037,99	-493.794,41	1.776.768,31	-2.432.641,61	-399.635,41
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	12.187,55				12.187,55		
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	12.187,55				12.187,55		
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
b) Oneri Straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale	-	-	-	-	-	-	-
Differenze rettifiche attività finanziarie	-	-	-	-	-	-	-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	-	-3.291.832,40	-2.798.037,99	-493.794,41	1.788.955,86	-2.432.641,61	-399.635,41

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI SALERNO

ALL. B

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto Annuale	11.014.090,50				2.872.219,89	2.872.219,89	13.886.310,39
2) Diritti di Segreteria		3.933.150,00	57.500,00	3.875.650,00			3.933.150,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	105.000,00	59.100,00	59.100,00		-	-	164.100,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi		26.000,00	22.000,00	4.000,00			188.200,00
5) Variazione delle rimanenze							-1.324,38
Totale Proventi Correnti A	11.119.090,50	4.018.250,00	138.600,00	3.879.650,00	2.872.219,89	2.872.219,89	18.170.436,01
B) Oneri Correnti							
6) Personale	-428.356,22	-1.817.949,58	-738.786,97	-1.079.162,61	-310.153,43	-310.153,43	-4.117.913,09
a) Competenze al personale	-328.615,01	-1.361.981,85	-550.592,87	-811.388,98	-229.684,92	-229.684,92	-3.026.416,38
b) Oneri sociali	-62.611,21	-298.569,09	-111.450,42	-187.118,67	-68.669,55	-68.669,55	-715.287,25
c) Accantonamenti al T.F.R.	-37.130,00	-154.298,64	-76.173,68	-78.124,96	-11.798,96	-11.798,96	-316.234,46
d) Altri costi		-3.100,00	-570,00	-2.530,00			-59.975,00
7) Funzionamento	-1.316.865,50	-209.727,05	-66.498,12	-143.228,93	-231.431,01	-231.431,01	-4.615.622,22
a) Prestazioni servizi	-98.172,76	-98.708,80	-27.670,00	-71.038,80	-1.507,27	-1.507,27	-2.163.876,72
b) Godimento di beni di terzi							-30.000,00
c) Oneri diversi di gestione	-1.218.692,74	-111.018,25	-38.828,12	-72.190,13	-23.923,74	-23.923,74	-1.595.145,50
d) Quote associative					-206.000,00	-206.000,00	-777.600,00
e) Organi istituzionali							-49.000,00
8) Interventi economici		-59.100,00	-59.100,00		-1.807.508,00	-1.807.508,00	-3.252.128,11
9) Ammortamenti e accantonamenti	-4.764.823,45				-951.724,28	-951.724,28	-6.196.960,14
a) Immob. Immateriali							-138,92
b) Immob. Materiali							-480.273,49
c) Svalutazione crediti	-4.764.823,45				-951.724,28	-951.724,28	-5.716.547,73
d) Fondi spese future							
Totale Oneri Correnti B	-6.510.045,17	-2.086.776,63	-864.385,09	-1.222.391,54	-3.300.816,72	-3.300.816,72	-18.182.623,56
Risultato della gestione corrente A-B	4.609.045,33	1.931.473,37	-725.785,09	2.657.258,46	-428.596,83	-428.596,83	-12.187,55
C) GESTIONE FINANZIARIA							
a) Proventi Finanziari	12.187,55						12.187,55
b) Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	12.187,55						12.187,55
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
a) Proventi straordinari	-				-	-	-
b) Oneri Straordinari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione straordinaria	-	-	-	-	-	-	-
a) Rivalutazioni attivo patrimoniale							-
b) Svalutazioni attivo patrimoniale							-
Differenze rettifiche attività finanziarie							-
Avanzo/Disavanzo economico di esercizio (A-B+/-C+/-D)	4.621.232,88	1.931.473,37	-725.785,09	2.657.258,46	-428.596,83	-428.596,83	-

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	PREVENTIVO ANNO 2021	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	A - SEGRETERIA GENERALE	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	A - SEGRETERIA GENERALE	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software	5.000,00				5.000,00		5.000,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)	5.000,00				5.000,00		5.000,00
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili	440.000,00				440.000,00		440.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche	25.000,00				25.000,00		25.000,00
9) Attrezzature non informatiche	15.000,00				15.000,00		15.000,00
10) Arredi e mobili	32.000,00				32.000,00		32.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca	1.000,00				1.000,00		1.000,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)	513.000,00				513.000,00		513.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Totale generale investimenti (E+F+G)	523.000,00	5.000,00	5.000,00		518.000,00		518.000,00

BUDGET DIREZIONALE

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	G - DIRIGENTE AREA AFFARI GENERALI E PERSONALE	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	F - DIRIGENTE AREA ANAGRAFE E PATRIMONIO	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	D - AREA PROMOZIONE ECONOMICA	TOTALE (A+B+C+D)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizzazioni Immateriali							
1) Software							5.000,00
2) Licenze d' uso							
3) Diritti d' autore							
4) Altre							
Totale immobilizzazioni immateriali (E)							5.000,00
F) Immobilizzazioni materiali							
5) Immobili							440.000,00
6) Opere di manutenzione straordinaria							
7) Impianti							
8) Attrezzature informatiche							25.000,00
9) Attrezzature non informatiche							15.000,00
10) Arredi e mobili							32.000,00
11) Automezzi							
12) Biblioteca							1.000,00
13) Altre							
Totale immobilizzazioni materiali (F)							513.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie							
14) Partecipazioni e quote							5.000,00
15) Altri investimenti mobiliari							
Totale immobilizzazioni finanziarie (G)							5.000,00
Totale generale investimenti (E+F+G)							523.000,00



CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO

RELAZIONE della GIUNTA CAMERALE
al PREVENTIVO ECONOMICO anno 2021

Art. 7 del DPR 254/2005

Allegato alla deliberazione del Giunta Camerale n. 62 del 2 dicembre 2020

Indice

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Proventi della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>A1) Diritto Annuale</i>	<i>Pag.</i>	<i>13</i>
<i>A2) Diritti di segreteria</i>	<i>Pag.</i>	<i>21</i>
<i>A3) Contributi trasferimenti ed altre entrate</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>
<i>A4) Proventi da gestione di beni e servizi</i>	<i>Pag.</i>	<i>23</i>
<i>A5) Variazione delle rimanenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
<i>Oneri della gestione corrente</i>	<i>Pag.</i>	<i>24</i>
<i>B6) Competenze al personale</i>	<i>Pag.</i>	<i>25</i>
<i>B7) Funzionamento</i>	<i>Pag.</i>	<i>27</i>
<i>B8) Interventi economici</i>	<i>Pag.</i>	<i>34</i>
<i>B9) Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>45</i>
<i>Gestione finanziaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>46</i>
<i>C10) Proventi finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>46</i>
<i>C11) Oneri finanziari</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>Gestione straordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>D12) Proventi straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>D13) Oneri straordinari</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>Piano degli Investimenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>Allegato 1</i>		

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2005 - con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento di Contabilità delle Camere di Commercio - si è concluso un percorso di aziendalizzazione che ha portato gli enti camerali a sviluppare una serie di strumentazioni prettamente manageriali.

Uno degli aspetti salienti che caratterizzano il nuovo Regolamento è l'introduzione, in via esclusiva, della contabilità economico-patrimoniale ed analitica, più confacente alla cultura del risultato, infatti l'articolo 1 stabilisce che *"La gestione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti di veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza"*.

Il suddetto articolo ha disposto, per le Camere di Commercio il definitivo passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economica, ed impone alle Camere di adottare i medesimi principi che il Codice Civile dispone debbano essere adottati per la redazione del bilancio delle società. Afferma infatti l'art. 1, DPR 254/95, *"...è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale"*.

Il riferimento ai principi generali dettati dal codice civile in tema di bilancio è inoltre esplicitato dal richiamato agli articoli 2423 e 2423 bis. c.c.

L'articolo 2423 c.c., secondo comma, recita *"Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio ..."*.

Il principio di chiarezza, verità e correttezza richiede ai redattori di operare correttamente le stime dei valori iscritti nei documenti contabili, in modo da poter rappresentare la situazione camerale nel modo più reale possibile.

Anche per le Camere di Commercio, dunque, nella redazione del bilancio è necessario rispettare i principi contabili ossia le regole che stabiliscono le modalità di iscrizione dei fatti amministrativi, contabili ecc.. In particolare il principio di chiarezza è tutelato attraverso il rispetto del contenuto, prescritto dalla disciplina civilistica, del conto economico e dello stato patrimoniale espressamente indicato dal legislatore (art. 2423, 2425 c.c.), mentre quelli di verità e correttezza sono garantiti attraverso una oggettiva rappresentazione della situazione e dei risultati economico-patrimoniali e mediante un comportamento ispirato a lealtà e buona fede.

L'articolo 2423 bis c.c., secondo comma recita *"1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività ..."*. Per il principio di prudenza gli oneri vanno inseriti anche se presunti o potenziali, mentre i proventi da iscrivere sono quelli certi.

Ai fini dell'individuazione degli oneri, anche se presunti vanno presi in considerazione anche tutti gli accadimenti che manifesteranno i loro effetti in futuro purché di competenza dell'esercizio considerato. Subentra qui il principio di competenza economica (si veda art. 2) secondo il quale costi e ricavi vanno assegnati all'esercizio in cui le operazioni che generano gli stessi si realizzano indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria.

A far testo sulla determinazione della competenza economica, quindi, è il momento dell'effettiva acquisizione del bene o dell'effettiva resa del servizio. Altro principio cardine per una corretta redazione dei documenti contabili è quello di continuità dei criteri di valutazione. Solo il mantenimento dei medesimi principi da un esercizio all'altro consente, infatti, di poter comparare bilanci di esercizi diversi. Il codice civile dispone che al principio di continuità si possa derogare solo in casi eccezionali con l'obiettivo di continuare a garantire una rappresentazione veritiera e corretta della gestione.

L'art. 2 - disposizioni di carattere generale - recita: *"1. Il bilancio di esercizio, costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa, è disciplinato dagli articoli 21, 22 e 23, ed è redatto secondo il principio di competenza economica"*.

Il primo comma dell'art. 2 rimanda l'applicazione dei principi civilistici in materia di bilancio in quanto compatibili. Gli articoli 21 e 22 richiamano infatti rispettivamente l'art. 2425-bis, 2424 e 2424-bis codice civile (disciplina del conto economico e dello stato patrimoniale). Il comma 1 sancisce inoltre il principio di competenza economica del bilancio.

Il principio della competenza è contenuto nell'articolo 2423-bis del codice civile e prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*. Per competenza si intende appunto la competenza "economica", che si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi, ed in virtù di questa correlazione si stabilisce che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento. Nel caso particolare delle Camere di Commercio la correlazione che determina la competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio pubblico ed i costi che è necessario sostenere per l'erogazione dello stesso.

Nel nuovo regolamento, l'orizzonte temporale disponibile per la gestione delle risorse economiche previste nel preventivo economico è limitato unicamente a 12 mesi dell'anno oggetto di programmazione. Con la scomparsa della competenza finanziaria, pertanto, l'attività di controllo da parte dell'organo politico sulla effettiva realizzazione del proprio programma da parte della struttura camerale compie un deciso salto di qualità. Considerazioni analoghe valgono anche per i ricavi.

"Il preventivo di cui all'articolo 6 è redatto sulla base della programmazione degli oneri e della prudentiale valutazione dei proventi"

Il preventivo economico è cioè redatto in conformità a quanto previsto nella relazione previsionale e programmatica, all'interno della quale si individuano gli obiettivi e le azioni per l'anno, e si definiscono gli oneri che si ritiene di dover sostenere ed i proventi che si ritiene, prudenzialmente, di poter incassare, e *"... secondo il principio del pareggio, che è conseguito anche mediante l'utilizzo degli avanzi patrimonializzati risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e di quello economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo "*.

All'interno del secondo comma si richiama un altro importante principio per la redazione del preventivo economico: il principio del pareggio.

Nel regolamento, il punto di riferimento è l'equilibrio economico-patrimoniale complessivo dell'ente e, pertanto, dal punto di vista contabile, la costruzione di un documento che, su base previsionale, dispone un ammontare degli oneri superiore al totale dei proventi (o viceversa), deve essere valutato con riferimento ai suoi possibili effetti prodotti sulla struttura patrimoniale dell'ente (diminuzione o aumento del patrimonio netto).

La locuzione "avanzi patrimonializzati" (non presente nella disciplina civilistica e in dottrina) richiamata dalla disposizione, trova la sua rappresentazione contabile nell'allegato D) all'interno della categoria "Patrimonio netto" sotto la voce "Patrimonio netto esercizi precedenti".

Anche l'indicazione del "risultato economico che si prevede prudenzialmente di conseguire alla fine dell'esercizio precedente quello di riferimento del preventivo" trova riscontro nell'allegato D) del D.P.R. 254/05 sotto la voce "Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio".

Come si evince dal modello di preventivo economico, l'iscrizione di importi nell'ambito delle singole voci di provento e di onere deve essere preceduta, per le stesse voci, da una stima dei dati economici (proventi e oneri) che si prevede di conseguire nell'esercizio precedente

quello di riferimento del preventivo e, di conseguenza, dall'accertamento del presumibile risultato economico dell'esercizio.

L'avanzo o il disavanzo economico iscritto nella colonna "Previsione consuntivo al 31.12.2020" confluisce, per l'importo rilevato con il bilancio d'esercizio, nel passivo dello Stato Patrimoniale sotto la voce "Patrimonio netto".

Pur trovando all'interno dello stato patrimoniale (come peraltro previsto nella disciplina civilistica) una distinta evidenziazione contabile, i dati dell'avanzo patrimonializzato e dell'avanzo economico dell'esercizio appartengono alla stessa categoria del patrimonio netto.

Anche per il 2021 viene data applicazione alla previsione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 recante *“Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”* che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, ha previsto l’armonizzazione dei documenti contabili rinviando ad apposito decreto la definizione dei criteri e delle modalità per la predisposizione del budget economico e del bilancio d’esercizio delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità economica, tra cui, appunto, le Camere di Commercio.

Per effetto di quanto innanzi il Ministero dell’economia e delle finanze ha adottato il decreto 27 marzo 2013 recante *“Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”* (pubblicato nella GU 12 aprile 2013 n. 86, S.O. n. 29).

Tale decreto ha disciplinato, dunque, i criteri e le modalità per la predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica definendo altresì gli schemi di programmazione delle risorse.

L'articolo 1 del decreto 27/03/2013 prevede che ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 90, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:

- a) Il budget economico pluriennale;
- b) Il budget economico annuale.

L'art. 2 dello stesso decreto stabilisce che il budget economico *annuale* “*deve essere redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1 decreto stesso*”.

Il comma 4 dello stesso articolo 2 individua gli allegati al budget economico annuale e precisamente:

- a) il budget economico pluriennale;
- b) la relazione illustrativa o analogo documento;
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) la relazione del Collegio dei revisori dei conti

Relativamente all'allegato A) occorre precisare che esso è formato dal budget economico annuale, riclassificato secondo i criteri di cui alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico 148123 del 12/09/2013, e riporta anche le previsioni relative agli anni 2021 e 2022.

Gli Enti camerali son tenuti, altresì, ai sensi dell'art. 9 del decreto 27/03/2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello e delle previsioni di entrata redatti secondo il principio di cassa.

Con DPCM 12/12/2012 sono state definite le linee guida generali per l'individuazione da parte delle amministrazioni pubbliche delle missioni.

L'art. 2 del DPCM anzidetto definisce le "missioni" come le *"funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie umane e strumentali ad esse destinate"*.

Il comma 3, del citato art. 2 recita testualmente che *"ciascuna amministrazione pubblica, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite. Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione "Fondi da ripartire" le eventuali spese relative a fondi che, in sedi di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, un quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione "Servizi istituzionali e generali", le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni"*.

L'art. 4 del medesimo decreto definisce i "programmi" quali *"aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle*

missione". Lo stesso comma prosegue stabilendo che *“la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche”*.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella qualità di Amministrazione vigilante ha predisposto, per le Camere di Commercio, le seguenti missioni:

- 1) **Missione 011 “Competitività e sviluppo delle imprese”** – nella quale confluisce la funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* con esclusione delle attività di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese;
- 2) **Missione 012 “Regolazione dei mercati”** – nella quale confluisce la funzione C *“Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati”*;
- 3) **Missione 016 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”** – nella quale confluisce la parte di attività della funzione D *“Studio, formazione, informazione e promozione economica”* relativa al sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- 4) **Missione 032 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”** – nella quale confluiscono le funzioni istituzionali A e B
- 5) **Missione 033 “Fondi da ripartire”** – nella quale confluiscono le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.

Anche per il ciclo di programmazione 2021 e quello degli anni successivi si tiene conto delle disposizioni contenute all’art. 28 del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dal decreto nella legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il quale ha previsto la riduzione del diritto annuale a partire dal 2015 secondo le seguenti percentuali: 35% per l’anno 2015 – 40% per l’anno 2016 e 50% a regime dal 2017.

Ad ogni buon fine si ricorda che, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12/3/2020, diverse Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno, sono state autorizzate per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico nella relazione annuale per la determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2015 dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, sulla tematica anzidetta, ha testualmente affermato *“Le Camere di Commercio sono, quindi, chiamate a sostenere un impegno considerevole per il massimo contenimento dei costi al fine di assicurare, tenendo conto della riduzione del diritto annuale stabilita con il comma 1 dell'articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, lo svolgimento delle attività che l'articolo 2 della legge n. 580/1993 assegna alle medesime camere, In pratica, in assenza o in attesa dell'attuazione di altre drastiche misure di contenimento della spesa, quali accorpamento di camere, dismissione di partecipazioni, ecc, risulterà indispensabile complessivamente una drastica riduzione delle spese variabili promozionali, che, per alcune Camere, considerata l'articolazione delle situazioni rispetto a tali valori complessivi e medi, potrebbe concretizzarsi nel totale blocco delle attività promozionali”*.

Il definitivo e scarso livello delle risorse economiche continua a rappresentare l'elemento di maggiore criticità per la programmazione dell'Ente.

Il Preventivo economico per l'esercizio 2021 è stato redatto in coerenza con la relazione previsionale e programmatica, approvata dal Consiglio camerale con deliberazione n. 12 del 2 dicembre 2020, ed in linea con gli indirizzi politico-strategici per il quinquennio 2017-2021, approvati dal Consiglio camerale con deliberazione n. 11 del 30 novembre 2016.

La presente relazione di accompagnamento al preventivo economico per l'esercizio 2021, redatta in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 del citato DPR 2 novembre 2005, n. 254, è articolata, dal punto di vista metodologico, in quattro sezioni, ovvero quella relativa alla gestione corrente, la sezione relativa alla gestione finanziaria, la gestione straordinaria ed, infine, il piano degli investimenti.

Il Bilancio preventivo 2021 della Camera di Commercio di Salerno fa registrare un **risultato a pareggio**.

Nelle tabelle che seguono viene riportato il confronto, prescritto dal d.P.R. 254/05, tra i valori risultanti dal preconsuntivo 2020 ed i valori di previsione 2021.

A) Proventi della gestione corrente

Proventi della gestione corrente

Tabella 1 – "Proventi della gestione corrente: analisi degli scostamenti 2020/2021"

PROVENTI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Diritto Annuale	13.098.052	13.886.310
Diritti di Segreteria	3.967.090	3.933.150
Contributi trasferimenti ed altre entrate	188.871	164.100
Proventi da gestione di beni e servizi	185.623	188.200
Variazione delle rimanenze	-66.357	-1.324
TOTALE	17.373.280	18.170.436

I **Proventi della gestione corrente** ammontano complessivamente ad Euro **18.170.436** e fanno registrare, rispetto al 2020, un incremento pari ad Euro **797.156**, da attribuire in massima parte alla previsione della voce "Diritto annuale", all'interno della quale sono considerate anche la maggiorazione del 20% relativa al triennio 2020/2022 e la quota di ricavo per diritti riscontata negli esercizi precedenti sempre connessa alla realizzazione dei progetti finanziati con l'incremento del diritto 2020 del 20%.

1) **Diritto Annuale**

Il diritto annuale è il tributo a carico delle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 18, commi 3 e 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non è strumentale all'espletamento di specifici servizi camerali e rappresenta il principale provento delle Camere di Commercio.

L'art. 18, commi 4 e 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal comma 19 dell'articolo 1 del D.Lgs. 23/2010, stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, determina e, in caso di variazioni significative del fabbisogno, aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8 della stessa legge, ivi compresi gli importi minimi e massimi, quelli dovuti in misura fissa e quelli applicabili alle unità locali.

Con il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2008 (pubblicato nella G.U. n. 54 del 04/03/08) recante la *“Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle imprese alle camere di commercio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488”* è venuto meno il regime transitorio, introdotto dall'art. 18, comma 4°, lettera d) della legge 580/1993, successivamente confermato dall'art. 44, comma 2° della legge 12 dicembre 2002 n. 273 recante *“Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”*, come modificato dall'art. 12 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e dall'art. 4, comma 4, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, in forza dei quali, la misura del diritto annuale non poteva essere superiore del venti per cento rispetto al diritto riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge 580/93.

Dall'esercizio 2008 è, dunque, a regime la riforma del diritto annuale - introdotta nel 2001 – per cui tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese sono tenute a pagare un importo calcolato sul fatturato realizzato, in modo da evitare sperequazioni in ordine al diritto dovuto dalle società a seconda della loro diversa forma giuridica (società di persone, di capitale, cooperative, consorzi) e, nell'ambito delle stesse società di capitale, tra aziende che hanno il medesimo fatturato.

La diffusione del virus Covid-19 sta avendo un duplice impatto sulla demografia delle imprese a livello nazionale:

- una minor propensione all'avvio di nuove imprese rispetto allo scorso anno (-17% la stima nei primi 11 mesi), ma con tendenza alla stabilizzazione;
- una diminuzione delle cessazioni leggermente inferiore alle iscrizioni in termini relativi (-16%).

Le cessazioni risultano tuttavia più contenute rispetto allo scorso anno, facendo così pensare a un probabile aumento nei prossimi mesi.

Tali fenomeni portano a dover valutare i possibili effetti sul gettito del diritto annuale 2020 e 2021.

Bisogna a tal riguardo tener presente che i diritti dovuti dalle imprese sono versati dalle imprese minori in cifra fissa e dalle imprese iscritte in sezione ordinaria del R.I. in misura correlata al fatturato dell'esercizio precedente. Questo significa che l'andamento delle entrate risentirà:

- dei flussi di natalità;
- della riduzione del valore della produzione nel 2020

Quanto al primo aspetto dall'indagine condotta dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne sulla demografia delle imprese nei primi 11 mesi dell'anno 2020 si rileva, per la provincia di Salerno, che le iscrizioni superano le cessazioni a differenze di tante altri territori.

Circa il secondo aspetto sono state vagliate varie ipotesi di calcolo dell'eventuale calo delle riscossioni e la più plausibile è risultata quella delle variazioni del fatturato a parità di consistenza e strutturazione del sistema imprenditoriale dalla quale è ipotizzato un andamento del fatturato negli ultimi 5 bimestri di tipo "campanulare".

Nella tabella che segue viene riportata la stima per la provincia di Salerno relativa ai due indicatori innanzi richiamati. Si rileva un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni ed una variazione degli incassi con un decremento del 3,8% in funzione della stima di fatturato:

Flussi di impresa nei primi 11 mesi del 2020 (*) nelle Camere di Commercio italiane e variazione percentuale del diritto annuale fra 2018 e 2021 a parità di tessuto imprenditoriale secondo l'ipotesi di andamento del fatturato descritta in calce (**)									
CAMERA	SOCIETA'DI CAPITALE		SOCIETA'DI PERSONA		DITTE INDIVIDUALI E ALTRE FORME		TOTALE IMPRESE		VARIAZIONE PERCENTUALE DEL DIRITTO ANNUALE 2018/2021
	Iscrizioni	Cessazioni	Iscrizioni	Cessazioni	Iscrizioni	Cessazioni	Iscrizioni	Cessazioni	
SALERNO	1.920	692	154	409	3.374	4.267	5.448	5.368	-3,8

(*) Il mese di novembre è stato stimato proiettando linearmente i dati del periodo 1-10 novembre 2020

(**) Viene fatta una ipotesi di variazione di fatturato a livello nazionale per sezione della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 basata sulle seguenti ipotesi di variazione fra il bimestre 2020 e il corrispondente bimestre 2019

Bimestre gennaio-febbraio: variazione nulla;

Bimestre marzo-aprile: variazione stimata attraverso i dati pubblicati da Istat nell'indagine diffusa il 15 maggio 2020;

Bimestre maggio-giugno: variazione dimezzata rispetto al bimestre marzo-aprile;

Bimestre luglio-agosto: variazione dimezzata rispetto al bimestre maggio-giugno;

Bimestre settembre-ottobre: variazione pari rispetto a quella del bimestre maggio-giugno;

Bimestre novembre-dicembre: variazione pari a quella del bimestre marzo-aprile

Fonte: Elaborazione Unioncamere-Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati Unioncamere-Infocamere e Istat

Il diritto annuale di competenza dell'esercizio 2021 viene prudenzialmente ed opportunamente stimato in Euro 13.886.310 con la puntuale applicazione dei criteri introdotti dal predetto D.l. 8/1/2015, tenuto conto delle misure del tributo definite, per l'anno 2020 e successivi, con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 marzo 2020 con il quale le Camere di Commercio, tra cui quella di Salerno sono state autorizzate per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20%, ai sensi del comma 10, dell'art. 18 della legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016 per il finanziamento dei progetti approvati dai rispettivi Consigli camerali.

Il Consiglio camerale con deliberazione n. 2 del 19 giugno 2020, nel ratificare la deliberazione d'urgenza della Giunta n. 19 del 9 aprile 2020, ha stabilito di destinare il 10% dell'incremento del diritto annuale al progetto **“Punto Impresa Digitale”**, il 2% al progetto **“Formazione Lavoro”**, il 4% al progetto **“Turismo”**, il 2 % al progetto **“Preparazione pmi ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.”** ed il restante 2% al progetto **“Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario”**.

Con successiva nota prot. n. 241848 del 22/6/2017 il MISE ha fornito ulteriori indicazioni sul trattamento contabile da riservare ai ricavi generati dall'incremento del diritto annuale. In primo luogo ha stabilito che i proventi derivanti dall'incremento del diritto annuale siano destinati per una parte alla copertura dei costi per l'acquisizione di servizi necessari alla realizzazione dei progetti e una parte alla copertura dei costi di struttura relativi agli oneri del personale impiegato nello svolgimento delle attività dei medesimi progetti e ai costi generali. Dunque, dal punto di vista contabile, l'imputazione dei nuovi proventi e costi non determinerà un pareggio, atteso che i progetti di cui trattasi devono risultare in equilibrio solo dal punto di vista economico. Inoltre, la nota in commento prevede altresì che gli Enti camerali istituiscano per ciascuna annualità interessata con riferimento ai proventi relativi all'incremento del 20% delle misure del diritto annuale una specifica voce di modo da tenere distinto lo stesso da parte principale del ricavo, di modo che anche in fase di redazione del bilancio d'esercizio analogamente vi sia all'interno del conto economico e dello stato patrimoniale una gestione separata. Sulla scorta di quanto innanzi si riporta, di seguito, il prospetto con le determinazioni di ricavo e costo afferenti all'incremento del 20% del diritto annuale per l'annualità 2021:

Conto	Descrizione	Tipo conto	Funzione	CDC	Preventivo 2021
310004	Diritto annuale - incremento 20%	Ricavo	D	DD03	2.201.172,89
	Totale				2.201.172,89
342001	Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	Accantonamento	D	DD03	951.724,28
330039	PUNTO IMPRESA DIGITALE	Costo	D	DD03	569.624,31
330039	FORMAZIONE LAVORO	Costo	D	DD03	109.516,86
330039	TURISMO	Costo	D	DD03	227.849,72
330039	PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI	Costo	D	DD03	113.924,86
330039	PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO	Costo	D	DD03	121.638,86
330039	Costi interni – progetti magg. 20%	Costo	A	G002	106.894,00
	Totale				2.201.172,89

La determinazione di cui innanzi è stata effettuata senza tenere conto delle sanzioni per omesso o incompleto versamento del diritto annuale. Nell'esercizio 2021 verrà anche gestita la quota di risorse destinate ai progetti finanziati con l'incremento del 20% del diritto annuale provenienti dall'esercizio 2020, come riportato nel prospetto che segue e che, naturalmente, si andranno ad aggiungere alle risorse di competenza dell'esercizio 2021:

Previsione budget 2021		
(competenza 2021)	(quota proveniente dal 2020 /risconto)	(totale)
2.201.172,89	664.953,39	2.866.126,28

Il principio contabile n. 3 della predetta circolare MISE 3622/C titolato "Trattamento contabile delle operazioni tipiche delle Camere di Commercio" ha introdotto modalità nuove di iscrizione nel preventivo economico del provento per diritto annuale, sanzioni ed interessi.

In particolare, esso prevede che i proventi relativi al diritto annuale di competenza siano determinati sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio precedente, mentre l'importo dovuto e non versato rappresenta il credito relativo, tenendo conto, per le imprese inadempienti che pagano il diritto in misura fissa, degli importi stabiliti con l'apposito decreto annuale adottato dal MISE e, per le imprese inadempienti che, invece, sono tenute al versamento in base al fatturato, del valore corrispondente all'applicazione dell'aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, su un fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione – nel mese di agosto 2009 ha diffuso apposito comunicato contenente le

modalità di previsione del diritto annuale di competenza dell'esercizio 2010 in applicazione della predetta circolare ministeriale.

In particolare, il MISE ha indicato le seguenti modalità operative:

- a) per le imprese iscritte nella sezione ordinaria che hanno omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto, l'importo minimo previsto per ogni scaglione di fatturato, considerando l'ultimo fatturato relativo disponibile, o, in caso di indisponibilità di tale dato, considerando dovuto un diritto pari all'importo previsto nel primo scaglione di fatturato (Euro 200,00);
- b) per le imprese iscritte nella sezione speciale che risulta abbiano omesso il versamento alla data del 30 settembre di ciascun anno viene stimato quale diritto dovuto il valore corrispondente alla natura giuridica dell'impresa previsto dal predetto decreto interministeriale.

Il valore del diritto omesso così ottenuto viene, altresì, considerato quale "base imponibile" per la determinazione presuntiva dell'ammontare delle sanzioni, applicando le misure minime contemplata dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 per i casi di omesso versamento (30%), nonché i relativi interessi calcolati al saggio legale vigente.

Gli importi così determinati sono stati oggetto, poi, di ulteriore rettifica sulla base delle variazioni dell'archivio Registro imprese (iscrizioni/cessazioni), nonché del *trend* della congiuntura economica a livello provinciale in termini di effetto sull'andamento dei fatturati delle imprese. La tabella che segue illustra la composizione dell'archivio Registro Imprese al 30.09.2019 distinguendo tra le imprese presenti nella sezione speciale da quelle iscritte nella sezione ordinaria:

Tabella 2 – Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020- Incassi al 30.09.2020

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	32.161	1.351	2.390	265	195	1.836.446,13

SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	47	3	6	1	4	5.482,28

UNITA LOCALI ESTERE

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	0	0	18	2	6	1.451,31

SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE

Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	165	2	56	5	20	11.505,69

IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	436	7	62	3	0	45.659,09

SOGGETTI REA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
TOTALE	218	13	66	4	26	5.814,22

SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA

	Sedi	Sedi Neoiscritte	U.L.	U.L. Neoiscritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Pagato
0 - 100000	9.887	749	2.319	570	579	1.399.762,65
> 100000 - 250000	3.629	0	1.303	90	192	500.297,43
> 250000 - 500000	2.197	0	1.039	76	183	346.951,75
> 500000 - 1000000	1.612	0	847	60	186	301.083,19
> 1000000 - 10000000	2.258	0	2.209	181	760	777.953,07
> 10000000 - 35000000	217	0	604	42	268	270.189,59
> 35000000 - 50000000	28	0	104	3	66	54.331,77
OLTRE 50000000	35	0	1.076	30	1.073	202.952,90
Totale	19.863	749	9.501	1.052	3.307	3.853.522,35

Tabella 3 – Preventivo esercizio 2021/Preconsuntivo esercizio 2020 - Credito al 30.09.2020

IMPRESE INDIVIDUALI E IMPRESE IN SEZIONE SPECIALE								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	29.885	1.267	2.031	111	340	1.673.010,00	501.903,00	327,41
SOCIETA SEMPLICI NON AGRICOLE								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	48	5	2	1	0	6.432,00	1.929,60	1,62
UNITA LOCALI ESTERE								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	0	0	67	2	26	3.168,00	950,40	0,96
SOCIETA SEMPLICI AGRICOLE								
Classe Fatturato	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	65	2	7	0	2	4.104,00	1.231,20	1,34
IMPRESE INDIVIDUALI IN SEZIONE ORDINARIA								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	793	12	119	4	12	99.552,00	29.865,60	25,35
SOGGETTI REA								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
TOTALE	641	19	82	6	35	11.880,00	3.564,00	0,00
SOCIETA IN SEZIONE ORDINARIA								
	Sedi	Sedi Neoisritte	U.L.	U.L. Neoisritte	U.L. Fuori Prov	Tot. Importo Dovuto	Sanz. al 30%	Interessi dal 30/06/2020 al 31/12/2020
0 - 100000	24.708	902	5.409	267	1.529	3.153.792,00	946.137,60	815,38
> 100000 - 250000	1.720	0	781	25	207	225.672,00	67.701,60	59,60
> 250000 - 500000	1.042	0	600	21	164	155.611,50	46.683,45	47,84
> 500000 - 1000000	691	0	526	25	176	122.391,00	36.717,30	33,05
> 1000000 - 10000000	745	0	843	40	378	168.160,80	50.448,24	45,88
> 10000000 - 35000000	32	0	103	3	57	34.128,00	10.238,40	8,94
> 35000000 - 50000000	2	0	17	0	16	4.878,00	1.463,40	1,29
OLTRE 50000000	5	0	34	0	26	12.525,00	3.757,50	3,32
Totale	28.945	902	8.313	381	2.553	3.877.158,30	1.163.147,49	1.015,30

Sulla base delle risultanze esposte nelle tabelle che precedono, l'iscrizione in bilancio del provento relativo al diritto annuale per l'esercizio 2021 di **Euro 9.575.988**.

E' stata, altresì, analizzata la composizione del ricavo per diritto annuale dell'esercizio 2020, da utilizzare anche nel 2021, distinguendo tra le imprese iscritte nella sezione ordinaria, che rappresentano il 43% del diritto versato e quelle iscritte, invece, nella sezione speciale che costituiscono il restante 57%, allo scopo di attribuire alle due sezioni un peso specifico diverso in termini di concorso alla formazione del ricavo da diritto annuale, attese le differenze esistenti in ordine alla modalità di determinazione del diritto dovuto dalle imprese comprese nelle due sezioni.

Si segnala, infine, che il ricavo per diritto annuale viene iscritto nel Preventivo economico al valore nominale, ovvero senza riferimento alcuno al relativo accantonamento a fondo svalutazione crediti che viene rappresentato nella voce accantonamenti, tra gli oneri correnti, per un importo complessivo pari ad **Euro 5.716.548**.

Nel preventivo economico 2021 viene, inoltre, iscritto un valore di **Euro 1.429.877** per ricavi derivanti da sanzioni tributarie connesse a violazioni in materia di diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, determinate applicando la sanzione nella misura del 30% al credito presunto per diritto al 31.12.2021, nonché interessi moratori maturati nel periodo successivo alla scadenza, calcolati al saggio legale vigente, delle annualità per le quali non è stato ancora emesso il relativo ruolo, quantificate in **Euro 9.226**.

Si prevedono, inoltre, costi per rimborso diritto annuale non dovuto per **Euro 1.000**.

Si evidenzia che nell'esercizio 2021 sarà resa esecutivo il ruolo per i contribuenti che, con riferimento all'annualità 2017 del diritto camerale, non abbiano effettuato il versamento relativo, ovvero abbiano effettuato versamenti incompleti.

Di seguito si riporta il numero delle imprese da sanzionare a norma dell'art. 4 del DM 27 gennaio 2005, n. 54, mediante iscrizione a ruolo con il relativo carico, suddiviso per stato di accertamento:

Camera di SALERNO
 Anno 2017 (Ruolo da formarsi nell'anno 2021)
 Imprese sanzionabili suddivise per stato accertamento
 Riepilogo complessivo

Stato accertamento	Numero imprese	Importo dovuto	Importo pagato
Imprese sanzionabili	71.090	6.287.539,60	1.788.089,29
- sanzionate	10.821	1.027.618,00	160.466,75
- inibite	155	16.775,00	256,00
- residuali	60.114	5.243.146,60	1.627.366,54

Data di elaborazione 21NOV2020

La “fonte” diritto annuale, per convenzione attribuita alla funzione istituzionale “servizi di supporto” da cui è gestita, complessivamente si attesta, nel 2020, ad Euro 13.886.310, e costituisce il 76% del totale dei proventi correnti.

2) Diritti di segreteria

Tabella 4 – “Diritti di segreteria: dinamica dei ricavi 2020/2021”

DIRITTI DI SEGRETERIA	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Sanzioni Amministrative	35.483	35.000
Registro Imprese	3.640.683	3.600.000
Altri albi elenchi e ruoli	117.607	120.000
Agricoltura	207	200
Commercio interno ed estero	44.604	45.000
Diritti tutela del mercato	10.451	13.500
Diritti Mud	59.872	59.000
Diritti Sistri	-	150
Altri diritti	16.983	18.000
Metrologia legale	1.428	1.800
Diritti accesso banca dati protesti cambiari	40.273	42.000
Restituzione diritti e tributi	-500	-1.500
TOTALE	3.967.090	3.933.150

I **diritti di segreteria**, che costituiscono il 22% dei proventi della gestione corrente, con un importo previsto in complessivi Euro 3.933.150, sono stati imputati alla funzione istituzionale “Anagrafe e Servizi di regolazione del mercato”.

Occorre segnalare che i diritti di segreteria non hanno subito né si prevede subiscano cali in funzione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in considerazione proprio della necessità palesata dalla imprese di intervenire sulle posizioni anagrafiche proprio in funzione dell'emergenza.

Nell'ambito dei diritti di segreteria si segnala la previsione di ricavo relativa ai “diritti Registro Imprese” che ammontano ad Euro 3.600.000 e rappresentano il 92% del totale di tali ricavi, e fanno registrare un leggero decremento rispetto all'esercizio in corso.

Si segnala che in virtù della previsione di cui all'art. 28, comma 2° del DL 90/2014 le tariffe e i diritti in argomento di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, vengono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Con riferimento ai ricavi relativi al servizio di “metrologia legale” si segnala che i proventi iscritti in bilancio, tra i diritti di segreteria per Euro 1.800 afferiscono all'attività di natura istituzionale mentre quelli di tipo commerciale sono esposti tra i “proventi da gestione di beni e servizi”.

3) Contributi, trasferimenti ed altre entrate

Tabella 5 – “Contributi, trasferimenti ed altre entrate: dinamica dei ricavi 2020/2021”

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Contributo Unioncamere a valere sul FO.PE. intercamerale	78.624	0
Proventi per iniziative camerale	6.432	59.100
Rimborso spese da imprese per partecipazione a mostre e fiere	0	0
Rimborsi e recuperi diversi	103.815	105.000
TOTALE	188.871	164.100

Tra i **contributi, trasferimenti ed altre entrate** sono stati unicamente considerati Euro 59.100 per Contributi Unioncamere su fondo perequativo, Euro 105.000 afferenti ai rimborsi e recuperi diversi.

Nel complesso la tipologia di ricavo in esame fa registrare proventi complessivi per Euro 164.100 con un decremento di Euro 24.771 rispetto ai valori previsti per l'esercizio 2020, generato in gran parte per la riduzione dei contributi Unioncamere.

4) Proventi da gestione di beni e servizi

Tabella 6 – "Proventi da gestione di beni e servizi: dinamica dei ricavi 2020/2021"

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Ricavi servizi di metrologia legale	12.496	15.000
Proventi da gestione procedure conciliative	7.645	7.000
Altri ricavi attività commerciale	500	500
Altre entrate correnti servizio telematico, CNS	2.782	3.500
Fitti attivi	162.000	162.000
Ricavi da produzione energetica	200	200
Ricavi da sponsorizzazione	0	0
TOTALE	185.623	188.200

Oggetto di previsione dei **proventi da gestione di beni e servizi** sono i ricavi afferenti all'area di attività commerciale e rientranti nell'ambito soggettivo di cui all'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per un totale di **Euro 188.200**.

La previsione di ricavo anzidetta è in gran parte ascrivibile alle somme dovute per l'affitto di parte di un immobile camerale, pari ad Euro 162.000. Alla stessa categoria di proventi afferiscono, altresì, l'attività di regolazione del mercato, vale a dire le prestazioni di servizi in materia di rilegalizzazione di strumentazione metrica e di verifica sui distributori di carburanti su strada di cui al D.M. 7/12/2006, per un importo di Euro 15.000 e l'attività di conciliazione, il cui importo stimato risulta pari ad Euro 7.000.

Completano la previsione in argomento gli "altri ricavi commerciali" per Euro 500 (organizzazione di corsi, concessione in uso sale ecc.), nonché le altre entrate connesse al rilascio

del business Key per Euro 3.500 e quelli legati alla produzione energetica ottenuta dall'impianto fotovoltaico installato presso la sede camerale, pari ad Euro 200.

5) Variazione delle rimanenze

Tabella 7 – "Rimanenze iniziali e finali 2020/2021"

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Rimanenze iniziali istituzionali	-117.681	-51.324
Rimanenze finali istituzionali	51.324	50.000
Rimanenze iniziali commerciali	-	-
Rimanenze finali commerciali	-	-
TOTALE	-66.357	-1.324

La variazione delle **rimanenze** è stata determinata prendendo in considerazione i dati inerenti le rimanenze finali stimate al 31.12.2020, sia commerciali che istituzionali, e quindi elaborando per il 2021 una previsione prevalentemente basata sul trend storico di movimentazione del magazzino e delle giacenze finali.

B) Oneri della gestione corrente

Tra gli **oneri della gestione corrente** sono stati imputati, secondo il principio della prudenza, tutti i costi presunti o potenziali, attribuendoli alle varie funzioni istituzionali con il criterio della natura delle risorse stesse e quindi, direttamente sulla base dell'effettivo consumo, oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento degli oneri comuni a più funzioni, secondo i parametri ritenuti più adeguati.

Tabella 8 – "Oneri della gestione corrette: analisi degli scostamenti 2020/2021"

ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
6) Personale	4.088.875	4.117.913
7) Funzionamento	4.572.660	4.615.622
8) Interventi Economici	2.473.240	3.252.128
9) Ammortamenti ed accantonamenti	6.196.504	6.196.960
TOTALE	17.331.279	18.182.624

Nel complesso gli oneri per la gestione corrente, per l'anno 2021, sono stati determinati in Euro 18.182.624 e fanno registrare un aumento, rispetto all'esercizio 2020, di Euro 851.345, ascrivibile, in massima parte, alla voce interventi economici.

6) **Competenze al Personale**

In tale ambito rientrano le retribuzioni al **personale**, sia fisse che accessorie, gli oneri sociali, l'accantonamento TFR e le altre spese per il personale, che, cumulativamente, rappresentano il 24% del totale degli oneri.

Ai fini della predisposizione del Preventivo economico 2021, tali costi sono stati attribuiti direttamente alle quattro funzioni istituzionali previste dal d.P.R. 254/05, ossia imputando ai diversi centri di costo presenti in ciascun centro di responsabilità gli emolumenti da corrispondere ai dipendenti in servizio per il 2020 per ciascuna area; allo stesso modo si è proceduto per l'attribuzione degli accantonamenti al TFR/IFR.

Per quanto concerne, in particolare, i compensi per prestazioni di lavoro straordinario e le altre indennità accessorie, fermo restando il principio della destinazione della spesa, si è tenuto conto anche della propensione all'assorbimento di tale risorse nel corso dell'ultimo esercizio, sulla base delle risultanze dei dati già classificati per centri di costo.

La previsione di costo in commento riflette, naturalmente, l'impatto generato dal nuovo CCNL "Funzioni locali" 21/5/2018, con riferimento sia alle competenze fisse che a quelle accessorie.

Tabella 9 – "Costo del personale suddiviso per funzioni istituzionali"

	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021	Organi istituzionali e Segreteria Generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e Regolazione del Mercato (C)	Studio, formazione promozione economica (D)
6 a) competenze	2.936.984	3.026.416	811.790	622.960	1.361.982	229.685
6 b) oneri sociali	779.599	715.287	216.785	131.264	298.569	68.670
6 c) accantonamento IFR	314.840	316.234	79.721	70.416	154.299	11.799
6 d) altri costi	57.452	59.975	11.875	45.000	3.100	0
TOTALE	4.088.875	4.117.913	1.120.171	869.639	1.817.950	310.153

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, nel 2021, si registra un lieve aumento delle spese per il personale riconducibile all'assunzione di nuovo personale ed alla previsione dell'impatto del contratto collettivo nazionale Dirigenti Funzioni Locali oltre che per il rinnovo del contratto collettivo per il personale non dirigente.

Viene data esatta applicazione alla previsione di cui all'art. 13 del 24 aprile 2014, n. 266, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", che, al 1° comma, ha fissato il limite massimo retributivo a decorrere dal 30 aprile 2014 in Euro 240 mila annui corrispondenti alla retribuzione fissata riferiti per il primo Presidente di Cassazione.

La retribuzione accessoria è complessivamente determinata in Euro 1.007.332 per il personale con qualifica non dirigenziale, comprensiva della quota destinata al finanziamento delle retribuzioni del personale con posizione organizzativa, ed Euro 319.196 destinata al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, tenuto conto dei criteri di costituzione del Fondo per le risorse decentrate contemplati dai CCNL del Comparto Funzioni Locali e sulla scorta delle varie misure di contenimento della spesa pubblica, sia del personale con qualifica non dirigenziale che della dirigenza, risulta in linea con le previsioni iscritte nel bilancio 2021, e comunque tenendo conto dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017.

Si ricorda che tra “gli altri costi del personale” sono comprese le seguenti voci: interventi assistenziali (Euro 45.000) altre spese per il personale (Euro 4.600), assegni pensionistici (Euro 375), rimborso ad Unioncamere Roma della quota parte dei costi per il personale in aspettativa sindacale (Euro 10.000).

7) Funzionamento

Per quanto riguarda i **costi di funzionamento**, la previsione di spesa è stata calcolata entro limiti strettamente necessari ad assicurare il normale funzionamento dell’Ente, nel rispetto dei necessari criteri di risparmio e rigore. Secondo quanto disposto dal Regolamento di contabilità (d.P.R. 254/05), in tale voce sono compresi oltre alle prestazioni di servizi ed oneri diversi di gestione, anche le quote associative e le spese per organi, coma da riepilogo riportato:

Tabella 10 – “Spese di funzionamento suddivise per funzioni istituzionali”

FUNZIONAMENTO	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021	Organi istituzionali e			
			Segreteria Generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e Regolazione del Mercato (C)	Studio, formazione promozione economica (D)
7 a) prestazioni di servizi	2.140.053	2.163.877	94.319	1.969.341	98.709	1.507
7 b) godimento beni di terzi	27.000	30.000	0	30.000	0	0
7 c) oneri diversi di gestione	1.596.927	1.595.146	71.222	1.388.982	111.018	23.924
7 d) quote associative	763.555	777.600	571.600	0	0	206.000
7 e) organi istituzionali	45.125	49.000	49.000	0	0	0
TOTALE	4.572.660	4.615.622	786.141	3.388.323	209.727	231.431

Complessivamente gli oneri di funzionamento rappresentano il 25% del totale degli oneri correnti ed assorbono la medesima percentuale dei proventi correnti.

Anche per tali costi, le attribuzioni alle varie funzioni istituzionali sono state effettuate secondo criteri riportati in premessa, assegnando le varie risorse, ove possibile, direttamente ai servizi che ne hanno la responsabilità e che le gestiscono (quote associative, spese per organi istituzionali), oppure indirettamente procedendo ad un ribaltamento, secondo i parametri più idonei, dei costi comuni a più funzioni (oneri diversi di gestione).

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente all'art. 1, commi da 590 a 612, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 9 del 9 aprile 2020, con la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte nell'ordinamento nuove norme di razionalizzazione, concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020 e successive variazioni da parte degli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui rientrano anche le Camere di Commercio.

Nella relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della legge di bilancio 2020 viene precisato che *"le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, [..] con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati"*.

Inoltre la relazione illustrativa ulteriormente chiarisce che la norma è *"volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti: in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa" e stabilendo "invece un tetto unico sulla macro-categoria <<spesa per acquisto di beni e servizi>>, all'interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale; in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capito di entrata del Bilancio dello Stato"*.

In ottemperanza, pertanto, delle nuove disposizioni accennate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 per cento (comma 594) e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Per tale tipologia di costi è stato previsto un unico limite determinato dal valore medio dei nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci d'esercizio approvati (comma 591).

Per i soggetti pubblici in contabilità economico-patrimoniale (come gli enti del sistema camerale) la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27 marzo 2013 (comma 592).

Con la nota prot. n. 88550/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che si possano escludere gli interventi economici, iscritti nella voce B7a), del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico ai fini del calcolo della base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei valori ai fini del calcolo del limite dei costi in questione:

ANNO	VOCE CONTO ECONOMICO			TOTALE
	B6	B7 (sottovoci b), c) e d))	B8	
2016	-	2.381.813	17.016	2.398.829
2017	-	2.097.870	18.464	2.116.334
2018	-	2.198.015	21.854	2.219.869
VALORE MEDIO TRIENNIO - VALORE LIMITE				2.245.011
2021	-	2.212.877	30.000	2.242.877

Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato A del comma 590 per le quali, ove previsto, seguirà ad essere effettuato il versamento al bilancio dello Stato ovvero delle disposizioni restrittive recate dal D.L. 78/2010 ovvero quelle riferite alle spese per organismi collegiali e altri organismi (Art. 6 comma 1) e alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi (Art. 6 comma 14).

Ciò premesso si dettaglia, di seguito, l'incremento che si registra nelle **spese per prestazioni di servizi**, determinato in Euro 83.823.

Tabella 11 – "Oneri per prestazioni di servizi: dinamica dei costi 2020/2021"

SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Oneri telefonici	10.000	12.500
Spese per consumo di acqua ed energia elettrica	97.042	100.042
Oneri per riscaldamento e condizionamento	25.000	25.000
Oneri pulizia locali	201.422	200.000
Oneri servizi di portierato	210.000	210.000
Oneri per servizi di vigilanza	8.675	10.000
Oneri per manutenzione ordinaria	10.000	15.000
Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili	57.000	50.000
Oneri per assicurazioni	23.047	25.000
Oneri Consulenti ed Esperti non sogg. a limiti	4.000	4.000
Oneri Legali	95.000	85.000
Spese Automazione Servizi	1.070.688	1.070.688
Oneri di Rappresentanza	0	500
Oneri postali e di Recapito	6.131	17.500
Oneri per la Riscossione di Entrate	64.161	72.500
Oneri per la Riscossione del diritto annuale	112.000	92.500
Oneri di Pubblicità	0	3.000
Oneri vari di funzionamento	67.591	80.000
Rimborsi spese per attività ispettiva (metrologia legale)	17.000	20.000

Rimborsi spese di missione	3.361	8.715
Buoni Pasto	48.004	50.000
Spese per la formazione del personale	5.433	7.433
Spese per la formazione del personale obbligatoria (sicurezza/anticorruzione)	4.500	4.500
TOTALE	2.140.054	2.163.877

Riguardo la spesa della gestione corrente del settore informatico, si segnala che con la citata legge di bilancio 2020 ha apportato nuove disposizioni restrittive prevedendo all'articolo 1, comma 610, l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture informatiche (data center) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del relativo passaggio al “Cloud della Pa” (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione (comma 611).

Considerata la complessa articolazione delle diverse tipologie di acquisti effettuati dal Sistema Camerale in relazione al settore informatico, i Ministeri competenti ed Unioncamere hanno fornito, nell'ultimo periodo, con diversi documenti di prassi, alcune considerazioni interpretative in relazione all'effettiva portata applicativa della novella, ritenendo che per l'individuazione delle spese cui apportare il cosiddetto taglio si debba tener conto, in primis, del principio della destinazione funzionale della spesa, ciò al fine di evitare, ad esempio, che possano essere gravati dal taglio interventi finalizzati al supporto e allo sviluppo di servizi alle imprese o interventi già sottratti in linea generale alle riduzioni disposte dalla legge di bilancio 2020 e per i quali la riduzione di risorse determinerebbe, in questa fase, un ulteriore danno ad un sistema economico già profondamente colpito dagli effetti del COVID-19.

Nella nuova determinazione dello stanziamento di tale tipologia di spesa sono state, pertanto, enucleate ed escluse dal calcolo per il risparmio di cui ai commi 610 e 611 tutte quelle spese per la gestione corrente da considerare “oneri di promozione economica” (quali ad

esempio le spese per la gestione del SUAP, per call center e sportelli destinate al sistema produttivo, per il rilascio delle carte tachigrafiche e CNS, per la gestione dei portali in materia ambientale, per i servizi di fatturazione elettronica ecc) e non consumi intermedi, in analogia a quanto già previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.7643 del 25 marzo 2020 in materia di riduzione della spesa per acquisizioni per beni e servizi di cui all'articolo 1, commi 592 e 593, della legge di bilancio 2020.

Un'ulteriore indicazione in tal senso rileva la circostanza che, per detti servizi, sia prevista, nella gran parte dei casi, la copertura parziale e totale degli oneri attraverso specifiche fonti di entrata (diritti di segreteria, tariffe, corrispettivi, maggiorazione 20% diritto annuale).

Come evidenziato, inoltre, nella circolare della RGS n.9 del 21 aprile 2020, devono essere escluse da tutte le disposizioni di contenimento previste dalla legge di bilancio 2020 le spese straordinarie sostenute per dare attuazione agli interventi connessi all'emergenza COVID – 19, quali in particolare quelle collegate alle misure per l'attivazione dello “smart working” e per gli approvvigionamenti di strumenti e attrezzature sanitarie informatiche o digitali.

Gli **oneri per godimento di beni di terzi**, pari ad Euro 30.000, comprendono i canoni di noleggio e leasing di strumentazione tecnica necessaria al funzionamento dell'Ente (centralino VOIP IP, stampanti, fax, pc, ecc), mentre non sono previsti canoni per locazioni passive.

Gli **oneri diversi di gestione** ammontano complessivamente ad Euro 1.595.145 e comprendono i costi riportati nella tabella seguente tra i quali sono compresi gli oneri fiscali (Ires, Irap, Ici ed altre imposte e tasse), nonché i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa pubblica innanzi illustrate che risultano accantonati al conto “oneri per riversamento

risparmi leggi finanziarie” per un totale complessivo di Euro 1.155.380, da versare in favore dell’entrata del bilancio dello Stato nel mese di giugno 2021:

Tabella 12 – "Oneri diversi di gestione: dinamica dei costi 2020/2021"

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Oneri per acquisto libri e quotidiani	1.900	2.500
Oneri per Acquisto Cancelleria	571	10.000
Oneri per riversamento risparmi legge finanziaria	1.155.380	1.155.380
Oneri per materiale destinato alla rivendita		7.000
Imposte e Tasse (Tari)	73.397	75.000
Ires anno in corso	37.003	37.500
Irap attività istituzionale	268.805	244.895
Ici/Imu Anno in Corso	58.871	58.871
Altre Imposte e Tasse	1.000	4.000
TOTALE	1.596.927	1.595.146

Come si evince dalla tabella che segue le **quote associative**, principalmente calcolate sulla base degli introiti del diritto annuale (e ciò vale sia per l’Unione regionale che nazionale delle Camere di Commercio, nonché per la partecipazione al fondo perequativo), in virtù dei tagli operati dall’art. 28 del DL 90/2014 alle misure del tributo camerale presentano sensibili variazioni rispetto all’esercizio in corso.

Sull’argomento si segnala che i contributi associativi dovuti all’Unione Nazionale e Regionale delle Camere di Commercio è stato stimato applicando rispettivamente l’aliquota del 2% e dell’1,75% alla base imponibile desunta sui dati del bilancio consuntivo 2019.

Tabella 13 – "Quote associative organismi del sistema camerale: dinamica dei costi 2020/2021"

QUOTE ASSOCIATIVE	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Partecipazione fondo perequativo	204.952	206.000
Quote associative	4.600	4.600
Quota associativa Unione Regionale	202.535	202.000
Contributo Ordinario	231.468	230.000

Unioncamere		
Quote ordinarie consortili	120.000	135.000
TOTALE	763.555	777.600

Infine, in relazione agli **“Organi istituzionali”** non sono state previste indennità in virtù di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 bis della Legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. n. 219/2016 con la sola eccezione dei compensi e dei rimborsi spese previsti per il Collegio dei revisori dei conti e per l’Organismo indipendente di valutazione.

Tabella 14 – “Organi istituzionali: dinamica dei costi 2020/2021”

ORGANI ISTITUZIONALI	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Compensi Ind. e rimborsi Consiglio	500	1.500
Compensi Ind. e rimborsi Giunta	0	1.000
Compensi Ind. e rimborsi Presidente	0	1.000
Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	33.125	34.000
Compensi Ind. e rimborsi Componenti Commissioni	2.500	2.500
Compensi Ind. e rimborsi Organismo Indipendente di Valutazione delle Performance	9.000	9.000
TOTALE	45.125	49.000

8) Interventi economici

L’iter di formazione del preventivo economico annuale è disciplinata dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, mentre gli articoli dal n. 8 al 10 contengono le disposizioni relative alla formazione e approvazione del budget direzionale che traduce il preventivo annuale in obiettivi assegnati ai dirigenti.

Alla luce dell’articolo 5, la Relazione previsionale e programmatica costituisce la base di partenza dell’iter di formazione del preventivo economico annuale che, ai sensi dell’art. 6 del più volte citato D.P.R. 254, deve essere coerente rispetto alla relazione stessa.

In particolare, la Relazione previsionale e programmatica ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell’anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell’economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresì, le finalità che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.

Naturalmente, la programmazione annuale è strettamente connessa a quella pluriennale, della quale ne costituisce un momento di attuazione e nel contempo di aggiornamento.

Infatti, il Consiglio camerale ha approvato lo scorso 2 dicembre la Relazione previsionale e programmatica per l'esercizio 2021, coerentemente agli indirizzi generali previsti nel programma pluriennale di mandato per gli anni 2016–2021, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 11 del 30 novembre 2016.

Recependo le specificità del programma pluriennale e della conseguente Relazione Previsionale e Programmatica si riportano di seguito le linee strategiche di intervento:

1. Valorizzazione del patrimonio informativo
2. La comunicazione e la trasparenza
3. Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare
4. Regolazione del mercato e tutela del consumatore
5. Orientamento al lavoro
6. Sostegno all'imprenditorialità
7. Supporto alle imprese per l'apertura internazionale
8. Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale
9. Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti
10. Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate

E' noto che negli ultimi anni le attività di programmazione hanno dovuto tener conto principalmente dei contenuti della riforma che ha interessato il sistema camerale. Riforma che, oltre a razionalizzare tutte le componenti organizzative del sistema camerale, ha individuato una serie di funzioni, sulle quali il sistema ha già lavorato per ridefinire in maniera più efficiente e innovativa i servizi offerti, a partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e turismo. Affrontando innanzitutto la questione finanziaria, grazie all'incremento del 20% del diritto annuale che ha permesso di realizzare i progetti nel primo triennio 2017-2019.

Da tali premesse normative è scaturita, a livello nazionale, la seconda programmazione del 20% del diritto annuale riguardante il triennio 2020-2022.

La Camera di Salerno, con deliberazione del Consiglio camerale n. 12 del 25 novembre 2019, ha nuovamente aderito al percorso delineato a livello nazionale, destinando l'incremento del 20% del diritto annuale per il triennio 2020-2022, alle seguenti linee di azione, nella seguente ripartizione:

- “PUNTO IMPRESA DIGITALE” - 10%;
- “FORMAZIONE LAVORO” - 2%;
- “TURISMO” - 4%;
- “PREPARAZIONE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I” - 2%;
- “PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA E SUPPORTO FINANZIARIO” - 2%.

Successivamente, la Giunta camerale, con delibera di Giunta n. 32 dell'11 giugno 2020, ha preso atto delle profonde modifiche di scenario determinatesi a seguito della prima ondata epidemica, ed ha assunto un atto di indirizzo relativo all'attuazione degli interventi a favore del sistema imprenditoriale provinciale, soprattutto riferite alle progettualità del 20%, poi declinato in ulteriori provvedimenti attuativi.

In particolare, ritenendo opportuno seguire le direttive nazionali che vanno incontro alle tematiche di economia circolare e trasformazione digitale per guardare non solo all'emergenze dell'immediato ma anche al supporto per la trasformazione dell'impresa sul medio periodo.

Con gli avvenimenti emergenziali successivi all'estate 2020 si è preso atto che la crisi sanitaria Coronavirus è radicalmente differente da tutte le altre del passato: è contemporaneamente crisi sociale e crisi economica, destinata a modificare i futuri modelli di comportamento e le relazioni, anche attraverso un utilizzo nuovo e ben più diffuso delle tecnologie digitali

La definizione delle attività di programmazione per il 2021 deve, quindi, necessariamente tener conto dei limiti legati alle incertezze circa l'evoluzione della crisi epidemiologica, il cui prolungarsi potrebbe determinare cambiamenti importanti nei comportamenti tanto delle imprese quanto delle persone, con chiari effetti anche sulle priorità strategiche non solo della Camera di Salerno, ma dell'intero sistema camerale.

La Camera di Salerno intende quindi operare nel 2021 in linea con la visione messa a punto a livello nazionale, al fine di raggiungere la migliore definizione possibile del programma strategico da realizzarsi nel prossimo esercizio.

In tale ottica la Camera, nel prossimo esercizio, alla luce del quadro emergenziale in atto, intende prioritariamente favorire la destinazione di una parte delle risorse disponibili direttamente in favore delle imprese mediante l'erogazione di voucher finalizzati al conseguimento di obiettivi mirati, previa approvazione dei relativi bandi.

La presente relazione è strutturata nel seguente modo:

- Quadro riepilogativo del budget promozionale 2021.
- Illustrazione delle iniziative in aderenza agli obiettivi strategici e alle azioni contenute nella RPP. In particolare, per ogni linea strategica d'intervento vengono prima richiamate tutte le singole azioni indicate nella RPP (*box in azzurro*) ed infine descritte le singole iniziative previste per l'anno 2021.

Si precisa che non sono riportate le iniziative riconducibili alle spese di funzionamento, o prosecuzione di interventi già avviati, o ancora se trattasi di interventi la cui realizzazione avverrà esclusivamente a cura delle risorse umane dell'Ente.

Le iniziative da realizzare con le risorse destinate agli Interventi economici saranno invece definite dalla Giunta camerale nell'ambito della programmazione di dettaglio.

LINEA 1 - Valorizzazione del patrimonio informativo

Obiettivo "Innovare l'informazione statistica ed economica per le imprese"

- Agevolare l'accesso all'informazione economica ricorrendo ad un uso costante dei più moderni strumenti di comunicazione.
- Revisionare le attività necessarie per rendere fruibile su smartphone dati e informazioni statistico-economiche.
- Promuovere e divulgare gli studi e le azioni svolte dagli Osservatori camerali.
- Migliorare la qualità delle banche dati anagrafiche camerali.
- Consolidare il ruolo della Camera nell'ambito del Sistan.
- Proseguire nell'attività di rilevazione dei prezzi di alcuni prodotti di riferimento.
- Sviluppare attività di ricerca per soddisfare specifiche nicchie di mercato.

Obiettivo strategico "Potenziare il ruolo svolto sul territorio dell'Osservatorio economico"

- Ricercare sinergie con altri soggetti detentori di dati e con enti di ricerca per ampliare il contesto di riferimento delle analisi.
- Promuovere il dialogo con il sistema locale istituzionale e con il mondo associativo per una diffusione condivisa e omogenea delle statistiche.
- Creare momenti di confronto e di informazione pubblica in collaborazione con partner istituzionali e del sistema camerale, con particolare attenzione alle linee di sviluppo dell'intero territorio regionale.

PROGETTO SISPRINT

Nel 2021 continueranno ad essere disponibili le informazioni di natura statistico-economica sviluppate nell'ambito del progetto, rappresentate dal Report Campania "Dati e informazioni sullo stato e sull'evoluzione del profilo socio-economico del territorio" e dal Cruscotto Informativo per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economiche territoriali, uno strumento on line che permette di navigare i dati del registro delle imprese (e di altre fonti non camerali) e di ottenere report personalizzabili. La Camera ha ricoperto il ruolo di Antenna Territoriale relativa all'intero territorio regionale per il Progetto S.I.S.PR.IN.T. Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali, inserito nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 – Asse 3 – Azione 3.1.4, realizzato da Unioncamere in collaborazione con l'Agenzia per la Coesione Territoriale.

LINEA 2 - La comunicazione e la trasparenza

Obiettivo strategico "Aumentare il livello di informazione e trasparenza percepito dall'utenza"

- Perfezionare il sito web istituzionale.
- Consolidare l'uso delle piattaforme social media.
- Utilizzare la piattaforma Dynamics 365-Microsoft.
- Proseguire nelle attività di "Media Relation".
- Aggiornare con periodicità la Carta dei Servizi.
- Realizzare con periodicità le indagini di customer satisfaction,.
- Potenziare il contatto con l'utenza e migliorare gli standard di qualità raggiunti.
- Aggiornare costantemente la sezione del sito web "Amministrazione Trasparente"
- Attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

LINEA 3 - Registro Imprese – PA verso le imprese: informatizzare e semplificare

Obiettivo strategico "Riduzione dei costi della burocrazia"

- Sensibilizzare le P.A. del territorio all'utilizzo della piattaforma "VERIFICHE PA" dialogo tra P.A. attraverso l'uso della PEC.
- Gestire gli sportelli camerali sul territorio provinciale.
- Valorizzare il SUAP camerale e relativa copertura integrale degli oneri a beneficio dei Comuni che aderiscono in delega/convenzione.
- Partecipare ai gruppi di lavoro ATECO e Conservatori campani.
- Diffondere i servizi innovativi relativi al rilascio di firma digitale, cns, spid, cartecorotachigrafiche.
- Valorizzare i servizi di e-government camerale attraverso il sito istituzionale, i social media.
- Sensibilizzare le imprese all'utilizzo della PEC

Obiettivo strategico "Riduzione dei tempi dell'azione amministrativa"

- Proseguire nel processo di dematerializzazione attraverso l'utilizzo di documentazione informatica.
- Informatizzare i provvedimenti del conservatore.
- Normalizzare, ottimizzare e razionalizzare i tempi di gestione delle pratiche.

LINEA 4 - Regolazione del mercato e tutela del consumatore

Obiettivo strategico "Garantire la correttezza nelle transazioni commerciali e la fede pubblica"

- Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali, imprese ed Enti locali.
- Realizzare attività ispettive per verificare il corretto funzionamento degli strumenti metrici.
- Realizzare attività di sorveglianza sui centri abilitati ad operare sui cronotachigrafi digitali.
- Realizzare ogni altra attività prevista dalla normativa in materia metrologica (contatori acqua, gas, calore).
- Intensificare la collaborazione con le forze di polizia al fine di rendere più efficace l'azione di vigilanza sul mercato.

◦ Assicurare il presidio delle funzioni connesse alle manifestazioni a premio.

Obiettivo strategico “Vigilare sulla conformità e sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio”

◦ Realizzare azioni informative per consumatori ed imprese su diritti ed obblighi previsti dalla normativa vigente per garantire la produzione, distribuzione e acquisto di prodotti sicuri rientranti negli ambiti di competenza della Camera.

◦ Vigilare sul mercato al fine di accertare la presenza di prodotti non conformi alla normativa anche in tema di etichettatura, con particolare riguardo al comparto del tessile e delle calzature.

◦ Consolidare la collaborazione con Unioncamere sui temi della conformità e sicurezza dei prodotti, nell’ambito delle attività di vigilanza del mercato (Vimer),

Obiettivo strategico “Promuovere la tutela della proprietà industriale e dei beni immateriali”

◦ Realizzare il servizio di ricezione delle domande di registrazione di marchi e brevetti.

◦ Svolgere attività di assistenza di primo livello in tema di tutela della proprietà industriale.

◦ Realizzare azioni info/formative per promuovere la cultura del valore dei beni immateriali.

Obiettivo strategico “Promuovere la trasparenza del mercato”

◦ Erogare il servizio di front/back office sui protesti.

◦ Realizzare campagne informative per promuovere la conoscenza delle condizioni e modalità per la cancellazione di un protesto dal registro.

◦ Seguire, con il supporto di Unioncamere, lo sviluppo della normativa relativa alla crisi d’impresa.

Obiettivo strategico “Promuovere la tracciabilità dei prodotti”

◦ Aderire ad iniziative del sistema camerale volte a sviluppare marchi territoriali o a promuovere l’adesione a marchi territoriali o a promuovere l’adesione a marchi nazionali identificativi di filiere produttive.

Obiettivo strategico “Promuovere la diffusione delle procedure alternative la soluzione delle controversie”

◦ Erogare il servizio di mediazione e conciliazione.

◦ Proseguire nella realizzazione di momenti info/formativi per la promozione della cultura della mediazione ed arbitrato.

◦ Proseguire l’azione sul fronte della cultura della conciliazione per consolidare il raggio di azione dell’organismo di mediazione della Camera.

◦ Proseguire l’azione sull’arbitrato e qualificare gli arbitri designati dalla Camera per la soluzione di controversie civili.

PROGRAMMA VIGILANZA: PRODOTTI PER L’USO IN CUCINA – € 59.100,00

Da anni, il Ministero dello Sviluppo Economico, in qualità di autorità nazionale di vigilanza del mercato, ha individuato nel Sistema camerale l’interlocutore privilegiato per adempiere agli obblighi imposti dall’Unione Europea in materia di sicurezza dei prodotti. In tale collaborazione rientra il presente intervento che, in considerazione della specificità del programma e dell’onerosità delle prove ad esso collegate, è stato proposto da Unioncamere a un numero ristretto di Camere di commercio, individuate d’intesa con il Ministero, tra quelle più impegnate sui temi della regolazione del mercato e che si ritiene possano garantire la piena realizzazione del programma svolgendo tutti i controlli assegnati nel modo più efficace e nei tempi previsti.

In particolare, l’intervento è finalizzato a verificare la presenza degli obiettivi di sicurezza previsti nell’ambito del d.lgs. n. 19 maggio 2016, n. 86 e nelle norme tecniche di riferimento, attraverso la realizzazione di controlli visivi, documentali e analisi di campione, su specifiche tipologie di apparecchi elettrici destinati all’uso in cucina.

Il Programma dei controlli prevede la piena copertura dei costi per l’attività di controllo realizzata dalla Camera, oltre a un rimborso forfettario per ogni ispezione svolta, e la messa a disposizione

di una serie di azioni di supporto (linee guida per il campionamento, convenzioni quadro per garantire tariffe agevolate, indicazioni operative, assistenza tecnico giuridica) a cura di Unioncamere e delle proprie società in house Si.Camera e Dintec.

Il programma di verifiche assegnate alla Camera, nella parte concernente le tipologie di prodotti da sottoporre ad ispezione, i criteri dei rimborsi e gli importi complessivi, il cui rimborso complessivo massimo è fissato in € 59.100,00, sono definiti nell'ambito dell'apposita convenzione sottoscritta con Unioncamere. Il termine per la realizzazione delle attività è fissato al 30 giugno 2021.

LINEA 5 - Orientamento al lavoro

Obiettivo strategico “Promuovere l’adesione al registro nazionale per l’alternanza-scuola lavoro”

◦ Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.

◦ Favorire il più ampio coinvolgimento delle imprese nelle attività di alternanza scuola-lavoro.

Obiettivo strategico “Promuovere la collaborazione con gli Istituti secondari di secondo grado della provincia di Salerno sull’alternanza scuola lavoro e imprese”

◦ Organizzare eventi di informazione e orientamento.

◦ Rafforzare il collegamento organico tra le istituzioni scolastiche ed il mondo del lavoro.

◦ Migliorare la conoscenza di percorsi di qualità di alternanza.

◦ Valorizzare le azioni già avviate dalla Camera sull’alternanza scuola-lavoro e coordinare gli interventi promossi da associazioni di categoria.

Obiettivo strategico “Qualificare le competenze acquisite nel corso della vita”

◦ Collaborare alla realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali.

Obiettivo strategico “Favorire l’inserimento occupazionale e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro”

◦ Partecipare alla realizzazione del sistema informativo Excelsior.

Obiettivo strategico “Sostenere la transizione dal sistema formativo al mondo del lavoro”

◦ Sviluppare servizi anche telematici per supportare i processi di placement svolti dall’Università, attraverso una piattaforma elaborata da Unioncamere nazionale.

Obiettivo strategico “Favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita”

◦ Realizzazione iniziative di formazione e/o di aggiornamento professionale per imprenditori e loro dipendenti.

PROGETTO EXCELSIOR

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e con l’Unione Europea, realizza, a partire dal 1997, il “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione” Excelsior, che ricostruisce annualmente e trimestralmente il quadro previsionale della domanda di lavoro e dei fabbisogni professionali e formativi espressi dalle imprese, fornendo indicazioni di estrema utilità soprattutto per supportare le scelte di programmazione della formazione, dell’orientamento e delle politiche del lavoro. La Camera assicurerà anche nel 2021 la partecipazione alla realizzazione di Excelsior.

PROGETTO FORMAZIONE LAVORO – 2% incremento DA

Il progetto “Formazione Lavoro” è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera di Consiglio n. n. 12 del 25 novembre 2019, per il triennio 2020-2022, destinando il 2% dell’incremento del diritto annuale ai sensi dell’art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 12 marzo 2020.

Il progetto in esame è quello che ha risentito nel 2020 in maniera più evidente dei cambiamenti determinati dall'emergenza sanitaria, con effetti certamente anche per il 2021. In questo caso, infatti le modalità di intervento cambiano sostanzialmente anche in considerazione delle forti difficoltà nel realizzare percorsi di alternanza e formazione-lavoro. L'ottica si sposta sull'inserimento in azienda, sulla crescita e sulla formazione delle competenze (anche imprenditoriali) necessarie ad affrontare la ripartenza.

Per sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli organizzativi, imposto dal COVID-19 è necessario un riorientamento, aggiornamento, upgrade delle competenze tecniche e trasversali del capitale umano dell'impresa anche in direzione della capacità di attivare e gestire processi innovativi anche utilizzando il supporto di consulenza specializzata oltre che voucher per reperire le risorse professionali necessarie.

In particolare, per favorire il pieno utilizzo, e non solo la disponibilità, delle potenzialità offerte dalle tecnologie ICT, è necessario dedicare attenzione alle esigenze aziendali di risorse umane con competenze strategiche, supportati da consulenza qualificata per l'inserimento di nuovi strumenti e competenze, smart working, gestione sicurezza, gestione processi di e-commerce ed altro. Risulta quindi prioritario garantire la formazione delle competenze per le imprese per gestire l'emergenza ed il rilancio produttivo, sostenendo sia le competenze strategiche (marketing digitale, nuovi canali commerciali on line, etc) che quelle digitali che sono alla base di molteplici processi di cambiamento post emergenza.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse per il progetto Formazione Lavoro per il 2021:

LINEA 6 - Sostegno all'imprenditorialità

Obiettivo strategico "Fornire assistenza e orientamento ad aspiranti/neo imprenditori"

- Realizzare un servizio di front office dedicato.
- Assistere gli utenti nella valutazione delle capacità imprenditoriali e del rischio di impresa.
- Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.
- Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate all'avvio di impresa.
- Assistere le imprese nella definizione dell'idea di impresa e del business plan.
- Sviluppare un sistema di relazioni con Enti di rilievo nazionale, regionale, locale.

Obiettivo strategico "Accompagnare le imprese nella ricerca delle fonti di finanziamento"

- Organizzare incontri/seminari, workshop specifici con gli enti attuatori di bandi/misure di finanziamento agevolato.
- Avviare accordi con il sistema bancario per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali.
- Diffondere newsletters periodiche sui temi della finanza agevolata

Obiettivo strategico "Promuovere le start up/PMI innovative"

- Organizzare incontri dedicati alle start up/PMI innovative su temi di loro interesse.
- Favorire l'emersione di start up/PMI innovative attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Obiettivo strategico "Favorire il ricambio generazionale in azienda"

- Organizzare servizi formativi su tematiche manageriali, organizzative e amministrative.
- Organizzare incontri mirati sulle problematiche legate al ricambio generazionale.

Obiettivo strategico "Sostenere l'imprenditoria femminile e l'imprenditoria sociale"

- Supportare i lavori del CIF.

Obiettivo strategico "Sostenere il patrimonio intangibile delle imprese"

- Realizzare azioni info/formative e di assistenza alle imprese.

PROGETTO PREVENZIONE CRISI D'IMPRESA – 2% incremento DA

Il progetto "Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario" è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera di Consiglio n. 12 del 25 novembre 2019, per il triennio 2020-2022,

destinando il 2% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 12 marzo 2020.

L'obiettivo di fondo è quello di promuovere una cultura della "prevenzione" delle situazioni di crisi finanziaria anche in fase antecedente alle segnalazioni formali (all'insorgere, sulla base delle valutazioni della stessa impresa, di una situazione di rischio finanziario potenziale), in modo da favorire un rapporto più diretto e non solo "eccezionale" tra Camere e imprese rispetto a quest'ordine di problematiche, percependo la Camera di commercio come una pubblica amministrazione "amica" e non solo un passaggio procedurale nelle diverse fasi previste dal nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza. Questo anche perché la Camera è in condizione, a valle di un check-up aziendale, di offrire ulteriori servizi di supporto sia di tipo organizzativo (es. digitalizzazione) che di promozione ed assistenza, la cui efficacia è condizionata dalla tempestività degli interventi.

Il progetto punta quindi ad accostare ai servizi dei nuovi Organismi per la Composizione Assistita delle Crisi d'Impresa (OCRI), una serie di attività propedeutiche e di affiancamento finalizzate a rendere maggiormente consapevoli le imprese e i professionisti rispetto al nuovo strumento e, contestualmente, favorire una maggiore diffusione della cultura finanziaria - specie tra le PMI - ed una visione più integrata delle diverse problematiche aziendali. In tale ottica, il progetto intende mettere a disposizione strumenti informativi, di apprendimento ed autovalutazione, sviluppare - in collaborazione con ordini e associazioni - attività formative per il personale camerale, imprese e professionisti e fornire alle PMI servizi di assistenza economico-aziendale e finanziaria.

Le finalità originarie del progetto sono state al momento rimodulate, considerato che l'attuazione della crisi di impresa di cui al D.Lgs. 14/2019, rinviata al mese di settembre 2021 sarà oggetto di probabile nuova proroga.

Nel 2020 le risorse di tale progetto sono state destinate ad integrare lo stanziamento relativo al Bando Contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti, approvato con deliberazione della Giunta camerale n.22 del 17 aprile 2020. E' possibile che tale orientamento trovi conferma anche per il 2021, previa approvazione di un nuovo Bando che tenga conto delle criticità operative emerse nella gestione dell'intervento.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse per il progetto Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario per il 2021:

LINEA 7 - Supporto alle imprese per l'apertura internazionale

Obiettivo strategico "Informare le imprese non esportatrici sui temi dell'internazionalizzazione"

° Organizzare campagne informative, incontri con associazioni di categoria, ordini professionali e imprese.

° Informare sulle attività e le opportunità offerte dall'Unione europea.

° Organizzare convegni, seminari e workshop locali su questioni di interesse per le PMI.

Obiettivo strategico "Orientare e assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione"

° Stimolare le imprese locali per il posizionamento sui mercati internazionali.

° Assistere le imprese nel reperimento di informazioni concernenti la contrattualistica, i trasporti, la fiscalità, i sistemi doganali, gli strumenti di pagamento, il marketing.

° Assistere le imprese nella ricerca e individuazione dei mercati target mediante l'erogazione di servizi di carattere informativo.

° Facilitare l'accesso ai servizi legali e di marketing internazionali forniti dalle istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

◦ *Facilitare l'accesso a servizi formativi predisposti da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

◦ *Organizzare servizi info/formativi in collaborazione con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

Obiettivo strategico “Promuovere l'accesso ai mercati internazionali “

◦ *Assistere le imprese nella individuazione di partner esteri.*

◦ *Organizzare incontri commerciali in loco con operatori stranieri.*

◦ *Organizzare partecipazioni collettive a fiere nazionali di rilievo internazionale.*

◦ *Sostenere/informare le imprese nella partecipazione a missioni commerciali, fiere e altre iniziative organizzate da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.*

◦ *Sostenere/informare le imprese sulle opportunità di finanziamento previste da istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali*

PROGETTO PREPARAZIONE MERCATI INTERNAZIONALI – 2% incremento DA

Il progetto “Preparazione PMI ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.” è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera di Consiglio n. 12 del 25 novembre 2019, per il triennio 2020-2022, destinando il 2% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 12 marzo 2020.

L'emergenza sanitaria ha profondamente differenziato il quadro internazionale e, sebbene l'export venga indicato come uno dei principali traini della ripartenza, è fondamentale che le imprese italiane riescano ad adeguare i modelli di business - e conseguentemente i loro modelli organizzativi – al nuovo scenario, in primo luogo accelerando i processi di digitalizzazione lungo la filiera produzione-commercializzazione, a partire dall'utilizzo dell'e-commerce.

Le attività progettuali dovranno rispondere, quindi, all'obiettivo strategico di contribuire al rilancio della proiezione internazionale dell'Italia, attraverso, una maggiore spinta alla digitalizzazione dei servizi camerali di promozione del Made in Italy all'estero, in termini sia di organizzazione e modalità di erogazione, sia di tipologia di servizi offerti, ed un più diffuso utilizzo di strumenti innovativi da parte del nostro sistema produttivo per internazionalizzarsi, in primo luogo utilizzando le nuove tecnologie.

Sulle attività da realizzare a favore delle imprese salernitane la Camera ha avviato nel 2020 una collaborazione con la società Promos, la nuova agenzia nazionale del sistema camerale a supporto dell'internazionalizzazione, che ha per oggetto le attività di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali,

Per il 2021 si intende proseguire nel servizio integrato basato sull'organizzazione di specifici servizi aventi come obiettivo principale quello di informare e assistere le imprese, per una migliore conoscenza di tecniche, Paesi, mercati e strumenti finanziari di supporto all'internazionalizzazione, per motivarle ad intraprendere azioni di esportazione e inserimento nei mercati internazionali.

La Camera intende proporre alle imprese iniziative di informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza sui territori, con particolare riguardo a quelle di minori dimensioni, alle start up ed alle imprese organizzate in filiere e reti, sulla base di linee di attività definite dal sistema camerale a livello nazionale e regionale.

Obiettivo generale di fondo sarà quello di incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse per il progetto Preparazione ai mercati internazionali per il 2021:

CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Per il 2021 non è possibile, al momento, prevedere la ripartenza nell'organizzazione delle manifestazioni fieristiche e, conseguentemente, l'effettiva operatività del "Regolamento per l'ammissione ai contributi predisposti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all'estero" approvato, con deliberazione di Giunta n. 52 del 31 luglio 2018. Si ricorda che le imprese interessate a beneficiare dei contributi relativi alle manifestazioni fieristiche dovranno inviare, al fine di prenotare le risorse, apposita domanda entro il 15 ottobre di ciascun anno, redatta in base alle modalità contenute nel predetto regolamento camerale. Le risorse da destinare all'intervento saranno eventualmente definite in corso d'anno dalla Giunta camerale, contestualmente ad adeguate disposizioni per l'accesso al bando.

LINEA 8 - Promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo strategico "Promuovere la diversificazione dell'offerta turistica"

- Partecipare a tavoli di lavoro con gli stakeholder per la definizione di una strategia condivisa per la promozione turistica della provincia di Salerno.
- Valorizzare nuove forme di turismo, anche attraverso interventi a favore di Comuni che intendano produrre certificazioni DECO e di aziende produttrici, considerando la possibilità di promuovere la costituzione di reti tese a superare il deficit relazionale esistente tra gli attori economici del territorio

Obiettivo strategico "Promuovere l'attrattività turistica del territorio"

- Cofinanziare pochi e selezionati eventi culturali e turistici di livello nazionale e internazionale, attivando eventualmente procedure di valutazione sull'impatto degli stessi sul territorio.
- Attivare un programma unitario di promozione territoriale in sinergia con gli altri attori istituzionali e associativi, con il supporto di esperti di settore, anche per l'individuazione di nuove aree di interesse.
- Partecipare a eventi di promozione turistica in collaborazione con attori istituzionali di livello locale, regionale, nazionale.
- Valorizzare il legame tra cultura, turismo ed eccellenze produttive del territorio. Nel 2021 si intende proseguire nel percorso di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo un approccio intersettoriale, avviato con i concerti di "Camera in Tour" considerato il ruolo trainante della filiera turistico-culturale e la capacità della stessa di generare reddito e occupazione.

PROGETTO TURISMO – 4% incremento DA

Il progetto "Turismo" è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera di Consiglio n. 12 del 25 novembre 2019, per il triennio 2020-2022, destinando il 4% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 12 marzo 2020.

Tra i settori maggiormente penalizzati dall'emergenza sanitaria vi è senza dubbio il settore turistico. Infatti, il turismo sta subendo danni economici rilevanti con annullamenti di prenotazioni, quasi con l'azzeramento delle stesse, con particolare riferimento alla domanda estera che inevitabilmente troverà i maggiori impedimenti nel quadro di una mobilità internazionale che sarà in ogni caso estremamente limitata. Nel predetto scenario, la Camera ha ritenuto di predisporre interventi shock, sia per dimensione economica che per rilevanza qualitativa degli stessi, in grado di sollecitare soprattutto la domanda interna nel quadro di una competizione tra i diversi territori nazionali che sarà particolarmente intensa.

Sulla base di queste riflessioni, nel 2020, la Camera ha quindi approvato per il rilancio del settore turistico, la realizzazione di un evento culturale di rilievo internazionale presso il sito

archeologico di Paestum e una campagna di comunicazione a livello nazionale per promuovere e valorizzare il territorio.

Per il 2021 si intende proseguire nel percorso di promozione del turismo e valorizzazione del patrimonio culturale, secondo un approccio intersettoriale, avviato con i concerti di “Camera in Tour” considerato il ruolo trainante della filiera turistico-culturale e la capacità della stessa di generare reddito e occupazione.

Accanto a tali iniziative è in corso di attivazione l'intervento finalizzato all'erogazione di voucher per la trasformazione digitale in chiave 4.0 delle imprese della provincia di Salerno operanti nella filiera turistica, che potrà eventualmente riguardare anche il 2021.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse per il progetto Turismo per il 2021:

LINEA 9 - Digitalizzazione, qualificazione aziendale e dei prodotti

Obiettivo strategico “Promuovere la digitalizzazione delle imprese”

° Assistere le imprese nei processi di digitalizzazione Per il 2021 si intende proseguire nel percorso avviato di rispetto della tradizione nel segno dell'innovazione, anche approfondendo le idee emerse, quale a titolo esemplificativo quella dei Centri commerciali naturali, - virtuali e digitali.

° Sostenere gli investimenti tecnologici delle imprese.

Obiettivo strategico “Innalzare il livello competitivo delle imprese attraverso: certificazione di qualità; certificazione ambientale; responsabilità sociale di impresa.

° Attività info/formative nell'ambito di misure specifiche da attivare in convenzione con la Regione e altri soggetti pubblici e privati, con particolare interesse per tutte le tematiche collegate allo sviluppo sostenibile.

PROGETTO PUNTO IMPRESA DIGITALE – 10% incremento DA

Il progetto “Punto Impresa Digitale” è stato approvato dal Consiglio camerale, con delibera di Consiglio n. 12 del 25 novembre 2019, per il triennio 2020-2022, destinando il 10% dell'incremento del diritto annuale ai sensi dell'art. 18 comma 10 della Legge 580/93. Il progetto promosso dal sistema camerale è stato approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto del 12 marzo 2020.

Le tematiche affrontate da tale progettualità proseguono quanto già realizzato nel precedente triennio. Il sistema camerale sta accompagnando le imprese a conoscere e sfruttare appieno le potenzialità dell'economia digitale. Innanzitutto, innalzando le competenze digitali all'interno dell'azienda attraverso attività di assistenza personalizzata “sul campo” o l'immissione di giovani in grado di assistere le imprese nell'applicazione di strumenti digitali. Centrale, nell'ambito della funzione chiave della digitalizzazione, è la piena operatività raggiunta dai Punti Impresa Digitale delle Camere di commercio per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori, in attuazione del Piano Nazionale Industria 4.0. I PID sono il primo livello di contatto con le imprese per servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza per acquisire le competenze necessarie per il passaggio al digitale.

La Camera di Salerno ha implementato una particolare struttura “a network”, in collaborazione con l'Università Federico II di Napoli, denominata “PIDMED”, che ha consentito, nelle tre annualità del progetto 2017-2019, da un lato una più efficace organizzazione delle attività sul territorio per le imprese e, dall'altro, un più stretto rapporto con gli attori della filiera tecnologica e formativa locale e nazionale, al fine di erogare alle imprese stesse un'ampia serie di servizi utili allo sviluppo dei loro processi di trasformazione digitale.

Per il prossimo triennio si è inteso consolidare e rafforzare l'attività del Punto Impresa Digitale, continuando ad avvalersi del supporto scientifico dell'Università degli Studi Federico II di Napoli, per la gestione delle attività di Comunicazione, Informazione, Formazione ed Assistenza alle imprese. A tal fine è stato sottoscritto il protocollo d'intesa triennale con la predetta Università,

avente durata coincidente con quella progettuale, che prevede un impegno finanziario annuo di € 140.000,00 per ognuna delle tre annualità previste.

Inoltre, verranno messi a disposizione del progetto 4 digital promoter, per i quali viene previsto un costo orientativo annuo di € 160.000,00.

Accanto a tali iniziative è in corso di attivazione l'intervento finalizzato all'erogazione di voucher per la trasformazione digitale in chiave 4.0 delle imprese della provincia di Salerno operanti nella filiera turistica, che potrà eventualmente riguardare anche il 2021.

Di seguito il prospetto riepilogativo delle risorse per il progetto PID per il 2021:

LINEA 10 - Miglioramento dell'efficienza interna e incremento delle entrate

Obiettivo strategico "Adeguare le logiche organizzative all'innovazione"

◦ Assicurare il costante adeguamento delle competenze professionali.

◦ Proseguire nella dematerializzazione dei flussi cartacei.

Obiettivo strategico "Ottimizzare il ciclo della performance per garantire l'efficacia dell'azione camerale"

◦ Misurare le performance camerali.

◦ Assicurare un supporto tecnico-professionale all'OIV.

◦ Ottimizzare la procedura dei costi standard del Sistema Camerale.

◦ Partecipare alle rilevazioni sulle Strutture e Servizi - Osservatorio Unioncamere.

Obiettivo strategico "Modulare un sistema di incremento delle entrate"

◦ Proseguire nella revisione delle quote di partecipazione in enti e associazioni non più strategiche.

◦ Progettare nuove forme di entrata in base alla domanda individuale di servizi.

◦ Attivare programma di reperimento di risorse esterne, regionali, nazionali e comunitarie.

◦ Potenziare le azioni di monitoraggio relative all'accertamento e riscossione del diritto annuale.

Partecipare a gruppi di lavoro campani sulla tematica diritto annuale.

9) Ammortamenti ed accantonamenti

Tabella 31 – "Ammortamenti ed accantonamenti: dinamica dei costi 2020/2021"

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	Previsione consuntivo 31.12.2020	Preventivo economico 2021
Ammortamento software	139	139
Ammortamento Fabbricati	463.618	465.118
Ammortamento Impianti Specifici	5.177	5.177
Ammortamento Arredi	277	212
Ammortamento macchinari apparecchiatura e attrezzatura varia	3.379	3.099
Ammortamento macchine di ufficio elettromeccaniche elettroniche e calcolatrici	7.366	6.667
Accantonam. Fondo rischi ed oneri	0	0
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti	4.764.823	4.764.823
Accantonamento Fondo Svalutazione Crediti - Incremento 20%	951.724	951.724
TOTALE	6.196.504	6.196.960

Per quanto riguarda gli accantonamenti ed ammortamenti, la previsione è stata effettuata basandosi sugli importi accantonati nell'esercizio 2020 aumentati o diminuiti in base alle previste dismissioni, alienazioni o acquisizioni dell'anno 2021. Inoltre, ai fini della ripartizione tra le quattro funzioni istituzionali, a seconda dei casi, gli importi saranno ripartiti a norma dell'art. 24 del d.P.R. 254/05, in base al criterio dei mq oppure in base al numero di persone appartenenti a ciascun centro di costo.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare, è stata assunta a riferimento la percentuale di mancata riscossione utilizzata per la stima dell'accantonamento relativo al bilancio consuntivo dell'anno 2019 e non quella degli ultimi due ruoli emessi atteso che la sospensione dei versamenti effettuati tramite Agenzia delle Entrate Riscossioni a causa degli eventi pandemici da parte dei contribuenti avrebbe alterato la misura dell'accantonamento.

Si è ritenuto pertanto di utilizzare la percentuale di accantonamento a fondo svalutazione crediti rilevata dal bilancio d'esercizio 2019 pari al 84,9% e riferita al diritto annuale 2014 e 2015 in luogo di quella risultante dalla lettera dell'applicazione del suindicato principio 3 che sarebbe stata pari al 96,54% per il Diritto, 96,13% per la Sanzione e 96,34% per gli Interessi.

C) Proventi ed oneri finanziari

10) Proventi finanziari

Tali proventi derivano dagli interessi attivi che maturano sul conto di contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Salerno sulle giacenze di cassa e sui c/c postali

(Euro 100), sui prestiti concessi al personale camerale a valere sull'indennità di fine rapporto lavoro (Euro 12.088).

11) Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari.

D) Gestione Straordinaria

12 – 13 Proventi e oneri straordinari

Non sono previsti nè proventi nè oneri straordinari per l'anno 2021.

Complessivamente il Preventivo economico 2021 viene presentato in con un **risultato a pareggio (Euro 0)** alla luce dalla somma algebrica dei risultati di gestione appresso riportati:

a) Risultato della gestione corrente	Disavanzo	di Euro	-12.187
b) Risultato della gestione finanziaria	Avanzo	di Euro	12.187
c) Risultato della gestione straordinaria		di Euro	0

Piano degli Investimenti

L'art. 7 comma 2 del DPR 2 novembre 2005, n. 254 prevede che la relazione della Giunta camerale al preventivo economico evidenzi, altresì, le fonti di copertura del piano degli investimenti di cui all'allegato A) e l'eventuale assunzione di mutui.

Al riguardo si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2021:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 5.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 513.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000

Relativamente alle immobilizzazioni immateriali si evidenzia che la previsione di onere iscritta in bilancio per Euro 5.000 riferisce all'acquisto di software e licenze d'uso necessari per le attività istituzionali.

Gli oneri per investimenti in immobilizzazioni materiali sono pari ad Euro 513.000 e riguardano:

IMMOBILI (MANUTENZIONE STRAORDINARIA) EURO 440.000

Il patrimonio immobiliare dell'Ente è costituito da tre unità ubicate nel Comune di Salerno per una superficie complessiva di circa 9000 mq.

- Immobile - Salerno via Roma,29 – Rendita catastale 28.208,09 – Cat. B/4 – Classe 10
- Immobile - Salerno Via Gen. Clark,19 – Rendita catastale 17.649,30– Cat. B/4 – Classe 8
- Immobile – Salerno via C. Perris,5/Faticati 10 Rendita catastale 10.548,63 – Cat. A/10 – Classe 3

L'immobile di Via Roma, costruito nel 1927, è sottoposto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, da vincolo storico artistico con decreto prot.870 del 16/11/2010 della Direzione Regionale Campania del Ministero dei beni Culturali.

Gli approcci metodologici nell'individuazione degli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e i relativi piani di azione non possono avere una matrice unitaria ma debbono essere distinti in considerazione delle peculiarità e dei vincoli normativi esistenti.

Per l'edificio storico di via Roma, il vincolo storico artistico, impone la programmazione di interventi conservativi e di restauro. Pertanto, la gestione dell'immobile costituisce un impegno gravoso in termini economici. L'architettura degli ambienti, la collezione d'arte e la preziosa

unicità del Salone Antonio Genovesi sono dei punti di forza, in quanto la relativa fruizione potrà contribuire a dare prestigio alle iniziative messe in campo per la valorizzazione del territorio, i prodotti tipici locali e le eccellenze della Provincia di Salerno.

Gli interventi che interesseranno l'immobile saranno indirizzati alla continuazione dell'opera di messa in sicurezza che si sta portando avanti dal 2006.

In seguito, considerata la mancata approvazione nel 2007, da parte della Giunta Camerale della programmazione di un intervento complessivo di recupero delle facciate, approvato dalla Soprintendenza per i beni paesaggistici ed architettonici di Salerno e Avellino prot. 23158 del 26/08/2008, sono stati posti in essere singoli interventi di messa in sicurezza.

Nel corso degli ultimi anni si è proceduto alla posa in opera di reti contenitive, da ultimo nel corso dell'esercizio 2019.

Dal punto di vista economico, fino a quando non saranno reperite le risorse finanziarie, non sarà possibile procedere organicamente ma sarà obbligatorio il ricorso, come programmato per l'esercizio 2020, ad interventi mirati secondo il grado d'urgenza riscontrato dal monitoraggio annualmente effettuato.

Occorre, comunque, sottolineare, come sia stato provvidenziale, l'intervento generalizzato di messa in sicurezza provvisoria, attraverso la posa in opera di reti contenitive, che ha consentito di allungare i margini temporali per disporre gli interventi di messa in sicurezza.

La programmazione dei lavori nei prossimi esercizi sarà costantemente accompagnata dal monitoraggio della situazione complessiva e di tenuta degli interventi temporanei posti in essere negli anni.

Per l'esercizio 2021 si rende necessario un intervento di recupero e restauro conservativo che interessi i balconi al piano primo.

Per l'immobile di via Gen. Clark, dove pure sono stati operati interventi di messa in sicurezza di alcuni cornicioni, vengono programmati interventi di sistemazione delle parti messe in sicurezza ed interventi rivolti all'efficientamento e risparmio energetico con la posa in opera di cappotto termico al terrazzo del piano rialzato, la protezione dei parapetti dei terrazzi con apposite ringhiere anti caduta e la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Per l'edificio di via Perris/Fatigati sono in corso le procedure amministrative per l'alienazione.

La realizzazione degli interventi di manutenzione va armonizzato con le disposizioni di Finanza pubblica che si sono susseguite dal 2007 ad oggi. Rientrano in tale ambito di restrizioni gli interventi di straordinaria manutenzione da eseguirsi per l'edificio di Salerno via Gen. Clark,19.

L'immobile - via Roma,29, è vincolato, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004, ed è escluso dalle restrizioni summenzionate. Infatti, le disposizioni di cui all'art.30 del Testo Unico dei Beni Culturali, D. Lgs. 42/2004, impongono alla Camera di Commercio di Salerno, in quanto proprietaria del bene oggetto di tutela, di garantirne la sicurezza e conservazione.

Gli interventi da eseguirsi su quest'immobile sono volti esclusivamente alla messa in sicurezza.

In ogni caso, essendo prevalente la tutela del bene, qualsiasi intervento va funzionalizzato obbligatoriamente al recupero ed alla conservazione.

A tal Fine, la Camera di Commercio ha ottenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, con nota

prot. n. 29057 del 30/09/2008, la deroga di cui al comma 621 dell'articolo 2 della L.224/07 per l'esecuzione di interventi di restauro e recupero conservativo dell'edificio.

Secondo, l'interpretazione delle norme in materia di tagli alla spesa, non rientrano nei vincoli di contenimento della spesa gli interventi disposti sugli immobili soggetti al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 e i lavori disposti per l'adeguamento degli ambienti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 – testo unico sulla sicurezza.

I lavori programmati per l'esercizio 2021, pertanto, sono improntati al recupero e conservazione, alla manutenzione degli ambienti, alla messa in sicurezza ed al miglioramento del grado di efficienza energetica ed al risparmio energetico.

ATTREZZATURE NON INFORMATICHE EURO 15.000

Tale previsione di oneri concerne gli acquisti di apparecchiatura ed attrezzatura varia necessaria per gli uffici dell'Ente.

ATTREZZATURE INFORMATICHE EURO 25.000

Tale previsione di oneri concerne riguarda principalmente i costi connessi all'acquisizione da parte dell'Ente di componenti hardware.

ARREDI E MOBILI EURO 2.000

Gli oneri riguardano i lavori di arredamento e sistemazione degli ambienti da eseguire nelle varie sedi camerali.

OPERE D'ARTE EURO 30.000

Gli oneri in questione riguardano alcuni lavori di recupero e di restauro delle opere d'arte possedute.

BIBLIOTECA EURO 1.000

Si prevedono investimenti per l'acquisto di nuovi volumi.

PARTECIPAZIONI E QUOTE EURO 5.000

Tali oneri riguardano futuri acquisti di quote di capitale in società non controllate né collegate o per eventuali aumenti di capitale sociale di società già partecipate.

FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli Investimenti che si prevede di realizzare nell'esercizio 2021 ammonta, come evidenziato, ad **Euro 523.000**.

Il regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio di cui al DPR 254/05 induce ad individuare preliminarmente le risorse finanziarie necessarie per valutare la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione.

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.

Ad ogni modo si riporta in dettaglio l'analisi di bilancio effettuata sui valori da pre-consuntivo 2020 per verificare la sostenibilità del piano degli investimenti programmati per l'esercizio 2021.

Si precisa che sono stati analizzati in particolare gli aspetti relativi alla solidità patrimoniale della Camera, al fine di dimostrare la possibilità di finanziare l'investimento utilizzando fonti non impiegate, e alla liquidità, al fine di evidenziare l'opportunità di sostenere l'investimento con i flussi di cassa che la stessa Camera è in grado di generare.

A tal proposito sono stati elaborati gli indici di situazione finanziaria ed i margini finanziari fondamentali per addivenire ad una risposta in merito all'equilibrio/squilibrio strutturale dell'Ente.

Tra i margini finanziari sono stati analizzati il margine di struttura, il margine di tesoreria, ed il capitale circolante netto.

Ai fini delle analisi economico-finanziarie considerate, i valori dell'attivo e del passivo sono stati riclassificati in base al criterio di destinazione i primi, alla diversa origine delle fonti di finanziamento i secondi.

La classificazione dei valori dell'attivo in disponibilità o immobilizzazioni si è basata sul criterio di realizzabilità dei singoli investimenti valutando gli elementi destinati a trasformarsi in forma liquida entro oppure oltre i limiti della durata annuale.

Con analogo criterio convenzionale, è stata effettuata una riclassificazione del passivo in base alla durata breve o lunga dei finanziamenti.

ANALISI PER MARGINI

A) MARGINE DI STRUTTURA

Un indicatore importante nella analisi della solidità patrimoniale è il margine di struttura.

Tale indicatore segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

$$\mathbf{Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - (Attivo Fisso)}$$

$$\mathbf{Ms = (16.417.264 + 5.440.227) - 14.911.859 = 6.945.633}$$

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Attivo Corrente / Passivo corrente

$$\mathbf{15.464.039 / 8.518.406 = 1,82}$$

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il **margine di tesoreria** che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

$$\text{margine di tesoreria} = (\text{Liquidità immediata} + \text{Liquidità Differita}) - (\text{Passività Correnti})$$

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

$$\text{margine di tesoreria} = (12.668.140 + 2.678.218) - 8.518.406 = 6.827.952$$

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta **il quoziente primario di tesoreria (real time ratio)** ed è dato dal seguente rapporto:

$$\text{Qt} = \text{Liquidità immediata} / \text{Passività correnti} \text{ vale a dire } 12.668.140 / 8.518.406 = 1,49$$

L'analisi per indici e margini utilizzata è in grado di fornire utili indicazioni sulla struttura patrimoniale, finanziaria, sulle condizioni di liquidità e di efficienza economica dell'Ente.

Ciò consente alla Camera di finanziare il Piano degli Investimenti senza ricorrere al mercato del credito (capitale di terzi) e, soprattutto, senza alterare la propria struttura patrimoniale.

Salerno, 2 dicembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Raffaele De Sio)

IL PRESIDENTE
(Ing. Andrea Prete)



**CAMERA DI COMMERCIO
SALERNO**



**Ragioneria
Generale
dello Stato**

***Norme di contenimento della spesa pubblica
(QUADRO SINOTTICO)***

Per maggiori informazioni si veda la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 del 21 aprile 2020

Sommario

Contenimento spese per consumi intermedi	1
Beni e servizi informatici	12
Immobili.....	14
Autovetture	19
Spese per collaborazioni e consulenze.....	21
Spese per organi collegiali e altri organismi	24
Altre tipologie di spesa - Agenzie fiscali -	28
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, etc...	29
Spese per sponsorizzazioni	32
Spese per missioni.....	34
Spese per attività di formazione	36
Compensi ai collegi arbitrali.....	37
Personale	38
Spese per il personale	38
Turn-over 2020-2022.....	39
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni	42
Turn over enti di nuova istituzione	44
Trattenimenti in servizio.....	44
Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta	44
Lavoro flessibile.....	45
Dotazioni organiche fabbisogno di personale	47
Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.....	48
Buoni pasto	49
Ferie, riposi e permessi.....	49
Trattamento economico del personale.....	49
Risorse per il trattamento accessorio/contrattazione integrativa.....	54
Onorari delle avvocature delle amministrazioni pubbliche.....	58
Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni	59
Misure straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19	60

Contenimento spese per consumi intermedi

Sistema degli acquisti e dei beni

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 1, dell'articolo 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 e poi dal comma 150 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi del quanto disposto dall'articolo 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dall'art. 22, comma 8, lett. a), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.</p> <p>Art. 4, comma 1. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis)</p>
<p>Articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, come sostituito dalla legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94, poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima legge n. 228/2012, dalla lettera b) del comma 8 dell'art. 22, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, dall'art. 1, commi 495, lett. b), e 502, lett. a), b) e c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, D.lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.lgs. n. 10/2016. Successivamente, il presente</p>	<p>Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.</p>

<p>comma è stato così modificato dall'art.1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145 a decorrere dall'1 gennaio 2019.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma si veda l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159 (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>Art. 4, comma 1. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione: a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica; (omissis)</p>
<p>Articolo 1, comma, 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.</p>
<p>Articolo 1, comma, 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>	<p>Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 497, lett. a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (a decorrere dal 1° gennaio 2016).</p>	<p>225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime stazioni appaltanti adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA.</p>
<p>Articolo 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>	<p>226. Le convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, possono essere stipulate anche ai fini e in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del comma 225 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, e successive modificazioni, per le convenzioni stipulate dalla società CONSIP Spa.</p>
<p>Articolo 11, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p>
<p>Articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, successivamente, modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24</p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta,</p>

<p>dicembre 2012, n. 228, dall'articolo 1, comma 494, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall' art. 1, comma 581, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), b), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli e motoveicoli per le Forze di polizia e autoveicoli blindati, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.</p>
<p>Articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 153, L. 24 dicembre 2012, n. 228.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.</p>
<p>Articolo 1, comma 16, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 è prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia già intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facoltà di recesso, da esercitarsi secondo le modalità di cui al precedente comma 15.</p>
<p>Articolo 4, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da</p>

<p>agosto 2012, n. 135.</p> <p>Per i limiti di applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma, si veda l'art. 1, comma 385, L. 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.</p> <p>Art.1 comma 385: L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica all'Istituto per la finanza e l'economia locale-IFEL”.</p>
<p>Articolo 4, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato successivamente dall'articolo 28, comma 1, lett. q), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.</p>	<p>L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114.</p>
<p>Articolo 8, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p><i>* Comma 1, lett c) disapplicato ai sensi dell'articolo 1 comma 590 Allegato A della legge di bilancio n.160/2019 per gli “enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale</i></p>	<p>Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi, e di riduzione della spesa pubblica, gli enti pubblici non territoriali adottano ogni iniziativa affinché:</p> <p>a) in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, siano utilizzate le carte elettroniche istituzionali, per favorire ulteriore efficienza nei pagamenti e nei rimborsi a cittadini e utenti;</p> <p>b) nel caso di incorporazione di enti, sia realizzato un unico sistema informatico per tutte le attività anche degli enti soppressi, in termini di infrastruttura hardware ed applicativi funzionali, sotto la responsabilità organizzativa e funzionale di un'unica struttura;</p> <p>c) siano immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online; *</p> <p>d) siano ridotte le spese di telefonia mobile e fissa attraverso una razionalizzazione dei contratti in essere ed una diminuzione del numero degli apparati telefonici;</p> <p>e) siano razionalizzati nel settore pubblico allargato i canali di collaborazione istituzionale, in modo tale che lo scambio dati avvenga esclusivamente a titolo gratuito e non oneroso;</p> <p>f) sia razionalizzato il proprio patrimonio immobiliare strumentale mediante l'attivazione immediata di iniziative di ottimizzazione degli spazi da avviare sull'intero territorio nazionale che prevedano l'accorpamento del personale in forza nei vari uffici territoriali ubicati nel medesimo comune e la riduzione degli uffici stessi, in relazione ai criteri della domanda potenziale, della prossimità all'utenza e delle innovative modalità operative connesse all'aumento dell'informatizzazione dei servizi;</p> <p>g) si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011.</p>
<p>Articolo 8, comma 3, del decreto</p>	<p>Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti</p>

<p>legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale</i></p>	<p>disposizioni, al fine di assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, e delle università e degli enti di ricerca di cui all'allegato n. 3, sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alle misure indicate nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Per l'anno 2012 il versamento avviene entro il 30 settembre. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*</p>
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli enti di ricerca indicati nell'allegato n. 3, si applicano le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato ivi indicate. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica quanto previsto dal precedente comma 3.</p>
<p>Articolo 8, comma 4-bis, del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a eccezione dell'Invalsi, di cui all'allegato 3, la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, da una riduzione del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, dell'importo di 51.196.499 euro a decorrere dal 2013.</p>
<p>Articolo 8, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e 360 milioni di euro da parte dei comuni; c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. <p>Le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c) si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.</p>
<p>Articolo 8, comma 8, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e

	<p>servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;</p>
<p>Articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 integrato dall'art. 1, comma 421, L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG).</p>
<p>Articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p> <p><i>* Commi disapplicati ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale"</i></p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi. Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.*</p> <p>4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.*</p>
<p>Articolo 21 del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, come modificato</p>	<p>Art. 21 Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici</p>

dall'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Nota: l'articolo sopra indicato ha sostituito le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 505, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abrogato dall'art. 92, comma 1, lett. ss-bis), D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella versione modificata dall'art. 129, comma 1, lett. n), D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, di cui all'articolo 23, comma 5.

4. Nell'ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.

5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altresì, indicati i beni immobili nella propria disponibilità concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione.

6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 29, comma 4.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti:

- a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
- b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale;
- c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;
- d) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
- e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
- f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle

In attuazione di quanto disposto dal comma 8, lettera f) del presente

<p>articolo si veda il D.M. 16 gennaio 2018, n. 14.</p>	<p>centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.</p> <p>8-bis. La disciplina del presente articolo non si applica alla pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.</p> <p>9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.</p>
<p>Articolo 1, commi 507 e 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>In attuazione di quanto disposto dal comma 507 vedi il D.M. 21 giugno 2016, il D.M. 28 novembre 2017, il D.M. 6 febbraio 2019 e il D.M. 21 ottobre 2019</p>	<p>“507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.”</p>
<p>Articolo 1, commi 548-550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>548. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.</p> <p>549. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 548 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 548, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.</p> <p>550. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.”</p>

<p>Con riferimento al comma 548, si veda l'art. 1, comma 2-bis, D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.</p>	<p>D.L. 07 giugno 2017, n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci.</p> <p>Art. 1. Disposizioni in materia di vaccini</p> <p>2. L'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica, esonera dall'obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione.</p> <p>2-bis. Al fine di cui al comma 2, le procedure accentrate di acquisto di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e all'articolo 1, comma 548, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento all'acquisto dei vaccini obbligatori, riguardano anche i vaccini in formulazione monocomponente.</p>
<p>Articolo 1, commi 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<p>590. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale.</p> <p>591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.</p> <p>592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con riferimento:</p> <p>a) per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto competenza, del piano dei conti integrato previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;</p> <p>b) per gli enti e gli organismi che adottano la contabilità civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le università, che adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo della presente lettera.</p> <p>593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di bilancio, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il superamento del limite delle spese per acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 è consentito in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi o delle entrate può essere utilizzato per l'incremento delle spese per beni e servizi entro il termine dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.</p>

	<p>594. Al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti e gli organismi di cui al comma 590, ivi comprese le autorità indipendenti, versano annualmente entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018 in applicazione delle norme di cui all'allegato A annesso alla presente legge, incrementato del 10 per cento. L'INPS e l'INAIL continuano a versare al bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, quanto complessivamente dovuto nell'anno 2018 in ottemperanza alle norme di contenimento di cui al medesimo allegato A. Ai fini dell'applicazione dell'incremento di cui al primo periodo, è fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 506, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Ferma restando, per gli enti e gli organismi di cui al comma 590, la disciplina di settore che regola le procedure per la dichiarazione dello stato di dissesto o del commissariamento, per il periodo strettamente necessario al ripristino degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali, le somme da versare al bilancio dello Stato, secondo quanto disposto nel presente comma, possono essere temporaneamente accantonate in apposito fondo per essere versate alla conclusione della procedura di risanamento.</p> <p>595. Nel caso in cui le amministrazioni di cui al comma 590 siano interessate da processi di fusione o accorpamento, il limite di spesa di cui al comma 591, i ricavi o le entrate di cui al comma 593 e il versamento di cui al comma 594 sono determinati nella misura pari alla somma degli importi previsti per ciascuna amministrazione coinvolta nei citati processi.</p> <p>596. I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>597. La relazione degli organi deliberanti degli enti e degli organismi di cui al comma 590, presentata in sede di approvazione del bilancio consuntivo, deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 590 a 600.</p> <p>598. Ferma restando la disciplina in materia di responsabilità amministrativa e contabile, l'inosservanza di quanto disposto dai commi 591, 593, 594 e 595 costituisce illecito disciplinare del responsabile del servizio amministrativo-finanziario. In caso di inadempimento per più di un esercizio, i compensi, le indennità ed i gettoni di presenza corrisposti agli organi di amministrazione sono ridotti, per il restante periodo del mandato, del 30 per cento rispetto all'ammontare annuo risultante alla data del 30 giugno 2019 e i risparmi sulla spesa per gli organi sono acquisiti al bilancio dell'ente.</p> <p>599. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai commi da 590 a 598 è verificato e asseverato dai rispettivi organi di controllo.</p> <p>600. Restano fermi gli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni dei trasferimenti erariali dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi di cui al comma 590.</p>
Beni e servizi informatici	
<p>Articolo 1, comma 512 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1, comma 419, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali,</p>

	<p>per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.</p>
<p>Articolo 1, commi 513, 514 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.</p> <p>514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.</p>
<p>Articolo 1, comma 514-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208, inserito dall'art. 1, comma 419, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall'art. 1, comma 770, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e dall'art. 1, comma 589, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017, a euro 7.000.000 per l'anno 2018, a euro 4.300.000 per l'anno 2019 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dal 2020.</p>
<p>Articolo 1, comma 515 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 419, lett c), legge 11 dicembre 2016, n.232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA, o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.</p>

<p>Articolo 1, comma 515-bis, inserito dall'art. 10, comma 5, D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218 (in vigore dal 10 dicembre 2016)</p> <p>Articolo 1, commi 516 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Sull'applicabilità delle disposizioni dei commi 512, 513, 514, 514bis, 515, 515bis e 516 si veda l'art. 4, comma 1, lett. b), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159. (In vigore dal 29 dicembre 2019)</p>	<p>515-bis. Al fine di facilitare la partecipazione ai programmi comunitari, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 510, possono procedere, al di fuori delle modalità di cui al comma 512 e successivi, per attività di ricerca, istruzione, formazione e culturali a richiedere l'accesso alla rete del GARR in quanto unica rete nazionale della ricerca e facente parte della rete della ricerca Europea GEANT, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, della legge 1 agosto 2002, n. 166. I relativi costi non sono inclusi nel computo della spesa annuale informatica. La procedura di affidamento segue le disposizioni del comma 516.</p> <p>516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anti-corruzione e all'Agid</p> <p>D.L. 29/10/2019, n. 126</p> <p>Art. 4. Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca</p> <p>1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:</p> <p>a) (omissis)</p> <p>b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività.</p>
<p>Articolo 1, commi 610, 611, 612, 613 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p>	<p>610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.</p> <p>611. La percentuale di risparmio di cui al comma 610 è ridotta al 5 per cento per le spese correnti sostenute per la gestione delle infrastrutture informatiche (data center) delle amministrazioni di cui al medesimo comma 610, a decorrere dalla rispettiva certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) del relativo passaggio al « Cloud della PA » (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione.</p> <p>612. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 610 e 611 non si applicano alle spese sostenute dall'INPS e alle convenzioni stipulate con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché alle spese sostenute dalla stessa società con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi propri e per conto delle amministrazioni committenti.</p> <p>613. Le disposizioni di cui ai commi 610, 611 e 612 costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.</p>
<u>Immobili</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 2, commi 618-623 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del</p>

* Commi disapplicati ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

** Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.

valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.*

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.*

620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.*

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.*

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell' articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.*

Art. 8, comma 1. Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare

	la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. **
<p>Articolo 8, comma 15-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 10, comma 7, decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, dall'articolo 10, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. dall'art. 13, comma 3, decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 , dall'art. 1 - Comma 1125 della l. 27/12/2017, n. 205..e dall'art. 1, comma 1133, lett. c), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e, successivamente, dall'art. 4, comma 2, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.</p>	<p>In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.</p>
<p>Articolo 3, commi 4, 4-bis, 5, 6 e 7, del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato e integrato dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 500, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p>	<p>4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:</p> <p>a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;</p> <p>b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate. <i>(comma introdotto dall'art. 1, comma 500, legge n. 208 del 2015)</i></p> <p>5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi</p>

	<p>ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.</p> <p>6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.</p> <p>7. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, le previsioni di cui ai commi da 4 a 6 si applicano altresì alle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente al fine di conseguire risparmi non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della presente disposizione.</p>
<p>Articolo 12, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come integrato dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 14-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.</p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.¹</p> <p>¹ Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 16 marzo 2012 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 23 aprile 2012, n. 95)</p> <p>«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.²</p> <p>² Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 febbraio 2014 (<i>Gazzetta ufficiale</i> 12 maggio 2014, n. 108).</p> <p>1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del</p>

<p>Articolo 12, comma 2, lett. a), b), c) e d), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (<i>Alinea così modificato dall'art. 27, comma 5, lett. a), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214</i>).</p> <p>Lettera a) così modificata dall'art. 34, comma 49, lett. a) e b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>Lettera c) così sostituita dall'art. 1, comma 273, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015</p> <p>Lettera d) così modificata dall'art. 3, comma 12, lett. c), D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziare con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2013:</p> <p>a) sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali, fatte salve le specifiche previsioni di legge riguardanti il Ministero della difesa, il Ministero degli affari esteri e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento a quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dagli articoli 127 e 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari. Conseguentemente sono fatte salve le risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le cui decisioni di spesa sono assunte, nei limiti delle predette risorse, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia del demanio. Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria;</p> <p>b) sono altresì attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli interventi manutentivi posti a carico del conduttore sui beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni di cui alla lettera a);</p> <p>c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo;</p> <p>d) gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tutti gli interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni contrattuali in materia.</p>
---	--

<p>Articolo 1, commi 616, 617, 618, 619, 620 della legge 27 dicembre 2019, n. 160</p> <p>Nota: con riferimento agli enti ed organismi pubblici la disciplina è da intendersi come applicabile esclusivamente alle “Agenzie, anche fiscali, compresa l’Agenzia del Demanio”</p>	<p>616. Al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l'Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alle condizioni e nei termini previsti dal comma 617.</p> <p>617. Le amministrazioni di cui al comma 616, fornendo l'opportuna documentazione, verificano con l'Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall'Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell'ambito territoriale della medesima regione.</p> <p>618. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all'Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.</p> <p>619. Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni di cui al comma 616 è consentito proseguire nell'utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui ai commi 617 e 618. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa.</p> <p>620. Qualora le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 222 primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non attuino i piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della medesima legge 23 dicembre 2009, n. 191, per i quali sono recepiti o reperibili le necessarie disponibilità di risorse finanziarie per gli interventi di adeguamento funzionale, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su comunicazione dell'Agenzia del demanio, effettua una riduzione lineare degli stanziamenti sui capitoli relativi alle spese correnti dell'amministrazione stessa, pari al 5 per cento dell'intero ammontare degli stanziamenti medesimi.</p>
--	---

AUTOVETTURE

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 41, comma 1, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.</p>
<p>Articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.</p>

<p>Articolo 2, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	<p>Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite.</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 come sostituito dall'articolo 15, comma 1, decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.</p>
<p>Articolo 5, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</p>	<p>Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.</p>
<p>Articolo 5, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p>	<p>Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione</p>
<p>Articolo 1, commi 2, 3, 4 e 4-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125</p>	<p>2. Ferme restando le vigenti disposizioni di contenimento della spesa per autovetture, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche che non adempiono, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non possono effettuare, fermo restando quanto previsto dal comma 1, spese di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>3. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 in materia di riduzione della spesa per auto di servizio e i relativi contratti sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono, altresì, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da mille a cinquemila euro, alla cui irrogazione</p>

	<p>provvede l'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.</p> <p>4. Con modifiche al decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono dettati criteri attuativi delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, al fine di disporre modalità e limiti ulteriori di utilizzo delle autovetture di servizio, ferme le esclusioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito delle quali sono comprese le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.</p> <p>4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.</p>
<p>Articolo 15, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.</p>	<p>Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 1, commi da 1 a 4-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri¹ su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è indicato il numero massimo, non superiore a cinque, per le auto di servizio ad uso esclusivo, nonché per quelle ad uso non esclusivo, di cui può disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove il predetto decreto non risulti adottato, opera in ogni caso il limite sopraindicato.</p>

Spese per collaborazioni e consulenze

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>

¹ Cfr. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014 recante "Determinazione del numero massimo e delle modalità di utilizzo delle autovetture di servizio con autista adibite al trasporto di persone" pubbl. su GU Serie Generale n. 287 dell'11 dicembre 2014. In particolare, si segnala il comma 2 dell'art. 4 che dispone "Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche che non adempiono all'obbligo di comunicazione previsto dal comma 1 non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore al 50 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi."

Riferimento normativo	Disposizione
legge 30 luglio 2010, n. 122.	
Articolo 1, comma 467, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
Articolo 61, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Aggiunge un ulteriore periodo all'art. 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.
Art. 61, comma 7, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33	I limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione. *
* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i>	
Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *
* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i>	
Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis.</i>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*</p>
<p>Articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come novellato dall'art. 6, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, successivamente, modificato dall'art. 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p><i>Sull'applicabilità delle disposizioni del primo e secondo periodo del presente comma, vedi l'art. 19-ter, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172.</i></p>	<p>È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95 del 2012, come modificato dal comma 1, del decreto legge n. 90/2014 si applicano agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>
<p>Articolo 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 14 commi 1,2,3,4 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89</p>	<p>1. Ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 6 a 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e i limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.</p> <p>3. Per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nell'anno 2012, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si fa riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.</p> <p>4. Gli incarichi e i contratti in corso possono essere rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 2.</p> <p>4-bis. All'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche mediante proroghe dei relativi contratti di lavoro, anche in deroga ai limiti quantitativi previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368".</p> <p>4-ter. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province e alle città metropolitane e ai comuni, è comunque concessa, in coerenza e secondo le modalità previste al comma 10 dell'articolo 8 e ai commi 5 e 12 dell'articolo 47, la facoltà di rimodulare o adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo.</p>

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla</p>	<p>1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p> <p>Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</p>	<p>della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.*</p> <p>15. <i>Omissis...</i> le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996].</p>
<p>Articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. <i>Omissis.</i></p>
<p>Articolo 6, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>	<p>A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto</p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>2000, n. 267. *</p>
<p>Articolo 6, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>Art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 (norma interpretativa)</p>	<p>2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p> <p>Nota: L'art. 35, comma 2-bis, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha interpretato il presente comma nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti.</p>
<p>Articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010, convertito, dalla legge n. 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio</i></p>	<p>Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2017, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma*. <i>Omissis</i></p>

Riferimento normativo	Disposizione
<p><i>sanitario nazionale.</i></p>	
<p>Articolo 5, comma 14, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>14. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle autorità portuali le riduzioni ivi disposte sono ulteriormente aumentate del cinque per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 nei confronti dei presidenti, dei comitati portuali e dei collegi dei revisori dei conti, composti anche da dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità. *</p>
<p>Art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'art. 1, commi 167 e 257, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e, successivamente, dall'art. 1, comma 440, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.</p> <p>Per la disapplicazione delle disposizioni del presente comma vedi <i>l'art. 13, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112</i></p>	<p>A decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano. Omissis...Ai componenti delle commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai componenti dei suddetti organismi collegiali non spetta alcun emolumento o indennità. (</p> <p>1. Allo scopo di assicurare il regolare, efficace e tempestivo svolgimento delle attività di valutazione tecnica previste dalla normativa vigente, le disposizioni dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano nei confronti degli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali, nonché nei confronti dei nuclei di valutazione degli investimenti pubblici. Ai componenti degli organismi di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso spese per la partecipazione ai lavori degli organismi stessi. I predetti organismi sono ricostituiti anche ove siano cessati per effetto delle disposizioni di cui al primo periodo. In occasione della ricostituzione o del primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organismi assumono nuovamente la durata prevista dalle disposizioni che ne prevedono l'istituzione e ne regolano il funzionamento. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ridetermina, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero dei componenti degli organismi di cui al presente comma, assicurandone una riduzione pari ad almeno il 10 per cento.</p>
<p>Art. 4-bis comma 2-bis.L. 29 dicembre 1993, n. 580 aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219</p>	<p>Per le camere di commercio, le loro unioni regionali, nonché per le loro aziende speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai collegi dei revisori sono svolti a titolo gratuito. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le indennità spettanti ai componenti dei collegi dei revisori dei</p>

Riferimento normativo	Disposizione
In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda il D.M. 11 dicembre 2019.	conti delle camere di commercio, delle loro aziende speciali e delle unioni regionali, i criteri di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico per i componenti di tutti gli organi, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fermo restando il limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i limiti al trattamento economico degli amministratori, dei dirigenti e dei dipendenti delle aziende speciali e delle unioni regionali. Restano fermi i casi di incompatibilità ed inconfiribilità previsti dalla legge.
Articolo 1, comma 596 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)	I compensi, i gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui al comma 590, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Altre Tipologie di spesa

Agenzie fiscali	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 21-sexies, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 611, lett. g), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successivamente novellato dall'art. 1, comma 8-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il presente comma è stato da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1133, lett. d), L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.</p> <p><i>NB = per l'applicazione di tale ultima disposizione vedere l'art. 1, comma 8-ter del medesimo D.L. n. 192/2014.</i></p>	Per gli anni dal 2011 al 2023, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del presente articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.
Articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di posizioni dirigenziali; tale riduzione non rileva ai fini del calcolo del rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale, di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali degli interessati e delle valutazioni dagli stessi conseguite negli anni precedenti;

c) attribuire ai titolari delle posizioni il potere di adottare atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, di livello non dirigenziale, e la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo;

d) prevedere l'articolazione delle posizioni secondo diversi livelli di responsabilità, con conseguente graduazione della retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, l'attribuzione della retribuzione di risultato sulla base del livello di valutazione annuale riportata;

e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilità di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilità relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali è scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito.

Relazioni pubbliche, convegni, mostre...

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,	Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1

<p>convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale”</i></p>	<p>della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.*</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 6, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, successivamente, modificata dall'art. 10, comma 20, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p> <p><i>Per la disapplicazione del presente comma vedi l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito,</i></p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché, per il 2012, alle mostre autorizzate, nel limite di spesa complessivo di euro 40 milioni, nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. *</p> <p>Art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91 1. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal</p>

<p><i>con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112.</i></p>	<p>Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all' articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>

Spese per sponsorizzazioni

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61, comma 6 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p> <p>Articolo 61, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. *</p> <p>15. Omissis... le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati [di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996].</p>
<p>Articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>
<p>Articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 come modificato dall'articolo 8-<i>novies</i>, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. *</p>

<p>Articolo 6, comma 9, del decreto legge decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dall'art. 2, comma 40, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p>Articolo 6, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>Le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale. *</p>

Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Spese per missioni	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 213 della legge 23 dicembre 2005, n.266 così modificato dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.	Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.Lgs n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale.
Articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266, aggiunto dall'art. 39-undetricies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e così modificato dal comma 9 dell'art. 36-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, dai commi 532 e 600 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dall'art. 21-ter, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione, e dal comma 3 dell'art. 7, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, con effetto dal 1° gennaio 2009. Vedi, anche, il comma 23-octiesdecies dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 670, L. 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019.	Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale delle Forze armate di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio. Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché al personale delle agenzie fiscali e dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari e al personale ispettivo dell'Ente nazionale dell'aviazione civile.
Articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace. Nota: Per la cessazione della corresponsione delle diarie, di cui al presente articolo, vedi l'art. 6, comma 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche l'art. 6, commi 20 e 21-bis del medesimo D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010. Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 28 agosto 2006, n. 253.
Articolo 6, comma 12, del decreto	A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico

<p>legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p><i>Comma così modificato dall'art. 29, comma 15, L. 30 dicembre 2010, n. 240, dall'art. 58, comma 3-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 1, comma 317, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</i></p> <p><i>Si segnala in particolare che con l'ultima norma sopra citata è stato eliminato il limite di spesa per missioni delle Università Statali.</i></p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Per la disapplicazione del presente comma vedi anche l'art. 46, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, l'art. 10, comma 1, D.L. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112 e, successivamente, l'art. 26, comma 1, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.</p>	<p>consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a quella effettuata dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per lo svolgimento delle attività indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e a quella effettuata dalle università nonché a quella effettuata dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.</p> <p>D.L. 08/08/2013, n. 91 , art 10, comma 1 : Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, è pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.*</p>

<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p>Articolo 4 della legge 15 dicembre 2011, n. 217.</p> <p>* Articolo disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'art. 6 del DL 78/2010 non si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione Europea.*</p>
<p>Articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183.</p>	<p>Il personale appartenente alle amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs 165/2001, in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale fuori dalla sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.</p>

Spese per attività di formazione

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato, successivamente, dall'art. 1, comma 303, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Con tale norma è stata prevista l'eliminazione del limite di spesa per attività di formazione delle Università Statali.</p> <p>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli <i>“enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle università. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21, del decreto</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n.</p>

<p>legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 2, comma 40, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10.</p> <p><i>* Comma disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</i></p>	<p>78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale, nonché alle associazioni di cui all'articolo 270 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. *</p>
<p>Articolo 6, comma 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>
<p><u>Compensi collegi arbitrali</u></p>	
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Disposizione</p>
<p>Articolo 61, commi 9 e 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>9. Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p> <p>17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Omissis</p>

Personale

<p>Art. 1, comma 360, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Disciplina dei concorsi pubblici A decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto di cui al comma 300. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.</p>
<p>Art. 1, comma 147, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)</p> <p>Art. 35, comma 5-ter, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 149, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.</p>	<p>Validità di graduatorie di concorsi pubblici Al Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:</p> <p>a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;</p> <p>b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;</p> <p>c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.</p> <p>Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.</p>
<p>Art. 1, comma 363, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e i commi 3-ter e 3-quater sono abrogati.</p>
<p>Art. 1, comma 364, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Idonei di graduatorie di concorsi pubblici All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59</p>
<p>Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2021 della procedura di stabilizzazione del personale c.d. precario)</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 dei <i>budgets</i> assunzionali relativi agli anni dal 2010 al 2013 (cessazioni 2009-2012);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica prevista dall'art. 1, comma 6-quater, del D.L.</p>	<p>Proroga facoltà assunzionali (<i>budgets</i> 2010-2019)</p> <p>1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».</p> <p>2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;</p> <p>b) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».</p>

<p>216/2011);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2013 ex art. 1, comma 91, L. n. 228/2012);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 dei <i>budgets</i> assunzionali relativi agli anni dal 2014 al 2019 (cessazioni 2013-2018);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 delle autorizzazioni ad assumere per l'anno 2014 ex art. 1, comma 464, L. n. 147/2013);</p> <p>(proroga al 31 dicembre 2020 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lett. b), della L. n. 232/2016 (c.d. Fondo assunzioni PA);</p>	<p>3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p> <p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;</p> <p>b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p> <p>5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».</p>
	<p><u>Turn-over 2020-2022</u></p>
<p>Art. 3, comma 1, Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114</p>	<p>Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.</p>
<p>Art. 3, comma 1, 3, 4, 5 della legge 19 giugno 2019, n. 56</p>	<p>Comma 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.</p> <p>Comma 3. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 è consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da</p>

	<p>cessazione del personale già maturate, destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget assunzionale più risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e della programmazione finanziaria e contabile.</p> <p>Comma 4. Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, per il triennio 2019-2021, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere, in deroga a quanto previsto dal primo periodo del comma 3 del presente articolo e all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dell'articolo 4, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del piano dei fabbisogni definito secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo:</p> <p>a) all'assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;</p> <p>b) all'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a), secondo le modalità di cui all'articolo 4, commi 3-quinquies e 3-sexies, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013 e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le assunzioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.</p> <p>Comma 5. Le amministrazioni che si avvalgono della facoltà di cui al comma 4 comunicano, entro trenta giorni, i dati relativi alle assunzioni o all'avvio delle procedure di reclutamento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e procedere alle restanti autorizzazioni, ai sensi del comma 3.</p>
<p>Art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.</p>
<p>Articolo 9, commi 1-2 e 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p> <p>Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.</p> <p>(Modifica del regime assunzionale)</p>	<p>Comma 1. Gli Enti, nell'ambito della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale nei Piani Triennali di Attività di cui all'articolo 7.</p> <p>Comma 2. L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo</p>

<p>per gli enti Pubblici di Ricerca di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 218/2016)</p> <p>Articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.</p>	<p>triennio. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento.</p> <p>Comma 6. In riferimento al comma 2 si applicano i seguenti criteri:</p> <p>a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere all'assunzione di personale;</p> <p>b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere all'assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;</p> <p>c) ai fini di cui alle lettere a) e b) e del monitoraggio previsto al comma 3 del presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è definito dal Ministro vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca.</p> <p>L'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e l'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni sono soppressi.</p>
<p>Articolo 66, comma 13 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, introdotto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 58, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 nonché dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, successivamente modificato dall'articolo 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) e da ultimo dall'art. 1, comma 251 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016).</p>	<p>Per l'anno 2018 il sistema delle università statali può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al corrispondente personale. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall' art. 1, comma 303, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.</p>
<p>Art. 1, comma 978, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)</p>	<p>Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13- bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per le università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75 per cento e un indicatore di sostenibilità economico-finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata del parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.</p>
<p>Articolo 1, comma 303, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017).</p>	<p>All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».</p>

	A decorrere dall'anno 2017, ai sensi del DPCM 31 dicembre 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 303, della Legge n. 232/2016, le singole Università possono comunque procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010, con oneri a carico del proprio bilancio, per una spesa media annua non superiore al 50 per cento di quella relativa al personale cessato dal servizio nell'anno precedente.
Art. 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 così come modificato dall'articolo 1, comma 347 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015).	In deroga alle disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 2, dell'art.4 del decreto legislativo n.49/2012,per la sola programmazione delle annualità 2015, 2016 e 2017, fermi restando i limiti di cui all'art. 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 49/2012, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
Art. 1, comma 349, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).	La disposizione ha esteso alle università le previsioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 90/2014, in materia di cumulo delle risorse destinate alle assunzioni.
Art. 1, commi 10 septies e 10 octies del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 Il comma 10 octies è stato modificato dall' art. 4, comma 3, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19.	All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016". Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
Articolo 14, commi 5 e 5-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016. Sono fatte salve le assunzioni già effettuate alla data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 (7 luglio 2012). Il comma 5-bis stabilisce che a decorrere dall'anno 2013, il regime delle assunzioni di personale a tempo indeterminato delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura corrisponde a quello previsto per la relativa camera di commercio dal comma 22 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché dalla normativa in materia di contratti di lavoro flessibile.
Articolo 3, commi 6-11, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.	Tuttavia, in base all'avvio delle recenti procedure di riordino delle CCIAA e fino al completamento delle procedure di ricollocazione del relativo personale soprannumerario, è vietata l'assunzione o l'impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi a qualunque titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75	Comma 1: Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del

	<p>2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;</p> <p>b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;</p> <p>c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni;</p> <p>Comma 2: Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:</p> <p>a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso;</p> <p>Comma 3: ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;</p> <p>Comma 5: fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, per le professionalità interessate dalle predette procedure;</p> <p>Comma 7.: ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>Comma 8: le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge, n. 78/2010;</p> <p>Comma 9: fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, . I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.</p>
<p>Art. 1, comma 668, della legge n. 205/2017</p>	<p>Al fine di avviare un graduale percorso di stabilizzazione del personale in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), cui si applicano, rispettivamente, i commi 673 e 811, da operare ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono destinati ad un apposito fondo, costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.</p>
<p>Art. 1, comma 669, della legge n. 205/2017</p>	<p>All'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo, n. 75/2017, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti ».</p>

Turn-over enti di nuova istituzione	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122	Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 14, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.	Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità, nonché quelle disposte a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a) del citato decreto legge 95/2012, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Trattenimenti in servizio	
Riferimento normativo	Disposizione
Art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114	1. Sono abrogati l'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, l'articolo 72, commi 8, 9, 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'articolo 9, comma 31, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. Salvo quanto previsto dal comma 3, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono revocati.
Devoluzione risorse assunzioni alla mobilità enti area vasta	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 5 del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11	Le risorse per le assunzioni prorogate ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata presentata alle amministrazioni competenti la relativa richiesta di autorizzazione ad assumere, sono destinate, previa ricognizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, a realizzare percorsi di mobilità a favore del personale degli enti di area vasta in ragione del riordino delle funzioni ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. Sono fatte salve, in ogni caso, le assunzioni in favore dei vincitori di concorso, del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quello non amministrativo degli enti di ricerca.
Articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 Articolo 4, comma 2 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125	L'art. 7, comma 2-bis, introdotto in sede di conversione, estende l'applicazione a favore del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), delle disposizioni contenute nei commi 425, 426, 427, 428 e 429, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il personale delle province che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, è trasferito, previo consenso dell'interessato, presso l'amministrazione dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti

Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 14 settembre 2015	delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa. Contiene i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in sovrannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale.
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante: "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale", adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Lavoro flessibile

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni	Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede

	<p>mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall' articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.</p>
<p>Art. 1 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78</p>	<p>L'art. 1 del citato decreto legge n. 34/2014 interviene sul decreto legislativo n. 368/2001 apportando le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 1:</p> <p>1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;</p> <p>2) il comma 1-bis è abrogato;</p> <p>3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;</p> <p>b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano»;</p> <p>b-bis) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;</p> <p>b-ter) all'articolo 5, comma 2, le parole: «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,» sono soppresse;</p> <p>b-quater) all'articolo 5, comma 4-bis, le parole da: «ai fini del computo» fino a: «somministrazione di lavoro a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del suddetto computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato, pari a trentasei mesi, si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato»;</p> <p>b-quinquies) all'articolo 5, comma 4-quater, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, con le stesse modalità di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine»;</p> <p>b-sexies) all'articolo 5, comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2.»;</p> <p>b-septies) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies sono aggiunti i seguenti: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa:</p> <p>a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno;</p> <p>b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a</p>

	<p>quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno.</p> <p>4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;</p> <p>b-octies) all'articolo 10, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa. I contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica possono avere durata pari a quella del progetto di ricerca al quale si riferiscono»;</p> <p>b-novies) all'articolo 10, comma 7, alinea, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1».</p>
Articolo 4, commi 1, 3, 4, 6-quater e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge n. 125/2013	La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il principio che nelle pubbliche amministrazioni il ricorso al lavoro flessibile è consentito esclusivamente per rispondere ad esigenze temporanee o eccezionali e a prevedere forme di reclutamento speciale finalizzate a valorizzare la professionalità acquisita da coloro che hanno maturato un'anzianità lavorativa nel settore pubblico.
<u>Dotazioni organiche Fabbisogno di personale</u>	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, recante modifica all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001.	Sul fronte del fabbisogno di personale, si segnala la modifica apportata all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dal Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, ai sensi della quale le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del citato D.Lgs. 165/2001, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, con l'indicazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del medesimo, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Sempre alla luce di tale modifica è previsto che, in sede di definizione del piano, ciascuna amministrazione indichi la consistenza delle dotazioni organiche e la loro eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati.
Articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 75/2017, recante introduzione dell'articolo 6-ter del D.Lgs. 165/2001.	L'art. 6-ter del D.Lgs. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, ha previsto che con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei citati piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.
Articolo 19, comma 5, D.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 100/2017	Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 5, ha previsto che le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera
Articolo 19, comma 8, D.lgs. n. 175/2016 come modificato dall'articolo 12, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 100/2017	Il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato nella G. U. Serie Generale n. 210 dell'8 settembre 2016, all'articolo 19, comma 8, ha previsto che le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche

	<p>e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.</p> <p>Tuttavia, la spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;</p> <p>b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;</p> <p>c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;</p> <p>d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.</p>
<p>Articolo 1, comma 590 della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020)</p>	<p>Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale, di una più efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che recano vincoli in materia di spese di personale</p>
<p>Misure di contenimento della spesa degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale</p>	
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Disposizione</p>
<p>Articolo 1, commi 108 e 110 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).</p> <p>* Comma 108 disapplicato ai sensi dell'articolo 1, comma 590, Allegato A, della legge di bilancio n.160/2019 per gli "enti e organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le autorità indipendenti, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>108. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall'anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tali risparmi sono conseguiti prioritariamente attraverso:</p> <p>a) la riduzione delle risorse destinate all'esternalizzazione di servizi informatici, alla gestione patrimoniale, ai contratti di acquisto di servizi amministrativi, tecnici ed informatici, a convenzioni con patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), bancarie, postali, ovvero ai contratti di locazione per immobili strumentali non di proprietà;</p> <p>b) la riduzione dei contratti di consulenza;</p> <p>c) l'eventuale riduzione, per gli anni 2013, 2014 e 2015, delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, con l'obiettivo di realizzare un'ulteriore contrazione della consistenza del personale;</p> <p>d) la rinegoziazione dei contratti in essere con i fornitori di servizi al fine di allineare i corrispettivi previsti ai valori praticati dai migliori fornitori;</p> <p>e) la stipula di contratti di sponsorizzazione tecnica o finanziaria, con appositi operatori selezionati nel rispetto dei vincoli stabiliti dal codice degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o dalle norme in tema di contabilità pubblica. Le sponsorizzazioni di cui alla presente lettera possono avere luogo anche mediante la riserva di spazi pubblicitari nei siti internet istituzionali degli enti, la concessione in uso temporaneo dei segni distintivi, la concessione in uso di spazi o superfici interne ed esterne degli immobili, e attraverso ogni altro mezzo idoneo a reperire utilità economiche, previa verifica della compatibilità con le finalità istituzionali degli enti stessi. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente lettera, gli enti pubblici nazionali di previdenza e assistenza si avvalgono anche delle altre formule di partenariato pubblico-privato previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.*</p>

	110. Qualora con l'attuazione delle misure di cui al comma 108, lettere da a) ad e), o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi aggiuntivi previsti dal medesimo comma, si provvede anche attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni.
Articolo 18 del D.Lgs. n. 75/2017 recante modifiche all'articolo 55- <i>septies</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.	In relazione all'INPS, l'art. 18 del D.Lgs. n. 75/2017, nel modificare l'art. 55- <i>septies</i> del D.Lgs. 165/2001, ha attribuito all'istituto la competenza esclusiva sul territorio nazionale in relazione agli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti per malattia. Tale competenza viene svolta nei limiti delle risorse trasferite dalle Amministrazioni interessate e, sul fronte delle risorse umane, mediante medici di medicina fiscale che restano inquadrati nelle ASL e della cui opera l'istituto si avvale tramite apposite convenzioni.
Buoni pasto	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 5, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 196/2009 nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la CONSOB non può superare il valore nominale di 7 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle Università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
Ferie, riposi e permessi	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
Trattamento economico del personale	
Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, comma 679, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.	Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i

<p>Articolo 1, comma 436, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come modificato dall'articolo 1, comma 127, della Legge 27 dicembre 2019, n.160.</p>	<p>miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.</p>
<p>Articolo 1, comma 437, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.</p>
<p>Articolo 1, comma 438, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.</p>
<p>Articolo 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.</p>
<p>Articolo 1, comma 440, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145</p>	<p>Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione:</p>
<p></p>	<p>a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;</p>
<p></p>	<p>b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.</p>
<p></p>	<p>1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli</p>

<p>Articolo 1, commi 1, 2 e 3, del DPCM 3 settembre 2019 “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2018”</p>	<p>ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con qualifiche e gradi corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari sono incrementate dello 0,11 per cento. L'incremento di cui al precedente periodo si applica sulle misure delle predette voci retributive in vigore alla data del 1° gennaio 2017, salvo che per i maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti delle Forze armate e per il personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari di cui all'<i>art. 24, comma 1-bis, della legge n. 448 del 1998</i>, per i quali detto incremento si applica sulle misure delle medesime voci retributive, ove presenti anche al primo gennaio 2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.</p> <p>2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le misure degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2018, tenuto conto dell'adeguamento di cui al comma 1, sono incrementate in misura pari al 2,28 per cento.</p> <p>3. Resta fermo quanto previsto dall'<i>art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</i> convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 22 dicembre 2011, n. 214</i>, come modificato dall'<i>art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66</i>, convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 23 giugno 2014, n. 89</i>.</p>
<p>Articolo 2, commi 1 e 2, del DPCM 3 settembre 2019 “Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato a decorrere dal 1 gennaio 2018”</p>	<p>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'<i>art. 1, comma 1</i>, si provvede, a decorrere dal 2019, per il personale universitario e per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'<i>art. 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232</i> nonché mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'<i>art. 1, comma 2</i>, si provvede, a decorrere dal 2019:</p> <p>a) per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all'uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'<i>art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205</i>, nonché mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative alla medesima autorizzazione di spesa, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2019.</p> <p>b) per il personale universitario, a carico dei bilanci delle Amministrazioni di appartenenza.</p>
<p>Articolo 1, comma 629 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205: Trasformazione del regime di progressione stipendiale triennale per Professori e Ricercatori in regime di progressione biennale con decorrenza economica dall'anno 2020</p>	<p>Il comma 629 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede la trasformazione in regime di progressione biennale del regime di progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari, previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232.</p> <p>Detta trasformazione avrà decorrenza giuridica dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020.</p>
<p>Articolo 1, comma 632 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205:</p>	<p>Ai sensi del successivo comma 632 della medesima Legge, infine, le disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) il cui stato giuridico è equiparato a quello</p>

Applicabilità al personale INAF del comma 629	dei professori universitari.
Articolo 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365 del presente articolo si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365. Tale aggiornamento è avvenuto con il D.P.C.M. del 27 febbraio 2017 pubblicato in G.U. Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2017.
Articolo 1, comma 452, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)	Per gli anni 2015-2018, l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
Articolo 23-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.</p> <p>Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.</p> <p>Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.</p> <p>Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.</p>
Articolo 1, commi da 471 a 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificati dall'articolo 13, comma 1 del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.	<p>471. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.</p> <p>472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo delle autorità amministrative indipendenti e delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.</p>

	<p>473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471 e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico di uno o più organismi o amministrazioni, ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni.</p> <p>474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.</p> <p>475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla relativa lettera i).</p>
Articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014.	A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.
Articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	Ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive. Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri ordinamenti.
Articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011	Il trattamento economico onnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.
Art. 11, comma 6, del decreto legislativo n. 175/2016.	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il

	rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta
Articolo 1, commi 458 e 459, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)	458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità. 459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Articolo 22, comma 5, lettera a), del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75	5. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», le parole «un modello di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di acquisizione», dopo le parole «in quiescenza» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni pubbliche», dopo le parole «per la loro evidenziazione» sono inserite le seguenti: «, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,», e le parole «ai bilanci» sono sostituite dalle seguenti: «al bilancio dello Stato».
D.lgs. n. 116/2016, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare	Il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare (adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124/2015) reca la modifica dell'articolo 55- <i>quater</i> del decreto legislativo n. 165/2001 sul licenziamento disciplinare. Si è, in tal modo, riconosciuta una maggiore gravità alla condotta del pubblico dipendente che attesta falsamente la sua presenza, allargandone contestualmente l'ambito di applicazione. Tale condotta comporterà la sospensione cautelare immediata senza stipendio del dipendente entro quarantotto ore, e, se confermata, potrà comportare il licenziamento del dipendente ritenuto colpevole entro trenta giorni.

Risorse per il Trattamento accessorio/contrattazione integrativa

Riferimento normativo	Disposizione
Articolo 1, commi da 189 a 197, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.	Il comma 189, come modificato per effetto dell'art. 67, comma 5, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, prevede, per le amministrazioni ivi indicate, che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo.
Articolo 67, comma 5, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.	Al riguardo, si fa presente che ai sensi dell'art. 40-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti (comma 1) e, per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le

	<p>istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, congiuntamente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).</p> <p>I commi da 190 a 197 dell'art. 1 della legge n. 266/2005 recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa inerente ai fondi per la contrattazione integrativa.</p>
<p>Articolo 67, commi 3 e 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	<p>3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all' allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.</p> <p>6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.</p>
<p>Articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.</p>	<p>4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.</p> <p>5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.</p>
<p>Articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 75/2017</p>	<p>lett. a) sostituisce il comma 1: La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;</p> <p>lett. c) di modifica del comma 3-bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed</p>

	<p>individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.....</p> <p>lettera f) sostituisce il comma 3-quinquies, sesto periodo: “In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.....”.</p>
<p>Articolo 40-bis, commi 1, 2, 3, 5 e 7 del decreto legislativo n. 165/2001 come modificato dall'articolo 14, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e così sostituito dal comma 1 dell'articolo 55 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.</p>	<p>1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.</p> <p>2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi del presente articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.</p> <p>3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le ipotesi di responsabilità eventualmente ravvisabili le utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.</p> <p>5. Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>7. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Gli organi di controllo previsti dal comma 1 vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo.</p>
<p>Articolo 23 del D.Lgs. n. 75/2017</p>	<p>L'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, al comma 1, ha stabilito che al fine di perseguire la</p>

<p>Art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017</p>	<p>progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione, dovrà operare la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.</p> <p>Nelle more di quanto previsto dal summenzionato comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 2 ha stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Inoltre, a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sia abrogato.</p> <p>L'art. 1, comma 634, della legge n. 205/2017, inserendo il comma 4-bis all'art. 23 del decreto legislativo n. 75/2017, ha esteso alle Università statali, in via sperimentale a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, la possibilità di incrementare, oltre il limite previsto dal comma 2 del citato art. 23, la parte variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore a una percentuale della componente stabile dei fondi medesimi.</p> <p>Con apposito DPCM, adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuate le Università statali che possono accedere alla predetta sperimentazione, tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura commerciale previsti dall'art. 41, comma 2, del decreto legge n. 66/2014; • la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione complessiva • dell'indicatore delle spese di personale previsto dall'art. 5, del decreto legislativo n. 49/2012; • dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria, come definito agli effetti dell'applicazione dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo n. 49/2012. <p>Con il medesimo decreto è individuata la percentuale di incremento della parte variabile dei fondi.</p>
<p>Art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017</p>	<p>Introduce disposizioni a fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale delle città metropolitane e delle province transitato in altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014, e dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge n.190/2014, con quello del personale delle amministrazioni di destinazione.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2018 non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della predetta legge n. 56 del 2014, fatto salvo il mantenimento dell'assegno ad personam per le voci fisse e continuative, ove il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello dell'amministrazione di provenienza. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato possono essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto, in applicazione del citato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n. 56 del 2014, al personale trasferito, a condizione che siano rispettati i parametri di cui all'articolo 23, comma 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai conseguenti maggiori oneri le amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà assunzionali..</p>
<p>Articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legge n. 135/2018 convertito nella Legge n. 12/2019.</p>	<p>1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:</p>

	<p>a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;</p> <p>b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.</p>
--	--

Onorari delle Avvocature delle amministrazioni pubbliche

Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014</p> <p>Comma 4 così modificato dall'art. 1, comma 486, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018.</p>	<p>1. I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>2. Sono abrogati il comma 457 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e il terzo comma dell'articolo 21 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. L'abrogazione del citato terzo comma ha efficacia relativamente alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>3. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.</p> <p>4. Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, il 75 per cento delle somme recuperate è ripartito tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell'Avvocatura dello Stato, adottate ai sensi del comma 5. Il rimanente 25 per cento è destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.</p> <p>5. I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.</p> <p>6. In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.</p> <p>7. I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.</p> <p>8. Il primo periodo del comma 6 si applica alle sentenze depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. I commi 3, 4 e 5 e il secondo e il terzo</p>

	<p>periodo del comma 6 nonché il comma 7 si applicano a decorrere dall'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi di cui al comma 5, da operare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In assenza del suddetto adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato.</p> <p>9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.</p>
--	---

Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni.	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, inserito dall'articolo 2, comma 9, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.</p> <p><i>Il comma 1 è stato modificato dall'art. 1, comma 986, L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; a norma dell'art. 1, comma 988, della medesima legge n. 205/2017 tale disposizione si applica a decorrere dal 1° marzo 2018. Infine, il comma 1 è stato così modificato dall'art. 36, comma 2-undecies, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.</i></p>	<p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonché ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018.</p> <p>2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.</p> <p>2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 può essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.</p>
<p>Articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40.</p> <p>Comma 4 così modificato dall'art. 1, comma 987, lett. b), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 1, comma 988, della medesima legge n. 205/2017.</p>	<p>1. Se Equitalia Servizi S.p.A. risponde alla richiesta di cui all'articolo 2 comunicando che non risulta un inadempimento, ovvero se non fornisce alcuna risposta nel termine previsto dal medesimo articolo 2, il soggetto pubblico procede al pagamento a favore del beneficiario delle somme ad esso spettanti.</p> <p>2. Se Equitalia Servizi S.p.A. comunica che risulta un inadempimento, la richiesta del soggetto pubblico costituisce segnalazione ai sensi del citato articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>3. Nel caso previsto dal comma precedente la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 contiene l'indicazione dell'ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Con la stessa comunicazione, Equitalia Servizi S.p.A. preannuncia l'intenzione dell'agente della riscossione competente per territorio di procedere alla notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.</p> <p>4. Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato ai sensi del comma 3 per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione. Qualora il pagamento sia relativo ai crediti di cui all'articolo 545, terzo comma, del codice di procedura civile, il soggetto pubblico sospende il pagamento nei limiti previsti dal quarto comma del medesimo articolo 545 e di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p> <p>5. Se durante la sospensione di cui al comma 4 e prima della notifica dell'ordine di versamento di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 intervengono pagamenti da parte del beneficiario o provvedimenti dell'ente creditore</p>

	<p>che fanno venir meno l'inadempimento o ne riducono l'ammontare, Equitalia Servizi S.p.A. lo comunica prontamente al soggetto pubblico, indicando l'importo del pagamento che quest'ultimo può conseguentemente effettuare a favore del beneficiario.</p> <p>6. Decorso il termine di cui al comma 4 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.</p>
--	---

Misure straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19	
Riferimento normativo	Disposizione
<p>Articolo 61 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute, deritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</p> <p>1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";</p> <p>2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:</p> <p>a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <p>c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;</p> <p>g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p> <p>i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>

<p>Articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9</p>	<p>3. Per le imprese turistico ricettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.</p> <p>4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>Art. 8 (Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)</p> <p>1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2020:</p> <p>a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p>
<p>Articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (in corso di conversione)</p>	<p>Art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)</p> <p>1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.</p> <p>2. Le amministrazioni trasmettono al Dipartimento per la trasformazione digitale e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.</p> <p>3. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informativo di Anac, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Al termine delle procedure di gara, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi, anche in deroga ai</p>

	<p>termini di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016.</p> <p>4. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>5. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 92 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)</p> <p>1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone, in relazione alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla data del 30 aprile 2020, non si procede all'applicazione della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo articolo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per indennizzare le predette Autorità per le mancate entrate derivanti dalla disapplicazione della tassa di ancoraggio è autorizzata la spesa di 13,6 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p>2. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.</p> <p>3. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 30 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.</p> <p>4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Articolo 95 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)</p> <p>1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.</p> <p>2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</p>
<p>Articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 99 (Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)</p> <p>1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.</p> <p>2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.</p> <p>3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31</p>

	<p>gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.</p> <p>4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.</p> <p>5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.</p>
<p>Articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (in corso di conversione)</p>	<p>Art. 100 (Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)</p> <p>1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca ed i collegi universitari di merito accreditati. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p>2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione dell'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.</p> <p>3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>
<p>Articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (in corso di conversione)</p>	<p>Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in</p>

	<p>ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.</p> <p>3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.</p> <p>4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.</p> <p>5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.</p> <p>6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.</p> <p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.</p> <p>8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (in corso di conversione)</p>	<p>Articolo 107 (Differimento di termini amministrativo-contabili)</p> <p>1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:</p> <p>a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;</p> <p>b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.</p> <p>2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.</p>

	<p>3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020; - il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020. <p>4. Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020.</p> <p>5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.</p> <p>6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020</p> <p>7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243- bis comma 5, 243-quater comma 1, 243-quater comma 2, 243-quater comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.</p> <p>8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.</p> <p>9. Il termine di cui all'articolo 243-quinquies comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.</p> <p>10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, è stabilito il differimento dei seguenti termini, stabiliti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in centottanta giorni; b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni; c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni; d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.
<p>Articolo 120 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (<i>in corso di conversione</i>)</p>	<p>Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza)</p> <p>1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.</p> <p>2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107. <p>3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>Qualora non sia possibile ricorrere ai predetti strumenti, le istituzioni scolastiche provvedono all'acquisto delle piattaforme e dei dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità</p>

	<p>della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p> <p>5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti.</p> <p>6. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo in relazione alle finalità in esso stabilite.</p> <p>7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro, con riguardo ai commi da 1 a 3, e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>
<p>Articolo 121 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 121 (Misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e saltuari)</p> <p>1. Al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche disposti in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, il Ministero dell'istruzione assegna comunque alle istituzioni scolastiche statali le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria, in base all'andamento storico della spesa e nel limite delle risorse iscritte a tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le istituzioni scolastiche statali stipulano contratti a tempo determinato al personale amministrativo tecnico ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del primo periodo, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza presso le istituzioni scolastiche statali, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia.</p>
<p>Articolo 125 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, <i>(in corso di conversione)</i></p>	<p>Art. 125 (Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni)</p> <p>1. Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi. 2. Fino al 31 luglio 2020, il termine di cui all'articolo 170-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro cui l'impresa di assicurazione è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza, è prorogato di ulteriori quindici giorni.</p> <p>3. Fino al 31 luglio 2020, i termini di cui all'art. 148, commi 1 e 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per la formulazione dell'offerta o della motivata contestazione, nei casi di necessario intervento di un perito o del medico legale ai fini della valutazione del danno alle cose o alle persone, sono prorogati di ulteriori 60 giorni.</p> <p>4. In considerazione degli effetti determinati dalla situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, al fine di contrastare le difficoltà finanziarie delle pmi e facilitarne l'accesso al credito, l'Unioncamere e le camere di commercio, nell'anno in corso, a valere sulle risorse disponibili dei rispettivi bilanci, possono realizzare specifici interventi, anche tramite appositi accordi con il fondo centrale</p>

	<p>di garanzia, con altri organismi di garanzia, nonché con soggetti del sistema creditizio e finanziario. Per le stesse finalità, le camere di commercio e le loro società in house sono, altresì, autorizzate ad intervenire mediante l'erogazione di finanziamenti con risorse reperite avvalendosi di una piattaforma on line di social lending e di crowdfunding, tenendo apposita contabilizzazione separata dei proventi conseguiti e delle corrispondenti erogazioni effettuate.</p>
--	--

VERBALE RELATIVO ALL'ESAME DEL BUDGET ECONOMICO**VERBALE N. 10/2020**

Il giorno 21 del mese di dicembre dell'anno 2020, tramite la piattaforma **Google Meet** - in ossequio alle disposizioni per il contenimento del rischio COVID - si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente:

Dott. ssa MARIA IDA POLIDORI	Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente
Dott. DOMENICO POSCA	Componente effettivo in rappresentanza della Regione Campania	Presente
Dott. GENNARO MACCHIARELLI	Componente supplente (*) in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presente

(*) : in attesa della nomina del componente del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per procedere alla trattazione del seguente ordine del giorno:

- parere su bilancio preventivo 2021;
- varie ed eventuali

ESAME DEL PREVENTIVO ECONOMICO RELATIVO ALL'ANNO 2021

Il Preventivo Economico 2021, corredato della relativa documentazione, è stato approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 62 del 2/12/2020 e trasmesso al Collegio dei revisori in data 7 dicembre u.s. (giusta nota prot. n. 48484), per acquisire il relativo parere di competenza, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 del DM 27 marzo 2013.

Il Collegio viene assistito nell'esame del predetto documento contabile dal Dott. Antonio Luciani in qualità di responsabile dell'Area II "Finanze", delegato con determinazione del Segretario Generale n. 555 del 30/11/2017, appositamente invitato dall'organo di controllo, per fornire a quest'ultimo tutti gli elementi informativi necessari per la predisposizione della propria relazione.

Il Collegio passa all'esame del precitato documento e dopo aver acquisito ogni utile notizia al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche, redige la relazione al Preventivo che viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante.

Il Collegio rammenta, infine, che il Budget completo degli allegati deve essere trasmesso, entro 10 giorni dalla Delibera di approvazione, al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

VARIE ED EVENTUALI

Il Collegio, in considerazione delle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria da Covid-19, delega il Dott. Gennaro Macchiarelli alla sottoscrizione del presente verbale.

Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 13,30 previa stesura del presente verbale, che viene successivamente inserito nell'apposito registro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gennaro Macchiarelli (Componente con delega alla sottoscrizione del verbale)



RELAZIONE RELATIVA AL BUDGET ECONOMICO ANNO 2021

Si è esaminato il Preventivo Economico dell'anno 2021 trasmesso al Collegio dei revisori in data 7/12/2020, per redigere il parere di competenza.

Il Collegio rileva, preliminarmente, che al Preventivo in esame sono stati allegati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del DM 27 marzo 2013, i seguenti documenti:

- a) il budget economico annuale e pluriennale;
- b) *la relazione sulla gestione della Giunta camerale ex art. 7 del DPR 254/05;*
- c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3 (per gli Enti in SIOPE);
- d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformità alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
- e) *ulteriore documentazione prevista dal regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria di cui al Dpr 254/05, e segnatamente, lo schema Allegato A) al Dpr 254/05 (Preventivo Economico), lo schema Allegato B) (Budget direzionale).*

Il Preventivo economico è stato redatto:

- ✓ secondo lo schema di cui all'allegato 1 del citato DM 27 marzo 2013 nel rispetto del principio di competenza economica;
- ✓ tenendo conto delle istruzioni impartite con la Circolare MEF - RGS n. 35 del 22 agosto 2013 titolata "D.M. 27 marzo 2013 - Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Prime indicazioni";
- ✓ nel rispetto delle indicazioni di cui alla Circolare ministeriale MEF - RGS n. 9 del 21/04/2020 avente per oggetto "Enti ed Organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2020";
- ✓ tenuto conto degli obiettivi, dei programmi, dei progetti e delle attività che i centri di responsabilità intendono conseguire in termini di servizi e prestazioni, come descritti nella relazione illustrativa;
- ✓ nel rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- ✓ tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 532625 del 5/12/2017.

Il Collegio dà atto, altresì, che il Preventivo economico in esame, raffrontato con i valori del Preventivo dell'anno precedente (preconsuntivo), è stato redatto seguendo lo schema di cui all'allegato 1 del D.M. 27 marzo 2013 ed è sintetizzabile nella tabella che segue:

VOCI	BUDGET 2021	BUDGET 2020(preconsuntivo)	DIFFERENZA
Conto Economico			-
Valore della Produzione	18.170.436,01	17.373.279,65	797.156,36
Costi della Produzione	-18.182.623,56	-17.331.279,14	-851.344,42
Diff.za tra valore e costi della produzione	-12.187,55	42.000,51	-54.188,06
Proventi e Oneri finanziari	12.187,55	12.187,55	0,00
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0,00	72.630,33	-72.630,33
Proventi e Oneri straordinari	0,00	52.842,88	-52.842,88
Risultato prima delle imposte	0,00	179.661,27	-179.661,27
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			0,00
Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	0,00	179.661,27	-179.661,27

Il Valore della Produzione per l'anno 2021 è di euro 18.170.436,01 ed è così composto:

Valore della produzione	BUDGET 2021	BUDGET Anno 2020 (preconsuntivo)	DIFFERENZA
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	17.878.560,39	17.071.573,90	806.986,49
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;	-1.324,38	-66.356,88	65.032,50
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione;			0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			0,00
5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	293.200,00	368.062,63	-74.862,63
Totale	18.170.436,01	17.373.279,65	797.156,36

I ricavi dell'attività istituzionale riguardano, in particolare:

- ✓ **diritto annuale Euro 13.886.310**: i ricavi in questione costituiscono il 76% circa dei proventi correnti e comprendono:
 - Euro **9.575.987** per diritto annuale di competenza dell'esercizio 2021;
 - Euro **2.201.173** riferiti alla maggiorazione del 20%;
 - Euro **671.047** riferiti al risconto della maggiorazione - anni precedenti;
 - Euro **1.429.876** per sanzioni relative a violazioni in materia di tributo camerale;
 - Euro **9.226** per interessi legali, oltre Euro **1.000** riferiti a minori ricavi per rimborso diritto annuale.
- ✓ **diritti di segreteria 3.933.150**, che rappresentano il 22% circa dei proventi correnti;
- ✓ **contributi e trasferimenti (pari ad Euro 164.100)**, **proventi da servizi (pari ad Euro 188.200)** costituiscono il restante 2% dei proventi correnti. Si registra una variazione in diminuzione pari a Euro 1.324 nelle rimanenze di magazzino.

L'accantonamento al fondo rettificativo (fondo svalutazione crediti) per il 2020 si attesta ad Euro **5.716.548** come riportato nell'allegata tabella "1".

Il Collegio prende atto che l'Ente è stato autorizzato, con DM 12/3/2020, per il triennio 2020/2022 all'incremento della misura del diritto annuale del 20%, ai sensi del comma 10 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, per il finanziamento dei progetti indicati nella deliberazione del Consiglio camerale n. 2 del 19/06/2020 di seguito riportati:

- Punto Impresa Digitale
- Formazione Lavoro
- Turismo
- Preparazione pmi ad affrontare i mercati internazionali: i punti S.E.I.
- Prevenzione crisi d'impresa e supporto finanziario

Il Collegio osserva che la determinazione del diritto annuale tiene conto - nei limiti di una ragionevole prevedibilità - degli effetti della diffusione del virus Covid-19 sotto un duplice livello di analisi, e, segnatamente:

- una minor propensione all'avvio di nuove imprese rispetto allo scorso anno (-17% la stima nei primi 11 mesi), ma con tendenza alla stabilizzazione;
- una diminuzione delle cessazioni leggermente inferiore alle iscrizioni in termini relativi (-16%)

In particolare il Collegio, tenuto conto della modalità di determinazione del diritto annuale previste dalla normativa vigente, ritiene che l'andamento delle entrate risentirà:

- dei flussi di nati/mortalità delle imprese;
- dell'andamento del valore della produzione nel 2020

Il Collegio prende atto che l'Ente, nella determinazione del valore previsionale del gettito da diritto annuale 2021, ha tenuto conto delle considerazioni condotte dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne sulla demografia delle imprese nei primi 11 mesi dell'anno 2020 dalla quale si rileva, per la provincia di Salerno, che le iscrizioni (n. 5.448 localizzazioni) superano le cessazioni (n. 5.368 localizzazioni).

Circa il secondo aspetto, ovvero il valore della produzione che si registrerà nell'anno 2020 ai fini del computo del tributo camerale dovuto per il 2021, si ritiene congrua la valutazione proposta dagli uffici dell'Ente, anche in considerazione della eccessiva alea insistente sulle analisi condotte dal citato Centro Studi in ordine alle previsioni di riduzione del fatturato delle imprese salernitane in connessione allo stato emergenziale in essere.

Il Collegio raccomanda di effettuare un monitoraggio costante dell'andamento degli incassi onde pervenire, in fase di assestamento del preventivo 2021, anche all'esito dei valori risultanti dal bilancio d'esercizio 2020, ad una eventuale variazione nella previsione iniziale di ricavo.

I Costi della produzione ammontano ad euro 18.182.623,56 e riguardano:



Costi della produzione	BUDGET anno 2021	BUDGET anno 2020 (preconsuntivo)	DIFFERENZA
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;			
Costi per servizi	-5.465.004,83	-4.658.418,21	-806.586,62
Costi per godimento di beni di terzi	-30.000,00	-27.000,00	-3.000,00
Spese per il personale	-4.117.913,09	-4.088.875,10	-29.037,99
Ammortamenti e svalutazioni	-6.196.960,14	-6.196.504,04	-456,10
Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			0,00
Accantonamenti per rischi			0,00
Altri accantonamenti			0,00
Oneri diversi di gestione	-2.372.745,50	-2.360.481,79	-12.263,71
Totale	-18.182.623,56	-17.331.279,14	-851.344,42

Tra i costi della produzione si segnala quanto segue:

- **costi per servizi:** l'incremento registrato di Euro 806.586 è ascrivibile in massima parte ai costi per "interventi economici" (voce b7a del conto economico) ovvero quegli oneri che l'Ente sostiene per lo sviluppo del territorio e, segnatamente, i maggiori oneri derivanti dal risconto dei ricavi per diritto annuale relativi alle iniziative finanziate con la maggiorazione del 20%, nonché alla maggiorazione delle "quote ordinarie consortili" ove sono imputati gli oneri per la partecipazione dell'Ente a strutture societarie del sistema camerale;
- **le spese per il personale** si incrementano di Euro 29.038 in virtù del saldo positivo tra ingressi e cessazioni previste per l'anno 2021, nonché per effetto del recepimento dei contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni locali riferito al personale con qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

L'accantonamento a fondo svalutazione crediti è stato determinato sulla base di quanto indicato nel principio contabile n. 3 di cui alla circolare MISE n. 3622/C/09 e della nota del medesimo Dicastero n. 72100 del 6 giugno 2009.

In particolare, è stata assunta a riferimento la percentuale di mancata riscossione utilizzata per la stima dell'accantonamento relativo al bilancio d'esercizio dell'anno 2019, in luogo di quella degli ultimi due ruoli emessi, atteso che la sospensione dei termini dei versamenti esattoriali - realizzati tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione - connessa agli eventi pandemici, avrebbe alterato la misura stessa dell'accantonamento.

La percentuale di accantonamento a fondo svalutazione crediti desunta dal bilancio d'esercizio 2019 è pari all'84,9% ed afferisce ai ruoli diritto camerale annualità 2014 e 2015 - emessi rispettivamente in data 10/1/2018 e 25/06/2019 - mentre quella risultante dalla lettera del suindicato principio contabile n. 3 sarebbe stata pari al 96,54% per il Diritto, 96,13% per la Sanzione e 96,34% per gli Interessi ed avrebbe fatto riferimento alle annualità di imposta 2015 e 2016.

Il Collegio raccomanda, anche in questo caso, un attento esame del gettito da diritto annuale che si registrerà nella prima parte dell'esercizio 2021, e, comunque, almeno fino alla scadenza del versamento del tributo camerale di competenza, in modo da poter eventualmente utilizzare la leva del maggior accantonamento a fondo (previsto per Euro 5.716.548) ove dovessero risultare decrementi significativi in funzione dei summenzionati parametri di nati/mortalità e valore della produzione.

Proventi finanziari

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2021	BUDGET anno 2020(preconsuntivo)	DIFFERENZA
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.187,55	12.187,55	0,00
Totale	12.187,55	12.187,55	0,00

Oneri finanziari

Non si rilevano oneri finanziari.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

DESCRIZIONE	BUDGET anno 2021	BUDGET anno 2020(preconsuntivo)	DIFFERENZA
Rivalutazioni di partecipazioni	0,00	72.630,33	-72.630,33
Totale	0,00	72.630,33	-72.630,33

Proventi e oneri straordinari

DESCRIZIONE	BUDGET Anno 2021	BUDGET anno2020 (preconsuntivo)	DIFFERENZA
Proventi straordinari:			
Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	-	85.738	-85.737,76
Totale proventi straordinari		85.738	-85.737,76
Oneri straordinari			
Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi	-	32.895	32.894,88
Totale proventi straordinari	-	32.895	32.894,88
Totale delle partite straordinarie	-	52.843	-52.842,88

RISPETTO NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

In proposito, il Collegio rappresenta che dalle verifiche effettuate l'Ente ha predisposto il budget economico nel rispetto delle singole norme di contenimento previste dalla vigente normativa ed in linea con le istruzioni operative fornite al riguardo.

Gli oneri di funzionamento osservano le misure di contenimento della spesa pubblica esplicitate, principalmente all'art. 1, commi da 590 a 612, della Legge di bilancio 2020 n. 160/2019.

Come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n. 9 del 9 aprile 2020, con la Legge di bilancio 2020 sono state introdotte nell'ordinamento nuove norme di razionalizzazione, concernenti specifiche tipologie di spesa, da tenere in considerazione ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2020 e successive variazioni da parte degli enti e gli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, cui rientrano anche le Camere di Commercio.

Nella relazione tecnica relativa ai commi 590-602 della legge di bilancio 2020 viene precisato che "le disposizioni riguardano il riordino e la semplificazione delle norme di contenimento della spesa per consumi intermedi dei soggetti del perimetro definito nel comma 590, [...] con l'obiettivo di sostituire una misura unica di contribuzione agli obiettivi di finanza pubblica, rispetto alle numerose altre misure attive a legislazione vigente che riguardano diversi aspetti dell'attività gestionale dei soggetti interessati".

Inoltre la relazione illustrativa ulteriormente chiarisce che la norma è "volta ad attivare un meccanismo virtuoso che incide sugli enti: in termini gestionali abbattendo i vincoli stringenti fissati sulle singole voci di spesa" e stabilendo "invece un tetto unico sulla macro-categoria <<spesa per acquisto di beni e servizi>>, all'interno della quale ogni ente possa, con un ragionevole margine di manovra, stabilire come ripartire le risorse fra le singole voci di spesa, in ossequio al principio di autonomia organizzativa e gestionale; in termini finanziari nella misura in cui riconduce la pluralità dei versamenti attualmente dovuti dagli enti per le diverse norme di contenimento in corso di disapplicazione, ad un versamento da effettuare su un unico capito di entrata del Bilancio dello Stato".

In ottemperanza, pertanto, delle nuove disposizioni accennate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene previsto un versamento al bilancio dello Stato di un importo pari a quanto dovuto nell'esercizio 2018, in applicazione delle norme di cui al citato allegato A, incrementato del 10 % (comma 594) e vengono introdotte nuove misure di contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi.

Per tale tipologia di costi è stato previsto un unico limite determinato dal valore medio dei nel triennio 2016-2018 come risultante dai bilanci d'esercizio approvati (comma 591).

Per i soggetti pubblici in contabilità economico-patrimoniale (come gli enti del sistema camerale) la base imponibile è rappresentata dalle voci b6), b7) e b8) del conto economico del bilancio d'esercizio redatto a norma dello schema del D.M. 27 marzo 2013 (comma 592).

Con la nota prot. n. 88550/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che sono da escludere dal computo de quo gli "interventi economici", iscritti nella voce B7a), del budget economico di cui al D.M. 27 marzo 2013 allegato al preventivo economico ai fini del calcolo della base imponibile della media dei costi per acquisizioni di beni e servizi iscritti nella stessa voce nei bilanci d'esercizio del triennio 2016-2018.

Di seguito, si riporta il dettaglio dei valori ai fini del calcolo del limite dei costi in questione:

ANNO	VOCE CONTO ECONOMICO			TOTALE
	b6)	b7) (sotto voci b), c) e d)	b8)	
2016	-	2.381.813	17.016	2.398.829
2017	-	2.097.870	18.464	2.116.334
2018	-	2.198.015	21.854	2.219.869
VALORE MEDIO TRIENNIO - VALORE LIMITE				2.245.011

VALORE PREVISIONE 2021				
2021	-	2.212.877	30.000	2.242.877

Il Collegio rileva che le previsioni di costo riferite al modello di conto economico di cui al DM 27 marzo 2013 voci b6), b7) (sotto voci b, c e d) e b8) iscritta nel documento previsionale 2021 rispetta il limite prescritto dalla normativa innanzi analiticamente riportata.

Continuano, invece, ad applicarsi le norme di contenimento non menzionate nel citato allegato A del comma 590 per le quali, ove previsto, seguirà ad essere effettuato il versamento al bilancio dello Stato ovvero delle disposizioni restrittive recate dal D.L. 78/2010, vale a dire quelle riferite alle spese per organismi collegiali e altri organismi (Art. 6 comma 1) e alle spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi (Art. 6 comma 14).

In particolare, il limite di spesa per organismi collegiali e altri organismi è pari ad Euro 43.771,26 e corrisponde, in applicazione del comma 1 dell'art. 61 del DL 25/6/2008 n. 112 e smi, al 70% della corrispondente spesa dell'esercizio 2007. L'importo previsto al conto di budget 329012 per l'esercizio 2021 è pari ad Euro 2.500,00, ovvero abbondantemente entro il limite massimo di cui innanzi.

Riguardo la spesa della gestione corrente del settore informatico, si segnala che con la citata legge di bilancio 2020 ha apportato nuove disposizioni restrittive prevedendo all'articolo 1, comma 610, l'obbligo di conseguire, su base annua, un risparmio nel triennio 2020-2022 pari al 10% della spesa media sostenuta nel biennio 2016-2017; percentuale ridotta al 5% per la quota di dette spese destinata alla gestione delle infrastrutture informatiche (*data center*) a decorrere dalla certificazione dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) del relativo passaggio al "Cloud della Pa" (CSP o PSN), al netto dei costi di migrazione (comma 611).

Il Collegio rileva che trattasi di una tematica particolarmente complessa in termini applicativi anche in considerazione delle differenti tipologie di acquisti effettuati dalla Camera di Commercio e dal Sistema Camerale nel suo insieme, tanto che, sull'argomento, si sono susseguiti diversi documenti di prassi di provenienza ministeriale e da parte della stessa Unioncamere, nell'ottica di salvaguardare il principio della *destinazione funzionale* della spesa ed evitare i cd "tagli lineari" che inciderebbero ulteriormente sul sistema economico trattandosi di interventi finalizzati allo sviluppo di servizi alle imprese nell'ambito della categoria di spesa denominata "automazione servizi".

Nella nuova determinazione dello stanziamento di tale tipologia di spesa sono state, pertanto, enucleate ed escluse dal calcolo per il risparmio di cui ai commi 610 e 611 tutte quelle spese per la gestione corrente da considerare "oneri di promozione economica" (quali ad esempio le spese per la gestione del SUAP, per call center e sportelli destinate al sistema produttivo, per il rilascio delle carte tachigrafiche e CNS, per la gestione dei portali in materia ambientale, per i servizi di fatturazione elettronica ecc) e non consumi intermedi, in analogia a quanto già previsto dalla circolare del Ministero dello Sviluppo economico n.7643 del 25 marzo 2020 in materia di riduzione della spesa per acquisizioni per beni e servizi di cui all'articolo 1, commi 592 e 593, della legge di bilancio 2020.

In ottemperanza, poi, alla circolare RGS n.9 del 21 aprile 2020 si dà atto che sono state correttamente escluse dalle disposizioni di contenimento previste dalla legge di bilancio 2020 le spese straordinarie sostenute per dare attuazione agli interventi connessi all'emergenza COVID - 19, quali in particolare quelle collegate alle misure per l'attivazione dello "smart working" e per gli approvvigionamenti di strumenti e attrezzature sanitarie informatiche o digitali.

Di seguito vengono riportate le tabelle esplicative dell'applicazione della suddetta normativa fornite all'Ente da InfoCamere dalle quali si rileva l'articolazione della spesa per tipologia di onere ed il relativo conteggio ai fini della determinazione del risparmio imposto dal legislatore nella misura del 5% - 10% del valore medio degli oneri 2016/2017:

Somma di Importo Netto		Anno					Totale Risultato	
CDR	Cliente Riferimento	Tipologia	2016	2017	2018	2019		2020
51210 - AREA 1 Bas, Camp, Cala, Sic	111560 - C.C.I.A.A. DI SALERNO	Contributi consortili	4.741,00	4.759,00	15.851,00	27.201,00	54.684,00	107.236,00
		Dispositivi HW	112.016,92	178.858,89	208.789,84	161.706,10	141.875,40	803.247,15
		Non ICT	67.570,19	48.244,99	9.696,50	75.455,90	6.534,50	207.502,08
		Spesa gestione ICT	249.109,67	220.257,80	193.566,68	245.581,36	119.654,87	1.028.170,38
		Spesa per promozione	32.059,81		41.399,96	41.399,96	29.865,04	144.724,77
	111560 - C.C.I.A.A. DI SALERNO Risultato		465.497,59	452.120,68	469.303,98	551.344,32	352.613,81	2.290.880,38
Totale Risultato			465.497,59	452.120,68	469.303,98	551.344,32	352.613,81	2.290.880,38

Infocamere					
	2016	2017	Totale	Media	Risparmio 5%
Importo netto	249.109,67	220.257,80	469.367,47	234.683,74	11.734,19
Iva	54.804,13	48.456,72	103.260,84	51.630,42	2.581,52
					14.315,71

Dati partitario 325020 anni 2016-2017

Altri Fornitori					
	2016	2017	Totale	Media	Risparmio 10%
Importo + Iva	12.755,94	13.568,74	26.324,68	13.162,34	1.316,23

Tra gli oneri di gestione figurano, come detto, gli oneri, pari ad Euro 1.155.380, per i provvedimenti di contenimento della spesa pubblica da versare all'entrata del bilancio dello Stato (vedasi tabella allegata "2").

Al riguardo il Collegio invita l'Ente ad effettuare il predetto versamento nei termini di legge e secondo le indicazioni che saranno all'uopo fornite nella consueta circolare RGS recante la disciplina del bilanci previsionali degli Enti ed organismi pubblici per l'anno 2021.

Infine, con riguardo alle ulteriori misure per il contenimento della spesa pubblica e di efficienza dell'attività amministrativa, il Collegio raccomanda di evitare di accumulare ritardi nei pagamenti e di rispettare le specifiche disposizioni previste in materia.

Segnatamente, nell'ambito dei debiti commerciali contratti, sarà opportuno effettuare un monitoraggio dei tempi di pagamento e dello stock del debito accumulato al 31 dicembre 2020, al fine di verificare, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e ss., della Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), l'eventuale sfioramento dei valori previsti per la costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali (FGDC).

Per effetto dell'art 1, comma 854, della Legge 160/2019, giova ricordare, l'obbligo di attuazione del relativo accantonamento è stato differito dall'anno 2020 all'anno 2021.

Budget Economico Pluriennale

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio evidenzia che lo stesso, copre un periodo di tre anni e tiene conto delle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dall'organo di vertice. Inoltre, tale documento è stato predisposto in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

In relazione al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, il Collegio dà atto che il medesimo è coerente con le attività svolte dall'Ente facendo in particolare riferimento agli obiettivi annuali previsti nel piano delle performance 2020/2022.

Lo stesso è articolato in 12 obiettivi così distinti;

- ✓ Sottoporre a verifica strumenti metrici in dotazione ad imprese;
- ✓ Realizzare le attività progettuali dell'iniziativa di sistema camerale "Servizi di orientamento al lavoro ed alla professioni"
- ✓ Realizzare iniziativa di sistema camerale "Campania Felix";
- ✓ Realizzazione del progetto "Punto Impresa Digitale";
- ✓ Miglioramento qualità banche dati anagrafiche: eliminazione dati obsoleti;
- ✓ Consolidare l'erogazione del servizio istituzionale di mediazione/conciliazione;
- ✓ Sottoporre prodotti presenti sul mercato a prove di laboratorio;
- ✓ Promuovere la partecipazione delle imprese a manifestazioni fieristiche attraverso la concessione di contributi;
- ✓ Riduzione dei costi della burocrazia innovando l'erogazione dei servizi;
- ✓ Qualità dell'azione di rappresentanza in giudizio nei diversi grado di giudizio tributario
- ✓ Grado di partecipazione del personale alle attività formative;

✓ Sostenibilità degli investimenti e pianificazione finanziaria**Spese per missioni e programmi**

L'attività di spesa è stata classificata secondo la struttura per missioni e programmi e secondo la classificazione COFOG.

Le missioni individuate sono relative a:

- 011 - Competitività e sviluppo delle imprese
- 012 - Regolazione dei mercati
- 016 - Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo
- 032 - Servizi generali ed istituzionali delle Amministrazioni pubbliche
- 033 - Fondi da ripartire
- 090 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 091 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione

I Programmi sono relativi a:

- 001 - Servizi per conto terzi e partite di giro
- 001 - Fondi da assegnare
- 001 - Debiti da finanziamento dell'amministrazione
- 002 - Indirizzo politico
- 002 - Fondi da assegnare
- 003 - Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
- 004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori
- 005 - Promozione e attuazione politiche di sviluppo competitività e innovazione, di responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo
- 005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy

La relazione sulla gestione della Giunta è mancante della parte relativa agli interventi economici da attuarsi nell'ambito del macro stanziamento proposto nell'esercizio 2021.

Si invita, pertanto, l'Ente a provvedere quanto prima alla definizione ed approvazione delle singole iniziative anche nell'ottica della redazione del Piano delle performance 2021/2023 da adottarsi entro il 31/1/2021.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Si riporta il piano degli investimenti che l'Ente prevede di realizzare nell'esercizio 2021:

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	Euro 5.000
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	Euro 513.000
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	Euro 5.000
TOTALE	Euro 523.000

L'art. 7 del D.P.R. n. 254/2005 prevede che le scelte riguardanti gli investimenti siano supportate da opportune valutazioni in merito alla capacità della Camera di Commercio di garantire la copertura degli investimenti stessi tramite l'utilizzo di fonti interne ovvero ricorrendo al mercato del credito.



A tal fine, il Collegio ha provveduto ad esaminare preliminarmente la fattibilità degli investimenti da effettuare nell'esercizio oggetto di programmazione attraverso l'analisi di bilancio effettuata sui valori di pre-consuntivo 2020. Di seguito si riportano gli indici ed i margini di solidità patrimoniale e di equilibrio finanziario ritenuti maggiormente significativi ai fini dell'analisi in questione.

Il **marginale di struttura**, utilizzato per l'analisi della solidità patrimoniale, segnala l'attitudine a coprire con il patrimonio netto ed il passivo consolidato la parte immobilizzata degli investimenti.

Il margine di struttura è dato dalla differenza tra:

Ms = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate) - (Attivo Fisso)

Ms = (16.417.264 + 5.440.227) - 14.911.859 = 6.945.633

Un margine di struttura positivo indica, dal punto di vista speculare, una situazione strutturale ottima dal punto di vista del rapporto (superiore a 1) tra Attivo corrente/Passivo corrente che garantisce la copertura degli investimenti.

Indici di liquidità secondaria / disponibilità (current ratio)

Tale indice, espressione in termini di quoziente del Capitale Circolante Netto, misura la capacità di un'azienda di far fronte a impegni a breve termine.

Attivo Corrente / Passivo corrente

15.464.039/ 8.518.406= 1,82

Altro indicatore interessante per l'esame della struttura patrimoniale è il **marginale di tesoreria** che esprime la correlazione tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento.

Esso deriva dalla seguente formula:

marginale di tesoreria = (Liquidità immediata + Liquidità Differita) - (Passività Correnti)

Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività, sebbene ciò non assicura comunque per forza la liquidità dell'Ente a causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'esistenza di una liquidità a breve termine.

Nel caso della Camera di Commercio di Salerno il margine di tesoreria (quick ratio) è positivo ed è così determinato:

marginale di tesoreria = (12.668.140 + 2.678.218) - 8.518.406 = 6.827.952

Tale valore evidenzia come l'Ente camerale con le liquidità immediate e differite riesce a coprire le passività correnti.

A tal riguardo appare interessante analizzare la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con la liquidità immediata. Tale valore rappresenta il **quoziente primario di tesoreria (real time ratio)** ed è dato dal seguente rapporto:

Qt = Liquidità immediata / Passività correnti vale a dire 12.668.140/8.518.406 = 1,49

CONCLUSIONI

Il Collegio considerato che:


- il Preventivo è stato redatto in conformità alla normativa vigente;
- in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dall'Ente i Ricavi previsti risultano essere attendibili;
- i Costi previsti sono da ritenersi congrui in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che l'Ente intende svolgere;
- che il Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei principi contabili previsti in materia;
- sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica;
- risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio;

esprime parere favorevole

in ordine all'approvazione del Budget economico dell'anno 2021 da parte del Consiglio Camerale.

Il Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Gennaro Macchiarelli (Componente con delega alla sottoscrizione del verbale)



Dettaglio riduzioni di spesa con versamento in entrata al bilancio dello Stato					
PRIMA SEZIONE					
Versamenti al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 1 comma 594, della Legge di Bilancio n. 160/2019 Allegato A					
D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008					
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	versamento		
Art. 61 comma 1 (spese per organi collegiali e altri organismi)	20851,87	2085,19	22937,06		
Art. 61 comma 2 (spese per studi e consulenze)	20495,63	2049,56	22545,19		
Art. 61 comma 5 (spese per relazioni pubbliche e convegni)	4120,23	412,02	4532,25		
Art. 61 comma 6 (spese per sponsorizzazioni)		0,00	0,00		
Art. 61 comma 7 (misure per le società in elenco ISTAT)		0,00	0,00		
Totale	45467,73	4546,77	50014,50		
D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010					
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020		
Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10 c.5, del D.L. n. 210/2015, (Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010) NB: per le Autorità portuali tenere conto anche della previsione di cui all'art. 5, c.14, del D.L. n. 95/2012	8446,38	844,64	9291,02		
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)	23558,59	2355,86	25914,45		
Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza)	4120,23	412,02	4532,25		
Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)		0,00	0,00		
Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)	52899,35	5289,94	58189,29		
Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)	5432,50	543,25	5975,75		
Totale	94457,05	9445,71	103902,76		



L. n. 244/2007 modificata. L. n. 122/2010			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati: 2% del valore immobile utilizzato - Nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati: 1% del valore dell'immobile utilizzato)	501315,73	50131,57	551447,30
D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)	240374,07	24037,41	264411,48
L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)			
Disposizioni di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità assicurino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando misure di contenimento della spesa, anche alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi delle entrate dovute ai contribuenti del settore di regolazione.)		0,00	0,00
D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014			
Disposizione di contenimento	Importo dovuto nel 2018	maggiorazione del 10%	importo da versare 2020
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)	120299,96	12030,00	132329,96
Importo totale da versare al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno			
1.102.105,99			
SECONDA SEZIONE			
Versamenti dovuti in base alle seguenti disposizioni ancora applicabili:			
Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008			
Disposizioni di contenimento	versamento		
Art. 61 comma 9 (compenso per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale) Versamento al capitolo 3490 capo X- bilancio dello Stato			
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi) Versamento al capitolo 3348- capo X- bilancio dello Stato entro il 31 ottobre			

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010	
Disposizioni di contenimento	versamento
Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	41.271,26
Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi) Versamento al capitolo 3422- capo X- bilancio dello Stato entro il 30 giugno	12.002,42
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) Versamento al capitolo 3539- capo X- bilancio dello Stato	
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011	
Disposizione di contenimento	versamento
Art. 23-ter comma 4 (somme rivenienti dall'applicazione misure in materia di trattamenti economici) Versamento al capitolo 3512- capo X- bilancio dello Stato	
TOTALE	
	1.155.379,67



	Incasso Diana	Credito Diana	Totale Ricavo Preconsuntivo	Credito al 31/12/2020	Accantonamento 84,90%	Preventivo con 20%
Diritto	5.745.901,80	5.675.304,30	11.491.185,44	5.040.791,34	4.279.631,85	11.491.185,44
Risconto			553.835,86			
Sanzioni	13.260,64	1.702.591,29	1.715.851,93	1.685.175,27	1.430.713,80	1.715.851,93
Interessi	718,63	1.371,98	9.226,02	7.305,15	6.202,07	9.226,02

Accantonamento

	Dato da calcolo Preconsuntivo	preventivo 2021
Totale	5.716.547,73	5.716.547,73
di cui 20% restante	951.724,28	951.724,28
	4.764.823,45	4.764.823,45

